

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	59
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	70
DIFESA (IV)	»	82
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	90
FINANZE (VI)	»	98
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	125
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud): Misto-NPSud; Misto-FareItalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	140
AFFARI SOCIALI (XII)	»	153
AGRICOLTURA (XIII)	»	166
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	195
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	205
<i>INDICE GENERALE</i>	»	207

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Esame Testo unificato delle proposte di legge C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Carolina LUSSANA, *presidente*, in occasione della prima seduta del Comitato che si svolge nel corso del suo turno di presidenza, intende rivolgere un sentito ringraziamento al collega Roberto Zaccaria, che ha concluso il suo mandato di Presidente del Comitato nel mese di settembre; formula i migliori auguri al vice presidente Doris Lo Moro, che subentrerà nelle funzioni di Presidente per il prossimo turno. Dà quindi il benvenuto all'onorevole Lorenzin, di recente entrata a far parte del Comitato per la legislazione.

Comunica, quindi, che lo scorso 25 ottobre, previa riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha adottato una deliberazione sul tema della rilevazione delle presenze dei deputati nelle Commissioni, nonché nelle Giunte e nel Comitato per la legislazione,

i cui contenuti e i cui aspetti applicativi di dettaglio sono precisati in una lettera dei Questori indirizzata a tutti i deputati.

La deliberazione introduce un meccanismo di rilevazione della presenza dei deputati nelle sedute plenarie degli organi sopra indicati di cui essi fanno parte. A regime, la rilevazione avverrà con un meccanismo elettronico; in via transitoria, per un periodo pari a quattro mesi, la rilevazione avverrà tramite l'apposizione della firma in un registro cartaceo la cui tenuta è affidata alla presidenza dell'organo.

L'assenza dai lavori sarà sanzionata secondo un meccanismo a scaglioni, con penalità che incidono sulla diaria. In caso di appartenenza a più organi è sufficiente per ciascuna giornata la partecipazione ai lavori di uno solo degli organi cui si appartiene. Il sistema entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.

Ricorda, infine, che lo scorso 4 novembre, si è tenuta a Perugia la presentazione del Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, regioni e Unione Europea, alla quale hanno partecipato anche il vicepresidente del Comitato, l'onorevole Lo Moro, e l'onorevole Duilio.

Roberto ZACCARIA e Doris LO MORO rivolgono i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Lussana.

Lino DUILIO, non avendo potuto partecipare all'ultima riunione del Comitato tenutasi sotto la presidenza dell'onorevole Zaccaria, intende oggi esprimere vivo apprezzamento – che precisa essere tutt'altro che formale o retorico – per l'eccellente contributo da questi fornito ai lavori del Comitato, che è andato ben al di là degli ordinari compiti usualmente svolti dalle Presidenze. Si associa quindi anch'egli ai migliori auguri di buon lavoro rivolti dagli altri colleghi all'onorevole Lussana.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Esame Testo unificato delle proposte di legge C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo.

(Parere alle Commissioni X e XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del provvedimento all'esame, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il Testo unificato delle proposte di legge nn. 3696 Antonino Foti, 4052 Mura, 4068 Damiano, 4119 Fedriga e 4225 Minardo, adottato come testo base

dalla Commissione nella seduta del 26 ottobre 2011 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca un insieme di misure finalizzate, nel loro complesso, a promuovere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione giovanile e femminile, a tal fine conferendo altresì una delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato per le attività di impresa avviate da giovani o da donne, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano, talvolta, oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, all'articolo 7, comma 2, che destina una considerevole parte delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 (legge-quadro in materia di formazione professionale) al finanziamento di iniziative formative ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge in questione, senza tuttavia novellarla, nonché all'articolo 12, comma 1, che incide in via indiretta sulla disposizione di delega recata dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 247 del 2007, la quale non viene tuttavia modificata;

il testo unificato contiene inoltre disposizioni che si sovrappongono ad altre recate da provvedimenti – di recente approvazione – con le quali dovrebbero essere coordinate o nell'ambito delle quali potrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; ciò si riscontra, segnatamente, al-

l'articolo 4 che, nel disciplinare la materia del credito d'imposta in favore di chi assuma con contratto a tempo indeterminato lavoratori rientranti nella definizione di « lavoratore svantaggiato », « lavoratore molto svantaggiato » o « lavoratore disabile », di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20) del regolamento n. 800/2008 della Commissione europea, introduce una disciplina che si sovrappone a quella recata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, che prevede la concessione di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto; analogamente, il testo unificato si sovrappone, per taluni profili, alle disposizioni recate dal progetto di legge recante « *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese* », approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati lo scorso 3 novembre e non ancora entrato in vigore che, agli articoli 1, comma 5, lettera e), 2, comma 1, lettera m), 5, comma 1, lettere l) ed m) e 16, comma 2, reca norme programmatiche e definitorie in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile;

inoltre, il testo unificato, all'articolo 11, comma 1, lettere a), c), ed e), modifica, nell'ordine, il comma 1, capoverso « 5-bis », il comma 3 e il comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, i quali tuttavia modificavano a loro volta preesistenti fonti normative (si tratta, nell'ordine, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'articolo 6, commi 8 e 9 e dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 917 del 1986, nonché dell'articolo 106, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), in difformità rispetto a quanto previsto dal punto 3, lettera c), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, che dispone che « *se un atto ha subito modifiche, eventuali "novelle" sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti* »);

il provvedimento, all'articolo 2, comma 3 (che fa salva la normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), all'articolo 5, comma 1 (che ribadisce quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009), all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo (che prevede che le regioni possano finanziare piani di intervento integrativi a sostegno dell'imprenditoria femminile), nonché all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo (che prevede che i datori di lavoro verifichino l'applicazione di talune norme di legge già vigenti), reca disposizioni che precisano che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultando pertanto meramente ricognitive e del tutto prive di una autonoma portata normativa; con riferimento, in particolare, alla disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, prima richiamata (che dispone che il decreto legislativo di cui si prevede l'adozione sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, recante Legge di contabilità e finanza pubblica), in termini più generali, andrebbe inoltre valutata la stessa opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere l'applicazione di quanto già stabilito in via generale da norme che recano principi generali della materia: tale orientamento potrebbe infatti indurre un collaterale effetto di depotenziamento della disciplina generale dettata, nel caso di specie, della legge di contabilità e finanza pubblica;

esso, invece, all'articolo 1, comma 2, contiene una norma, non solo priva di portata prescrittiva, ma alla quale sembrerebbe volersi conferire carattere « dichiarativo », laddove si « afferma » che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; disposizione analoga è inoltre contenuta all'articolo 9, comma 1, ove si introducono talune disposizioni « *in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in parti-*

colare, alla direttiva 91/156/CEE », la quale risulta peraltro superata dalla direttiva 2008/98/CE;

il testo reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente, formulate, nella maggior parte dei casi, in forma generica; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 7, che stabilisce che i contratti di apprendistato previsti dallo stesso comma possano essere stipulati anche in deroga « ai limiti di età previsti dalla normativa vigente », nonché all'articolo 5, comma 2, lettera e), che, tra i principi e i criteri direttivi della delega in materia di regime fiscale agevolato per le attività di impresa giovanile e femminile, prevede in via generica l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento, all'articolo 11, comma 1, lettere b) e d), modifica, rispettivamente, il comma 2, secondo periodo, e il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, i quali recano disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile con efficacia « a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 », introducendo conseguentemente norme vertenti sulla materia tributaria che appaiono suscettibili di applicazione con effetti retroattivi in difformità con il principio affermato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che dispone che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo;

il testo unificato, all'articolo 12, comma 1, reca una disposizione formulata in termini di norma di interpretazione autentica della delega di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della legge n. 183 del 2010, il cui esercizio deve intendersi « riferito, in quanto compatibile, anche ai lavoratori autonomi economicamente di-

pendenti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 »; al riguardo, sembrerebbe opportuno riformulare la disposizione in esame, che incide sull'ambito di applicazione della disciplina delegata, in termini di novella alla disposizione di delega, anche in considerazione del fatto che la stessa rubrica dell'articolo 12 fa riferimento al conferimento di una nuova delega;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il provvedimento, all'articolo 13, recante disposizioni in materia di pensione supplementare, riproduce il contenuto dell'articolo 3 del testo unificato delle proposte di legge in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione complementare (C. 3871 e abb.), sul quale il Comitato si è già espresso nella seduta del 20 settembre 2011, mentre, agli articoli 8 e 9, contiene disposizioni che riecheggiano quelle recate dagli articoli 4 e 5 del progetto di legge C. 2424 « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito », approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, che prevede che nei confronti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 non trovi applicazione l'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sembra recare un rinvio normativo errato, tenuto conto che la norma richiamata risulta applicabile, come previsto dal suo comma 3, ai soli comuni o loro consorzi e alle comunità montane; rinvii normativi errati sono contenuti altresì all'articolo 2, comma 7, che richiama, ai fini della disciplina del contratto di apprendistato, l'articolo 47 del

decreto legislativo n. 276 del 2003, che risulta tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 167 del 2011, il cui articolo 1 definisce il contratto di apprendistato ed al quale bisognerebbe quindi fare riferimento, ed all'articolo 14, comma 1, lettera d), che, con riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica, opera un rinvio all'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, che si è limitato a rifinanziare il Fondo in questione, piuttosto che l'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, istitutivo del Fondo;

inoltre, esso reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 3 (che contiene un riferimento alle « *tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia* »), all'articolo 2, commi 6 e 7 (che opera un rinvio alle norme vigenti in materia di contributi previdenziali e di limiti di età per la stipulazione di contratti di apprendistato), all'articolo 3, comma 5 (che si riferisce alla normativa vigente in materia di aliquote contributive, previdenziali e assistenziali), all'articolo 4, comma 6, lettera c) (che opera un rinvio alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro « *previste dalla normativa vigente* »), nonché all'articolo 6, commi 5 e 10 (che reca un riferimento, rispettivamente, alle « *metodologie normalmente applicate* » e alla normativa vigente in materia di beni tutelati);

il provvedimento adotta espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione e delle quali andrebbe chiarita la portata normativa, nonché talune incongruenze e difetti di coordinamento interno al testo; sotto il primo profilo, ad esempio, all'articolo 4, comma 1, laddove si opera un riferimento alla figura dei « *lavoratori precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato* », non appare chiaro se ci si intenda riferire alle tipologie contrattuali indicate nel pro-

siegio del medesimo comma (« contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in regime di monocommitenza »), ovvero si tratti di categoria più ampia; analogamente, poco chiaro appare il riferimento, contenuto al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 4, ai lavoratori che « *siano in procinto di perdere l'impiego precedente* »;

sotto il profilo del coordinamento interno del testo, il provvedimento, all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, laddove si riferisce ai « *contratti di lavoro subordinato a tempo parziale* », senza precisare se si tratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, non appare coordinato con le disposizioni recate dal primo periodo del medesimo comma, laddove, con riferimento alle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumano personale a tempo pieno, si esplicita che si tratta di contratti di lavoro a tempo indeterminato; analogamente, all'articolo 4, comma 3, laddove si menzionano i « *contratti di lavoro a tempo parziale* », sembrerebbe necessario, sia al fine di precisare la portata normativa della disposizione, che al fine di coordinarla con quanto disposto dai precedenti commi del medesimo articolo, precisare se si tratti di contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato; invece, all'articolo 6, comma 8, che prevede che i confidi che rilascino garanzia alle nuove imprese giovanili possano beneficiare di un'integrazione dei propri fondi rischi, introduce una disposizione che non appare coordinata con quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che, in materia di accesso al credito, si riferisce a tutte le attività di impresa che il provvedimento all'esame intende promuovere e cioè le nuove imprese avviate sia da giovani che da donne;

esso, all'articolo 1, comma 5, in difformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 4, lettera m) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio sulla formulazione dei testi normativi, in base al quale « *È evitato l'uso di termini stranieri,*

salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente» utilizza l'espressione «*business angel*», inteso quale soggetto, pubblico o privato, che apporta capitale per l'avviamento e il sostegno di attività d'impresa giovanili o femminili, che sembrerebbe opportuno sostituire con un sinonimo in lingua italiana;

infine, il provvedimento, nella rubrica dell'articolo 5, recante delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato in favore delle imprese avviate ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento, non fa riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in difformità rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, sia valutata l'opportunità di sopprimere l'inciso che dichiara gli aiuti di cui al testo «compatibili» con l'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto che la suddetta verifica compete alla Commissione europea;

all'articolo 12, comma 1 – che reca una disposizione formulata in termini di norma di interpretazione autentica della delega di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, prevedendo che l'esercizio della delega medesima debba intendersi «*riferito, in quanto compatibile, anche ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*» – sia riformulata la disposizione in questione, che incide sull'ambito di applicazione della disciplina delegata, in termini di novella alla norma di delega, anche in considerazione del fatto che la stessa rubrica dell'articolo 12 fa riferimento al conferimento di una nuova delega;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 7, che stabilisce che i contratti di apprendistato previsti dallo stesso comma possano essere stipulati anche in deroga «*ai limiti di età previsti dalla normativa vigente*», si dovrebbe valutare l'opportunità di specificare a quali tipologie di contratti di apprendistato previste dal decreto legislativo n. 167 del 2011 ci si intenda riferire, anche in considerazione del fatto che, per ognuna di esse, sono previsti diversi limiti di età;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4 – che prevede agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che, al ricorrere di determinate circostanze, procedano all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato – si dovrebbe coordinare la disciplina in questione con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 70 del 2011, vertente su materia analoga;

all'articolo 9, comma 1, primo periodo, si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere il riferimento alla conformità della normativa introdotta con la normativa europea, che forma oggetto di verifica da parte della Commissione europea;

si dovrebbe valutare la congruità delle disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *d)*, che modificano, rispettivamente, il comma 2, secondo periodo, e il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, in materia di deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile per il periodo d'imposta 2008, in relazione al principio affermato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che dispone che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo;

per quanto detto in premessa, all'articolo 11, comma 1, si dovrebbero riformulare: la lettera *a*), in termini di novella all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la lettera *c*), in termini di novella all'articolo 6, commi 8 e 9 e all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e la lettera *e*), in termini di novella all'articolo 106, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 7, si dovrebbe sostituire il riferimento all'articolo 47 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con un più corretto riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo n. 167 del 2011;

all'articolo 4, comma 6, lettera *a*), che si riferisce ai lavoratori che «*siano in procinto di perdere l'impiego precedente*» e all'articolo 10, comma 3, che, al fine di calcolare il numero massimo degli addetti complessivamente occupati nelle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo, equipara gli addetti occupati a quelli comunque «*impegnati nelle imprese*», si dovrebbe chiarire la portata normativa delle suddette locuzioni;

all'articolo 7, comma 3, che prevede che «*la quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione*», si dovrebbe valutare l'opportunità di verificare se i due criteri di proporzionalità ivi indicati possano effettivamente coesistere, o se non potrebbe essere utile ripartire le voci in modo autonomo;

all'articolo 7, comma 7, laddove prevede che la ripartizione del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile rifinanziato dal comma 4 del medesimo articolo, avvenga, tra l'altro, «*in accordo con le*

organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria», si dovrebbe chiarire la portata normativa della disposizione in questione, precisando, in particolare, quale sia la categoria di riferimento, nonché il significato tecnico-giuridico dell'«*accordo*» previsto;

all'articolo 8, comma 1, che dispone che: «*Per il biennio 2011-2012 i titolari e i soci delle imprese (...) per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni*», si dovrebbe valutare l'opportunità di:

a) chiarire come si coordinino il riferimento al biennio 2011-2012 con il riferimento al primo triennio di attività;

b) chiarire come si coordini la disposizione del comma 1 con quella recata dal comma 3, che fa riferimento al rispetto, senza limiti di tempo, dei commi 1 e 2 del citato articolo 21;

c) valutare la congruità di una limitazione temporale dell'osservanza di disposizioni legislative (peraltro attinenti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) al primo triennio di attività delle imprese;

all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, che prevede che nei confronti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 non trovi applicazione l'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovrebbe essere verificata la congruità del richiamo normativo ivi contenuto, tenuto conto che la norma richiamata risulta applicabile, come previsto dal suo comma 3, ai soli comuni o loro consorzi e alle comunità montane;

all'articolo 10, comma 2, che individua le forme societarie cui è consentito di beneficiare delle agevolazioni previste dal provvedimento e prevede che tra di esse rientri la società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile, al fine di coordinare la suddetta disposizione con quella recata dal comma 3 del medesimo

articolo 10, che stabilisce che il numero massimo degli addetti delle società beneficiarie non possa essere superiore a cinque, si dovrebbe precisare che il riferimento è al secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, in quanto il numero dei soci richiesti per la costituzione delle società cooperative di cui all'articolo 2522, primo comma, del codice civile è pari a nove;

all'articolo 12, comma 1, laddove qualifica i soggetti che abbiano stipulato contratti di lavoro a progetto e lavoro occasionale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come « *lavoratori autonomi economicamente dipendenti* », si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere l'anzidetta locuzione, che appare priva di una puntuale definizione legislativa e, quindi di qualsiasi portata normativa;

per quanto detto in premessa, all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), si dovrebbe sostituire il rinvio all'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, con un più corretto rinvio all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004.

Lino DUILIO, pur concordando, in termini generali, con la proposta di parere formulata dalla relatrice, esprime talune perplessità con riferimento ad uno specifico aspetto. Non comprende, infatti, quali siano state le ragioni che hanno indotto la relatrice a differenziare, nella parte dispositiva del parere, le questioni sottese alla formulazione dell'articolo 1, comma 2, rispetto a quelle connesse all'articolo 9, comma 1, tenuto conto che entrambe le disposizioni contengono un riferimento alla compatibilità con l'ordinamento europeo. La diversa formulazione dell'articolo 1, comma 2, rispetto a quella dell'articolo 9, comma 1, essendo la prima disposizione volta a dichiarare la propria compatibilità con la normativa europea e, la seconda, a darla per scontata, non giustifica infatti, a suo avviso, la scelta di censurare la prima con una condizione e la seconda con un'osservazione.

Sotto altro profilo, invece, ritiene assai condivisibile l'osservazione formulata con riferimento all'articolo 12, comma 1, nella parte in cui qualifica i soggetti che abbiano stipulato contratti di lavoro a progetto e lavoro occasionale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come « *lavoratori autonomi economicamente dipendenti* ». A suo avviso, infatti, presunte esigenze di chiarezza nella formulazione dei testi normativi, non dovrebbero indurre a introdurre definizioni ulteriori rispetto a quelle già contenute negli atti normativi e, in questo caso, nell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Carolina LUSSANA, *presidente*, replicando all'obiezione formulata dall'onorevole Duilio in relazione al diverso trattamento riservato nella parte dispositiva del parere alla disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, censurata con una condizione, rispetto a quella di cui all'articolo 9, comma 1, oggetto solamente di un'osservazione, precisa come, a suo avviso, mentre la prima norma, in termini prescrittivi, dichiara la propria compatibilità con l'ordinamento europeo, la seconda si limita a richiamare tale conformità, affidando tuttavia tale valutazione all'interprete. Ritiene quindi pienamente condivisibile che la prima disposizione formi oggetto di una condizione, mentre la seconda di un'osservazione.

Roberto ZACCARIA con riferimento al rilievo formulato dall'onorevole Duilio, osserva che, mentre l'articolo 1, comma 2, contiene una vera e propria auto assunzione da parte del legislatore della competenza a dichiarare la compatibilità con l'ordinamento europeo – la quale evidentemente non gli compete – l'articolo 9, comma 1, si limita a precisare che normativa è introdotta in ossequio all'ordinamento europeo: si tratta pertanto più di un fatto di estetica normativa, in questo caso inutile, piuttosto che di un'autoqualificazione della norma come compatibile

con il diritto europeo. Ritiene pertanto che la proposta di parere formulata dal relatore sia pienamente condivisibile.

Beatrice LORENZIN, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, con riferimento alla locuzione « *lavoratori autonomi economicamente dipendenti* » contenuta all'articolo 12, comma 1, del provvedimento, ritiene che tale formulazione rispondeva all'intenzione delle Com-

missioni di merito di riferire le disposizioni in questione ad una specifica categoria di lavoratori autonomi, e cioè a coloro che abbiano un rapporto di collaborazione pur essendo titolari di partita IVA.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	12
---	----

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 9 novembre 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 15.40, ha avviato l'istruttoria sulle cariche, ricoperte da deputati, di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare; ha avviato, altresì, l'istruttoria su ulteriori cariche ricoperte da deputati.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Esame testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani 13

SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) . 13

ALLEGATO (*Nuovo testo base adottato dalle Commissioni*) 15

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 novembre 2011.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Esame testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.25 alle 12.15, dalle 13.05 alle 13.55 e dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.05.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato dei progetti di legge all'esame delle Commissioni e propone alle Commissioni l'adozione del medesimo come nuovo testo base (*vedi allegato*).

Le Commissioni concordano.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo a titolo personale, ribadisce le perplessità da lui già manifestate in occasione

della discussione di carattere generale in merito all'opportunità di introdurre nella Costituzione un principio come quello del pareggio di bilancio. Comprende che la situazione internazionale probabilmente impone questo passo, ma resta poco convinto della scelta che il Parlamento si accinge a fare.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur sottolineando che sarebbe stato necessario un ulteriore approfondimento sul tema dei controlli e, in particolare, sulla costituzione di una autorità indipendente in materia di bilancio, ritiene che tali questioni potranno essere oggetto di specifiche proposte emendative da presentare nel corso dell'esame in Assemblea. Dichiarò, comunque, il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che ha testimoniato come l'agenda del dibattito politico non possa non essere condizionata dall'andamento dei mercati finanziari, ed auspica che l'esame in sede referente possa concludersi in tempi ristrettissimi, in modo da consentire l'immediato avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Mario BACCINI (PdL), con riferimento alla scelta di prefigurare un'impugnativa in via principale della Corte dei conti alla Corte costituzionale per eventuali violazioni del nuovo articolo 81 della Costitu-

zione, osserva che essa rappresenterebbe un notevole aggravamento e andrebbe contro la necessità di semplificazione più volte sostenuta negli ultimi anni. Ritiene che tale scelta potrebbe anche ledere la sovranità parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa. Si riserva comunque di riproporre la questione in Assemblea attraverso apposite proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, chiede ai rappresentanti dei gruppi se acconsentano alla rinuncia dei termini per la presentazione delle proposte emendative al fine di consentire l'approvazione del testo all'esame delle Commissioni entro la giornata di domani, così da permetterne la calendarizzazione in Assemblea nei tempi già previsti dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni II, VI e XIV, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del parere di loro competenza.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani.

NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLE COMMISSIONI**ART. 1.**

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 81. – Lo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

L'equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Non è consentito il ricorso all'indebitamento se non al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, è autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a garantire, ove necessario, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*).

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per

periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio e i principi e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ».

ART. 2.

1. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La legge costituzionale di cui all'articolo 137 stabilisce le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81 ».

ART. 3.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *t*) stabilizzazione del ciclo economico, armonizzazione dei bilanci pubblici; »;

b) al terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « armonizzazione dei bilanci pubblici e ».

ART. 4.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione »;

b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio dei bilanci »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, stabilisce, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità sulla base delle quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni ».

ART. 5.

1. Entro il 30 giugno 2013, le Camere approvano la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo Abele onlus e di esperti in materia socio-assistenziale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale »

17

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 novembre 2011.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Abele onlus e di esperti in materia socio-assistenziale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. Testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

Testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta de 26 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative riferite al testo unificato in oggetto e che sono stati presentati da parte dei relatori gli emendamenti 4.100, 4.200, 9.100, 9.200, 10.100, 14.100 e 15.100. Propone, quindi, che sugli emendamenti dei relatori

il termine di presentazione dei subemendamenti sia fissato alle ore 14 di domani.

Le Commissioni concordano.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, ricorda che, nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite IX e X, dello scorso 26 ottobre, si era convenuto di verificare la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura finanziaria del testo unificato in esame – anziché le maggiori entrate derivanti dal contributo istituito sulla vendita di bottiglie di materiale plastico – le risorse del Fondo Kyoto di cui all'articolo 1, commi 1110-1113, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). In proposito, rammenta che il citato Fondo è finalizzato all'erogazione a soggetti pubblici o privati di finanziamenti al tasso agevolato dello 0,50 per cento per una durata non superiore a 6 anni o a 15 anni, nel caso di finanziamenti erogati a regioni, enti locali o altri enti pubblici. Sottolinea che il fondo, destinato prevalentemente al

finanziamento di iniziative imprenditoriali volte alla riduzione delle emissioni inquinanti, rientra nella categoria dei fondi di rotazione, ossia di quei fondi che si alimentano non solo a valere sullo stanziamento inizialmente erogato a carico del bilancio dello Stato, ma anche con gli introiti derivanti dai rimborsi dei prestiti che via via vengono erogati. Fa presente che, sulla base di questi elementi, è emerso che il Fondo Kyoto non può essere utilizzato per la copertura del provvedimento in esame, sia perché le sue risorse sono state tutte erogate per la concessione dei citati finanziamenti, sia perché, anche in presenza di future disponibilità finanziarie, il fondo potrebbe essere utilizzato esclusivamente per la concessione di prestiti e non per l'erogazione di contributi a fondo perduto, come invece richiede il provvedimento in esame. È evidente, infatti, che l'erogazione di contributi a fondo perduto, non consentendo il successivo rientro delle risorse nel fondo, ne renderebbe impossibile il funzionamento. Alla luce di successivi approfondimenti svolti, invece, ritiene percorribile la soluzione proposta dal-

l'emendamento Iapicca 17.6 che prevede alla copertura degli oneri derivanti dal testo unificato, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si sottolinea che tale copertura, che risulta formalmente coerente con la vigente disciplina contabile, dovrà ovviamente essere esaminata dalla Commissione Bilancio, anche sotto il profilo sostanziale, ossia delle risorse effettivamente disponibili. Ricorda, infatti, che la Commissione Bilancio, sulla base di un'apposita istruttoria tecnica sottoporrà a verifica gli oneri indicati nel testo del provvedimento, potendo giungere anche ad una loro ridefinizione, sia in aumento che in diminuzione. Tenuto conto degli oneri così quantificati, la Commissione Bilancio, conseguentemente, valuterà la congruità della predetta copertura.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

ALLEGATO

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (Testo Unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: La realizzazione con le seguenti: Gli incentivi per lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici e la contestuale realizzazione e *sostituire le parole:* è obiettivo prioritario e urgente con le seguenti: sono obiettivi prioritari e urgenti.

1. 4. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: energia elettrica *aggiungere le seguenti:* metano, biometano e GPL.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 2, dopo le parole: del 28 aprile 2010 *aggiungere le seguenti:* , oltre che fondamentali per raggiungere i target di energie rinnovabili nel settore dei trasporti previsti dalla Direttiva 2009/28/CE.;

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 5, dopo le parole: a promuovere e a facilitare *aggiungere le seguenti:* , tra l'altro,.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 6, sostituire le parole: a servizio dei veicoli, *fino alla fine del comma con:* e di rifornimento a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica e

a metano i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi; nel caso dei veicoli elettrici sono comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) la riduzione dei tempi di ammortamento dei veicoli alimentati a metano e biometano, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati al rifornimento degli stessi, acquistati da società;

b-ter) l'esclusione dal pagamento di tasse specifiche sull'elettricità fornita agli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di biometano.

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 5, dopo le parole: dei veicoli alimentati ad energia *aggiungere le seguenti:* e di ricariche domestiche di metano per l'autotrazione.

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 6, dopo le parole: lo sviluppo della mobilità *aggiungere la seguente:* sostenibile;

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, ai comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per l'acquisto di veicoli alimentati a metano e a biometano;

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, ai comma 7, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: e per l'alimentazione elettrica di impianti di produzione e rifornimento di metano e biometano;

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) di contributi per la realizzazione, lungo la rete stradale e autostradale di impianti che consentono ai veicoli a metano e biometano di riapprovvigionarsi;

d-ter) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di veicoli alimentati con GPL o metano;

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 8, lettera a), dopo le parole: accessi alla mobilità aggiungere la seguente: sostenibile;

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) premialità a favore di chi acquista un veicolo alimentato con GPL o metano con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 120gr/km, nel rispetto dei seguenti importi massimi:

1) per l'anno 2011: fino a euro 2.000;

2) per l'anno 2012: fino a euro 2.000;

3) per l'anno 2013: fino a euro 1.500;

4) per l'anno 2014: fino a euro 1.500;

5) per l'anno 2015: fino a euro 1.000;

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I contributi di cui al comma 8, lettera b-bis), sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 200.000.000 per l'anno 2011, euro 200.000.000 per

l'anno 2012, euro 150.000.000 per l'anno 2013, euro 150.000.000 per l'anno 2014 e euro 100.000.000 per l'anno 2015.

Conseguentemente all'articolo 17, sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di euro 260.000.000 per l'anno 2011, euro 260.000.000 per l'anno 2012, euro 210.000.000 per l'anno 2013, euro 210.000.000 per l'anno 2014 e euro 160.000.000 per l'anno 2015.

Conseguentemente al medesimo articolo 17, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 307.313.725 per l'anno 2011, euro 353.184.839 per l'anno 2012, euro 222.692.422 per l'anno 2013, euro 246.588.085 per l'anno 2014, euro 296.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente

ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

1. 1. Velo.

Al comma 1, dopo la parola: regionali sono aggiunte le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di loro competenza, inserire le seguenti: nonché le linee guida a cui devono attenersi gli enti locali per i provvedimenti di propria competenza,.

*** 1. 2. Abrignani.**

Al comma 1, dopo la parola: regionali inserire le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di loro competenza, inserire le seguenti: nonché le linee guida a cui devono attenersi gli enti locali per i provvedimenti di propria competenza,.

*** 1. 3. Colaninno, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. È altresì obiettivo prioritario assicurare un'adeguata azione di incentivazione per lo sviluppo dei mercati dei veicoli elettrici, contestuale alla realizzazione della rete di ricarica.

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: e 3, con le seguenti: , 3 e 3-bis.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi dagli enti locali esclusivamente per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Categorie di veicoli).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle seguenti categorie di veicoli elettrici muniti di batteria a trazione ricaricabile dalla rete elettrica mediante caricabatteria di bordo o di terra:

a) ciclomotori classificati L1e ed L2e, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria;

b) motocicli, tricicli e quadricicli classificati L3e, L5e, L6e, L7e, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera a) e b), del D.M. 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria;

c) autovetture della categoria M1, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, alimentate ad energia elettrica con sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria;

d) veicoli per trasporto merci della categoria N1, ai sensi dell'articolo 47 comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, alimentati ad energia elettrica con

sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria.

1. 5. Garofalo, Ghiglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali infrastrutture si distinguono in:

a) infrastrutture di ricarica privata funzionali alla ricarica di veicoli elettrici in luoghi privati;

b) infrastrutture di ricarica pubblica, funzionali alla ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico a libera disposizione degli utenti;

c) infrastrutture di ricarica privata realizzate in aree e luoghi aperti al pubblico.

*** 1. 6.** Abrignani.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali infrastrutture si distinguono in:

a) infrastrutture di ricarica privata funzionali alla ricarica di veicoli elettrici in luoghi privati;

b) infrastrutture di ricarica pubblica, funzionali alla ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico a libera disposizione degli utenti;

c) infrastrutture di ricarica privata realizzate in aree e luoghi aperti al pubblico.

*** 1. 7.** Fadda, Colaninno, Froner, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della presente legge, per veicoli alimentati ad energia elettrica si intendono i veicoli nei quali le batterie possono essere ricaricate dalla rete o da un motore termico, che può partecipare o

meno alla trazione, purché abbiano la capacità di circolare autonomamente nella sola modalità elettrica.

**** 1. 8.** Biasotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della presente legge, per veicoli alimentati ad energia elettrica si intendono i veicoli nei quali le batterie possono essere ricaricate dalla rete o da un motore termico, che può partecipare o meno alla trazione, purché abbiano la capacità di circolare autonomamente nella sola modalità elettrica.

**** 1. 9.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della presente legge, per veicoli alimentati ad energia elettrica si intendono i veicoli nei quali le batterie possono essere ricaricate dalla rete o da un motore termico, che può partecipare o meno alla trazione, purché abbiano la capacità di circolare autonomamente nella sola modalità elettrica.

**** 1. 10.** Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon.

ART. 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la stipula di un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata a:

a) assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul ter-

ritorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

b) armonizzare l'entità degli incentivi d'iniziativa regionale per l'acquisto dei veicoli di cui alla presente legge con quelli di carattere nazionale;

c) prevedere l'esclusione dei veicoli di cui alla presente legge dai blocchi anche temporanei della circolazione, agevolazioni per la sosta e il parcheggio anche con sconti sulle tariffe o gratuità dei servizi;

d) definire un contrassegno distintivo da applicare sui veicoli che soddisfano i requisiti di cui alla presente legge, ai fini della loro identificazione per la sosta e la circolazione nelle aree limitate o riservate.

2. 1. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dell'entità delle eventuali incentivazioni economiche di iniziativa regionale, per quanto non previsto nella presente legge.

2. 2. Garofalo, Ghiglia.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli organismi nazionali di normalizzazione, anche coordinandosi con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere i provvedimenti di propria competenza finalizzati a definire le specifiche tecniche e prestazionali dei dispositivi di interfaccia che i distributori di energia elettrica sono tenuti ad installare in corrispondenza delle in-

frastrutture di ricarica privata finalizzati alla gestione programmata dei rispettivi carichi.

*** 3. 1.** Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli organismi nazionali di normalizzazione, anche coordinandosi con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere i provvedimenti di propria competenza finalizzati a definire le specifiche tecniche e prestazionali dei dispositivi di interfaccia che i distributori di energia elettrica sono tenuti ad installare in corrispondenza delle infrastrutture di ricarica privata finalizzati alla gestione programmata dei rispettivi carichi.

*** 3. 2.** Froner, Fadda, Colaninno, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 4.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo esclusivamente i veicoli elettrici muniti di batteria di trazione alimentata con sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria, appartenenti alle seguenti tipologie:

a) autovetture della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2 lettera *b)* del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) veicoli per trasporto merci delle categorie N1 ed N2 di cui all'articolo 47 comma 2 lettera *c)* del codice della strada;

c) ciclomotori classificati L1e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

d) motocicli, tricicli e quadricicli classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

4. 11. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), al capoverso i-bis, dopo le parole: importazione dei veicoli, inserire le seguenti: a motore, di categoria M1, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. 100. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: , alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, con le seguenti: elettrici muniti di batteria di trazione ricaricabile dalla rete elettrica mediante caricabatteria di bordo o di terra.

4. 5. Garofalo, Ghiglia.

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: negli spazi di sosta pubblici o privati, aggiungere le seguenti: subordinati all'attuazione di misure di regolamentazione locale della mobilità tali da favorire la circolazione, la sosta, il parcheggio e le

attività di carico e scarico dei veicoli di cui alla presente legge;

4. 12. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

*** 4. 1.** Abrignani.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

*** 4. 13.** Marchioni, Froner, Fadda, Colaninno, Lulli, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

*** 4. 200.** Abrignani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di veicoli alimentati con GPL o metano;

b) al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) premialità a favore di chi acquista un veicolo alimentato con GPL o metano con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 120gr/km, nel rispetto dei seguenti importi massimi:

1) per l'anno 2011: fino a euro 2.000;

2) per l'anno 2012: fino a euro 2.000;

3) per l'anno 2013: fino a euro 1.500;

4) per l'anno 2014: fino a euro 1.500;

5) per l'anno 2015: fino a euro 1.000;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I contributi di cui al comma 8, lettera b-bis, sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 200.000.000 per l'anno 2011, euro 200.000.000 per l'anno 2012, euro 150.000.000 per l'anno 2013, euro 150.000.000 per l'anno 2014 e euro 100.000.000 per l'anno 2015.

Conseguentemente all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di euro 260.000.000 per l'anno 2011, euro 260.000.000 per l'anno 2012, euro 210.000.000 per l'anno 2013, euro 210.000.000 per l'anno 2014 e euro 160.000.000 per l'anno 2015.

e) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 307.313.725 per l'anno 2011, euro 353.184.839 per l'anno 2012, euro 222.692.422 per l'anno 2013, euro 246.588.085 per l'anno 2014, euro 296.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

* 4. 8. Vignali.

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di veicoli alimentati con GPL o metano;

b) al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) premialità a favore di chi acquista un veicolo alimentato con GPL o metano con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 120gr/km, nel rispetto dei seguenti importi massimi:

1) per l'anno 2011: fino a euro 2.000;

2) per l'anno 2012: fino a euro 2.000;

3) per l'anno 2013: fino a euro 1.500;

4) per l'anno 2014: fino a euro 1.500;

5) per l'anno 2015: fino a euro 1.000;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I contributi di cui al comma 8, lettera *b-bis*, sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 200.000.000 per l'anno 2011, euro 200.000.000 per l'anno 2012, euro 150.000.000 per l'anno 2013, euro 150.000.000 per l'anno 2014 e euro 100.000.000 per l'anno 2015.

Conseguentemente all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di euro 260.000.000 per l'anno 2011, euro 260.000.000 per l'anno 2012, euro 210.000.000 per l'anno 2013, euro 210.000.000 per l'anno 2014 e euro 160.000.000 per l'anno 2015.

e) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 307.313.725 per l'anno 2011, euro 353.184.839 per l'anno 2012, euro 222.692.422 per l'anno 2013, euro 246.588.085 per l'anno 2014, euro 296.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito

internet dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

* **4. 9.** Raisi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di veicoli alimentati con GPL o metano;

b) al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) premialità a favore di chi acquista un veicolo alimentato con GPL o metano con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 120gr/km, nel rispetto dei seguenti importi massimi:

1) per l'anno 2011: fino a euro 2.000;

2) per l'anno 2012: fino a euro 2.000;

3) per l'anno 2013: fino a euro 1.500;

4) per l'anno 2014: fino a euro 1.500;

5) per l'anno 2015: fino a euro 1.000;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I contributi di cui al comma 8, lettera *b-bis*, sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 200.000.000 per l'anno 2011, euro 200.000.000 per

l'anno 2012, euro 150.000.000 per l'anno 2013, euro 150.000.000 per l'anno 2014 e euro 100.000.000 per l'anno 2015.

Conseguentemente all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di euro 260.000.000 per l'anno 2011, euro 260.000.000 per l'anno 2012, euro 210.000.000 per l'anno 2013, euro 210.000.000 per l'anno 2014 e euro 160.000.000 per l'anno 2015.

e) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 307.313.725 per l'anno 2011, euro 353.184.839 per l'anno 2012, euro 222.692.422 per l'anno 2013, euro 246.588.085 per l'anno 2014, euro 296.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

* **4. 10.** Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere *a)* ed *e)* hanno validità per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, e per il noleggio di veicoli nuovi.

4. 2. Vignali.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi a fondo perduto:

1) per gli autoveicoli delle categorie di omologazione M1 ed N1, fino ad euro 5.000, per gli anni 2011 e 2012, fino ad euro 4.000 per l'anno 2013, fino ad euro 3.000 per l'anno 2014 e fino ad euro 2.000 per l'anno 2015;

2) per i motocicli e tricicli delle categorie di omologazione L3e ed L5e, fino al 20 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui al punto precedente;

3) per i quadricicli delle categorie di omologazione L6e ed L7e, fino al 30 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui al punto 1);

4) per i ciclomotori delle categorie di omologazione L1e ed L2e, fino al 10 per cento del contributo erogato per i veicoli di cui al punto 1);

5) euro 150 per le spese di infrastrutturazione per gli anni dal 2011 al 2015.

4. 3. Garofalo, Ghiglia.

Al comma 8, lettera a):

dopo le parole: i seguenti importi aggiungere le seguenti: da riferirsi, relativamente alle spese di infrastrutturazione, per punto indipendente di ricarica di infrastrutture di ricarica privata o di ricarica privata in aree e luoghi aperti al pubblico.

dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

6) per le infrastrutture di ricarica pubblica è previsto un contributo indifferenziato di euro 1000 per punto indipendente di ricarica.

Conseguentemente è soppressa la lettera b) del medesimo comma 8.

4. 4. Abrignani.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: i seguenti importi inserire le seguenti: da riferirsi, relativamente alle spese di infrastrutturazione, per punto indipendente di ricarica di infrastrutture di ricarica privata o di ricarica privata in aree e luoghi aperti al pubblico.

4. 14. Martella, Marchioni, Froner, Fadda, Colaninno, Lulli, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a) sostituire i numeri da 1 a 5 con i seguenti:

1) fino a euro 5.000 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 4.000 nell'anno 2014, fino a euro 3.000 nell'anno 2015 e fino a euro 2.000 nell'anno 2016, per l'acquisto di un veicolo alimentato a energia elettrica e omologato nelle categorie M1 ed N1;

2) fino a euro 10.000 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 8.000 nell'anno 2014, fino ad euro 6.000 nell'anno 2015 e fino ad euro 4.000 nell'anno 2016, per

l'acquisto di un veicolo alimentato a energia elettrica e omologato nella categoria N2;

3) fino a euro 500 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 400 nell'anno 2014; fino a euro 300 nell'anno 2015 e fino a euro 200 nell'anno 2016, per l'acquisto di ciclomotori alimentati a energia elettrica e omologati nella categoria L1e;

4) fino a euro 1.000 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 800 nell'anno 2014, fino ad euro 600 nell'anno 2015 e fino ad euro 400 nell'anno 2016 per l'acquisto di motocicli e tricicli alimentati a energia elettrica e omologati nelle categorie L3e e L5e;

5) fino a euro 1.500 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 1.200 nell'anno 2014, fino a euro 900 nell'anno 2015 e fino a euro 600 nell'anno 2016, per l'acquisto di quadricicli alimentati a energia elettrica e omologati nelle categorie L6e ed L7e;

6) l'entità dei contributi di cui alle precedenti lettere è aumentata del 20 per cento nel caso di veicoli a zero emissioni;

7) fino a euro 150 per spese di infrastrutturazione per i veicoli di cui ai numeri da 1 a 5 dal 1° al 5° anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo o di acquisto del veicolo usato;

8) gli incentivi di cui ai numeri da 1 a 7 sono erogati anche alle società di noleggio a lungo termine e alle società di leasing che trasferiscono interamente il beneficio agli utilizzatori finali, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma;

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I contributi di cui al comma 8, lettera a), sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 34.627.450 per l'anno 2012, euro 45.015.685 per l'anno 2013, euro 35.112.234 per l'anno 2014,

euro 30.430.603 per l'anno 2015, euro 19.779.892 per l'anno 2016 ed euro 15.000.000 per l'anno 2017.

4. 16. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 8, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) per le infrastrutture di ricarica pubblica è previsto un contributo indifferenziato di euro 1000 per punto indipendente di ricarica.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

4. 15. Mastromauro, Martella, Marchioni, Froner, Fadda, Colaninno, Lulli, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse le società di noleggio di lungo termine e le società di leasing finanziario, con il vincolo di trasferire integralmente tale beneficio agli utilizzatori finali.

4. 6. Garofalo, Ghiglia.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. I decreti di cui al comma 8 possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 8:

a) in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati;

b) in percentuale non superiore al 30 per cento del totale all'acquisto di veicoli per trasporto merci delle categorie N1 ed N2 di cui all'articolo 47 comma 2 lettera

c) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

4. 17. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Con lo scopo di diffondere l'utilizzo di veicoli elettrici e ibridi per il trasporto collettivo, quali bus e minibus, la quota non inferiore al 5 per cento dei contributi assegnati alle regioni per il trasporto pubblico, prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 194, destinata a finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, è elevata al 10 per cento.

4. 18. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Con il decreto ministeriale indicato al comma 8 possono stabilirsi riduzioni sino al 50 per cento per i contributi di cui al comma 7, a valere per i veicoli riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, 3 e 4 della direttiva 2007/46/CE.

4. 7. Vignali.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il Ministro dello sviluppo economico stipula accordi con le compagnie di assicurazione finalizzati alla riduzione delle tariffe assicurative applicabili ai veicoli di cui alla presente legge.

4. 19. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti o rottamati).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione o rottamati delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i componenti elettrici devono corrispondere, ove di pertinenza, alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante prima della trasformazione;

c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificato da apposita relazione, redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione certifica, in particolare, il rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione;

d) i collaudi di installazione devono essere svolti da un tecnico in possesso di

laurea in ingegneria e di master di primo livello nel settore dell'omologazione delle automobili, o di comprovata esperienza nel settore della mobilità elettrica;

e) un veicolo in circolazione o rottamato trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente articolo può accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4 comma 8 lettera a) e ad altre specifiche agevolazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria, volte a sostenere la riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti o rottamati.

2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, sono obbligatorie la visita e la prova presso uno dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, che attesta l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera c) dello stesso comma e lo svolgimento delle relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione sono recepite dall'autorità competente attraverso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione, che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 euro a 1.485 euro. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

4. **01.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, lettere da *d*) a *h*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, conformemente alle seguenti indicazioni:

a) prevedere un incentivo all'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili per un periodo di almeno 5 anni;

b) l'incentivo di cui al precedente alinea deve essere compatibile con i principi concorrenziali relativi al settore elettrico;

c) con riferimento alle infrastrutture di ricarica privata ed alle infrastrutture di ricarica pubblica, rispettivamente il distributore e il gestore devono assicurare l'accesso a qualunque venditore ne faccia richiesta, prevedendo procedure trasparenti e non discriminatorie;

d) per le infrastrutture di ricarica private e per quelle di ricarica pubblica le politiche di comunicazione e di marchio del distributore o del gestore della infrastruttura di energia elettrica non devono creare confusione in relazione alla società di vendita dell'energia elettrica;

e) ove il distributore di energia elettrica svolga anche la funzione di gestore dell'infrastruttura di ricarica pubblica, tale attività è svolta in condizioni di separazione funzionale da tutte le altre attività dell'impresa verticalmente integrata e, comunque, in condizioni di separazione contabile;

f) assicurare la minimizzazione dei costi del servizio di misura.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indi-

cato all'articolo 2, comma 12, lettera *n*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 12 ».

* 5. 1. Abrignani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettere da *d*) a *h*), della legge 14 novembre 1995, n. 481 conformemente alle seguenti indicazioni:

a) prevedere un incentivo all'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili per un periodo di almeno 5 anni;

b) l'incentivo di cui al precedente alinea deve essere compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;

c) con riferimento alle infrastrutture di ricarica privata e delle infrastrutture di ricarica pubblica, rispettivamente il distributore e il gestore devono assicurare l'accesso a qualunque venditore ne faccia richiesta, prevedendo procedure trasparenti e non discriminatorie;

d) per le infrastrutture di ricarica private e per quelle di ricarica pubblica le politiche di comunicazione e di marchio del distributore o del gestore della infrastruttura di energia elettrica non devono creare confusione in relazione alla società di vendita dell'energia elettrica;

e) ove il distributore di energia elettrica svolga anche la funzione di gestore

della infrastruttura di ricarica pubblica, tale attività è svolta in condizioni di separazione funzionale da tutte le altre attività dell'impresa verticalmente integrata e, comunque, in condizioni di separazione contabile;

f) assicurare la minimizzazione dei costi del servizio di misura.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

* **5. 2.** Portas, Peluffo, Mastromauro, Martella, Marchioni, Froner, Fadda, Colaninno, Lulli, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole da: uno standard minimo fino alla fine del comma con le seguenti: una dotazione d'impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica non inferiore a quella fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. 1. Vignali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le leggi regionali prevedono altresì che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati, entro una data certa non successiva ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la previsione di una dotazione d'impianti di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica di uso collettivo non inferiore a quella fissata con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento;

b) a corredo delle attività commerciali già in esercizio costituenti grandi e medie strutture di vendita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

c) a corredo delle novità ricreative, ludiche, sportive, espositive ed assimilabili, siano esse esistenti o di nuova realizzazione, per le quali siano previsti in sede di legge o regolamento obblighi di reperire una dotazione di spazi a parcheggio eccedente il 50 per cento della superficie lorda adibita alle attività stesse. »

8. 2. Vignali.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **9. 1.** Agrignani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **9. 2.** Peluffo, Mastromauro, Martella, Marchioni, Froner, Fadda, Colaninno, Lulli, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5, dopo le parole: a traffico limitato, inserire le seguenti: e nelle corsie preferenziali.

9. 100. I Relatori.

Al comma 5, sostituire le parole: della circolazione con le seguenti: della circolazione; individuano, altresì, opportune agevolazioni per la sosta e per il parcheggio per i veicoli elettrici ».

9. 3. Garofalo, Ghiglia.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: e dal pagamento della sosta su strada.

9. 200. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis): incentivi per la ricerca sulle batterie ricaricabili.

10. 100. I Relatori.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con metano, energia elettrica, idrogeno o con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché ai concessionari delle stazioni di rifornimento dei predetti carburanti alternativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, nei limiti di quanto previsto dal comma 2, finalizzati al sostegno:

a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:

1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);

2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);

3) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali il metano e l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4).

4) di prototipi di veicoli alimentati da metano, energia elettrica o idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 4) della lettera *a*);

c) dell'installazione di distributori di metano, di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale,

d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 4) della lettera *a*) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

2. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica». Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.

3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per

quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.

11. 01. Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Cambursano.

ART. 12

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico di flotte aziendali e del parco mezzi di trasporto pubblico, anche in deroga all'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194.

12. 1. Vignali.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) I criteri, tempi e modalità di programmazione del rinnovo del parco autoveicoli dello Stato e di tutti gli enti di rilievo pubblico, assicurando comunque che dall'entrata in vigore della presente legge, si provveda all'acquisto o alla locazione di una percentuale almeno pari al 60 per cento di veicoli a ridotto impatto ambientale, e riconoscendo al perseguimento e raggiungimento di detto obiettivo le agevolazioni e contributi economici di cui all'articolo 4 della presente legge, da regolarsi in dettaglio come da comma 4 dell'articolo medesimo. Le stesse agevolazioni e contributi sono riconosciuti ai settori privati che perseguano e raggiungano i medesimi obiettivi di rinnovamento del parco autoveicoli previa adesione al programma fissato per il settore pubblico.

12. 2. Vignali.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) I criteri, tempi e modalità di programmazione del rinnovo del parco autoveicoli dello Stato e di tutti gli enti di rilievo pubblico, assicurando comunque che, dall'entrata in vigore della presente legge, si provveda all'acquisto o alla locazione di una percentuale almeno pari al 20 per cento di veicoli alimentati ad energia elettrica, e riconoscendo al perseguimento e raggiungimento di detto obiettivo le agevolazioni e contributi economici di cui all'articolo 4 della presente legge, da regolarsi in dettaglio come da comma 4 dell'articolo medesimo. Le stesse agevolazioni e contributi sono riconosciuti ai settori privati che perseguano e raggiungano i medesimi obiettivi di rinnovamento del parco autoveicoli previa adesione al programma fissato per il settore pubblico.

12. 3. Vignali.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale).

1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e a sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotra-

zione o di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti metano o prive di colonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.

4. I contributi si applicano ai costi relativi ai macchinari e alle attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, ad esclusione dei costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le modalità operative e i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio di cui al presente articolo è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o di gas di petrolio liquefatto o di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al medesimo comma.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 60 milioni di euro annui, si provvede per ciascun anno del triennio 2012, 2013 e 2014

parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 9.

9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

alla lettera c) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

alla lettera d) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9,5 per cento »;

alla lettera e) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 8,5 per cento ».

12. 01. Cimadoro, Monai, Piffari, Monai.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro 12 mesi.

14. 100. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole da: le disposizioni di cui fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico, sentito i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a modulare i benefici previsti dalla presente legge, anche a favore di differenti soluzioni tecnologiche, assicurando, in ogni caso, che le risorse stanziare dall'articolo 17 siano destinate in misura non inferiore all'80 per cento ai veicoli alimentati ad energia elettrica.

2. Ai fini della completa realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, la legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e

successive modificazioni, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, può stanziare ulteriori risorse rispetto a quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17, prevedendone la successiva ripartizione nella stessa proporzione e con le medesime modalità indicate al comma 1.

15. 100. I Relatori.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Ulteriori interventi e agevolazioni per favorire la mobilità sostenibile).

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, al Fondo per la mobilità sostenibile di cui al comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

2. Al fine di favorire gli investimenti ad alta valenza ambientale nel settore dei trasporti pubblici locali, a titolo di contributo statale sono stanziati risorse pari a 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014 per l'acquisto di autobus pubblici a emissioni zero quali i mezzi a idrogeno ed elettrici finalizzati al trasporto collettivo urbano.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le priorità, le modalità, i criteri di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del contributo di cui al comma 1.

4. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

« *i-novies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « c), e), f), *i-quinquies*) e *i-sexies*) » sono sostituite dalle seguenti: « c), e), f), *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-novies*) ».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari, complessivamente a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante quanto stabilito dal successivo comma 7.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'accisa gravante sulle sigarette di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, relative ai tabacchi lavorati, è aumentata in modo tale da assicurare, per le sigarette, un maggior gettito non inferiore a 75 euro per chilogrammo di prodotto, calcolato sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Con il medesimo decreto sono aumentate nella medesima misura le accise sugli altri tabacchi lavo-

rati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

15. 01. Cimadoro, Monai, Piffari, Borghesi.

ART. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*

(Altre disposizioni per la promozione di veicoli a basso impatto ambientale).

1. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione elettrica e ibrida esclusiva o doppia a metano, GPL, e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3 »;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-*bis*: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-*bis* per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato. »;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Per i veicoli di cui al comma 2-*bis* l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione ».

2. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-*bis* è soppresso.

16. 01. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per il rifinanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, al Fondo di cui al comma 1110 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate risorse pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari, complessiva-

mente a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante quanto stabilito dal successivo comma 3.

3. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera *b*) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

alla lettera *c*) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

alla lettera *d*) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera *e*) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento »;

16. 02. Monai, Cimadoro, Piffari, Borghesi.

ART. 17.

Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2011 al 2016.

17. 1. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 107.313.725 per l'anno 2011, euro 153.184.839 per l'anno 2012, euro 172.692.422 per l'anno 2013, euro 196.588.085 per l'anno 2014, euro 196.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro

152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

17. 2. Velo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 107.313.725 per l'anno 2011, euro 153.184.839 per l'anno 2012, euro 172.692.422 per l'anno 2013, euro 196.588.085 per l'anno 2014, euro 196.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

***17. 3.** Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 107.313.725 per l'anno 2011, euro 153.184.839 per l'anno 2012, euro 172.692.422 per l'anno 2013, euro 196.588.085 per l'anno 2014, euro 196.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è effi-

cace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

***17. 4.** Raisi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 107.313.725 per l'anno 2011, euro 153.184.839 per l'anno 2012, euro 172.692.422 per l'anno 2013, euro 196.588.085 per l'anno 2014, euro 196.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233 per l'anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

***17. 5.** Vignali.

Al comma 7, sostituire le parole da: le entrate fino alla fine del periodo con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 6. Iapicca.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00720 Calabria: Richiesta di affissione di una targa commemorativa in ricordo di Gabriele Sandri nella stazione di servizio dell'A1 «Badia al Pino» (*Ritiro della risoluzione*) 42

ATTI DEL GOVERNO:

- Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Esame congiunto nomine n. 128-bis e n. 128-ter (*Seguito dell'esame delle proposte di nomina n. 128-bis e n. 128-ter, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Pareri favorevoli*) 42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*) 44

- ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 50

- Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Nuovo testo unificato C. 225 Mazzocchi e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 45

- ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 54

- Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 45

- ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 55

- Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 46

- ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 57

- Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa (Parere alla VII Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 46

SEDE REFERENTE:

- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

- ALLEGATO 5 (*Emendamenti approvati*) 58

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di <i>referendum</i> . C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00720 Calabria: Richiesta di affissione di una targa commemorativa in ricordo di Gabriele Sandri nella stazione di servizio dell'A1 «Badia al Pino».

(Ritiro della risoluzione).

Annagrazia CALABRIA (PdL) rileva che la risoluzione da lei presentata mira ad ottenere l'affissione di una targa commemorativa in ricordo di Gabriele Sandri nel luogo in cui quest'ultimo è morto l'11 novembre del 2007, ossia nella stazione di servizio dell'autostrada A1 «Badia al Pino».

Osserva che, anche grazie alla sollecitazione rappresentata dalla presentazione della risoluzione in titolo, è stato raggiunto un accordo tra la prefettura di Arezzo, il comune di Civitella in Val di Chiana e la società Autostrade, sulla base del quale si procederà venerdì prossimo, in occasione dell'anniversario della morte di Gabriele Sandri, all'apposizione della targa in questione.

Ritenendo che la risoluzione non abbia pertanto più motivo di essere discussa, preannuncia che provvederà a ritirarla.

Il sottosegretario Michelino DAVICO prende atto delle considerazioni della deputata Calabria.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che la presentatrice della risoluzione rinuncia a chiederne la discussione.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Esame congiunto nomine n. 128-bis e n. 128-ter.

(Seguito dell'esame delle proposte di nomina n. 128-bis e n. 128-ter, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione — Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle proposte di nomina di Alessandro Natalini e Romilda Rizzo a componenti della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (atti n. 128-bis e 128-ter).

Avverte che la Commissione procederà a due distinte votazioni. Ricorda che la votazione su ogni singola proposta si ef-

fettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco. L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda inoltre che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per l'espressione del parere favorevole sulle proposte, è richiesta, in ciascuna votazione, la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

La proposta di parere sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà approvato il parere contrario.

Infine, in sostituzione della relatrice, formula una proposta di parere favorevole su entrambe le proposte di nomina in titolo.

Salvatore VASSALLO (PD) preannuncia che, come nella precedente votazione relativa alle medesime proposte di nomina, egli – in diffonità rispetto al suo gruppo – si asterrà. Sottolinea come il suo dissenso non si fondi sul *curriculum* o sui requisiti di professionalità dei nominativi proposti attenendo piuttosto al fatto che, in tal modo, si legittima un organismo su cui ha avuto modo, in più occasioni, di evidenziare numerosi profili di criticità. Richiama, in particolare, gli atti di sindacato ispettivo presentati dai colleghi Giovanelli ed Ichino, da cui emerge come la

CIVIT abbia, di fatto, prodotto finora solo carta, rappresentando unicamente un costo per la pubblica amministrazione.

Rileva come andrebbe, in primo luogo, rinnovata la figura del suo presidente e ribadisce, tanto più alla luce della difficile situazione economica in cui si trova in queste ore il paese, come appaia dubbia l'opportunità di procedere in questa fase alle nomine in titolo.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che il collega Vassallo abbia posto una questione significativa sulle proposte di nomina in titolo. Ricorda che il suo gruppo non aveva preso parte alla precedente votazione. Rileva come sia necessario, a suo avviso, porre attenzione al dato istituzionale: la CIVIT, allo stato, ha prodotto solo carta, come evidenziato dal collega Vassallo, ed urge una attenta riflessione sulla sua istituzione.

Oriano GIOVANELLI (PD) ricorda che le Commissioni I e II stanno esaminando il disegno di legge in materia di anticorruzione (C. 4344) che attribuisce nuove funzioni alla CIVIT in tale materia. Rileva, peraltro, come la CIVIT sia attualmente paralizzata nella propria attività poiché, a seguito delle dimissioni di due componenti, non vi è il *plenum*.

Ritiene quindi opportuno, come di norma avviene in queste situazioni, procedere alla votazione odierna in modo tale da ricostituire il *plenum* della Commissione; successivamente, si potrà procedere con le riflessioni riguardanti la sua attività ed il suo ruolo, che egli stesso ha già in parte evidenziato con la presentazione di atti di sindacato ispettivo.

Ricorda, infine, che la Commissione Affari costituzionali del Senato si è già espressa favorevolmente sui due nominativi in discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione, per scrutinio segreto, della proposta di parere favorevole del presidente sulla proposta di nomina di Alessandro Natalini.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	39
Votanti	38
Maggioranza	32
Astenuti	1
Hanno votato sì	35
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bertolini, Boniver in sostituzione di Bianconi, Bordo, Bragantini, Bressa, Bruno, Calabria, Calderisi, Piana in sostituzione di Cicchitto, Cristaldi, D'Antona, Distaso, Consiglio in sostituzione di Dussin, Ferrari, Fontanelli, Aprea in sostituzione di Garagnani, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minniti, Naccarato, Pastore, Garofalo in sostituzione di Pecorella, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Maurizio Turco, Vanalli, Volpi e Zaccaria.

Si è astenuto il deputato Vassallo.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del presidente relativa alla proposta di nomina di Romilda Rizzo.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	41
Votanti	40
Maggioranza	32
Astenuti	1
Hanno votato sì	38
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bertolini, Boniver in sostituzione di Bianconi, Bordo, Bragantini, Bressa, Bruno, Calabria, Calderisi, Piana in sostituzione di Cicchitto, Cristaldi, D'Antona, Distaso, Consiglio in sostituzione di Dussin, Ferrari, Fontanelli, Aprea in sostituzione di Garagnani, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minniti, Naccarato, Taddei in sostituzione di Orsini, Pastore, Garofalo in sostituzione di Pecorella, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Maurizio Turco, Vanalli, Volpi, Zaccaria e Zeller.

Si è astenuto il deputato Vassallo.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre ultimo scorso.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, nel richiamare quanto evidenziato nella relazione illustrativa, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Nuovo testo unificato C. 225 Mazzocchi e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito per il recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rileva, peraltro, che la condizione che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione aveva espresso nel parere del 28 settembre scorso non è stata recepita dalla Commissione di merito.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*) in cui si ribadisce il suddetto rilievo, relativo all'articolo 10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recante «Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio», come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Evidenzia che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), che attribuisce allo Stato, tra l'altro, la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.

Fa presente che il provvedimento appare riconducibile, inoltre, alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita dall'articolo 117 secondo comma, lettera *s*), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda che la Corte costituzionale ha sottolineato come la disciplina dei rifiuti si collochi, per consolidata giurisprudenza, nell'ambito della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione (tra le altre, la sentenza n. 62 del 2008).

Rileva che il comma 4 dell'articolo 1 affida a un decreto del Ministero della difesa, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, il compito di individuare – oltre alla nave da affondare (lettera *a*) e al sito dell'affondamento (lettera *b*) – anche le modalità tecniche relative alle preliminari attività di bonifica, sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca (lettera *c*)), e i soggetti competenti alle attività di bonifica (lettera *d*)).

Per quanto riguarda l'individuazione del sito, il comma in esame precisa che tale scelta dovrà effettuarsi previa richiesta degli enti locali interessati e d'intesa con la regione Liguria e che dovrà inoltre essere assicurata la facoltà di intervenire nel procedimento di selezione, secondo i

principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio.

Le procedure relative alla bonifica dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono già regolate dall'articolo 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) e dai decreti ministeriali 6 marzo 2008 e 22 ottobre 2009: in particolare, in base al primo dei due decreti testé richiamati, rientrano nel campo di applicazione del citato comma 5-*bis* dell'articolo 184 anche le «navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare».

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c*) e *d*) del provvedimento in esame sembrerebbero dunque introdurre una speciale procedura di bonifica limitatamente alla nave oggetto del provvedimento in esame.

Ritiene quindi opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c*) e *d*), in materia di procedure relative alla bonifica dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, con la normativa generale vigente in materia.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.
(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dalle proposte emendative approvate.

Rileva, quindi, che il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e navigazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

Evidenzia inoltre che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti va ricondotta alla materia «governo del territorio», attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente.

Per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 6, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture, fa presente che viene in rilievo la materia dell'urbanistica, attribuibile, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che la riconduce al governo del territorio, alla competenza concorrente di Stato e regioni.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Nuovo testo C. 3555 Moffa.
(Parere alla VII Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in considerazione dell'assenza del relatore sul provvedimento, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e che, in particolare, il relatore ha presentato tre emendamenti (*vedi allegato 5*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 1.1, 1.2; parere favorevole sugli emendamenti Favia 2.1 e Tassone 2.2; parere contrario sugli emendamenti Favia 2.3 e 2.4; parere favorevole sull'emendamento Tassone 2.5, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « sette anni » con le parole « cinque anni »; parere contrario sugli emendamenti Favia 2.6, 3.2, 3.3 e 3.4; parere favorevole sull'emendamento Favia 3.5; parere contrario sugli emendamenti Favia 3.6 e 3.7; parere favorevole sull'emendamento Vanalli 3.1; parere contrario sugli emendamenti Tas-

sone 3.8 e 3.9; parere favorevole sull'emendamento Tassone 5.1; parere contrario sugli emendamenti Favia 9.1 e 10.1. Raccomanda infine l'approvazione dei propri emendamenti 3.50, 6.10 e 7.10.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), nel ricordare che il provvedimento in esame serve all'istituzione di un organismo della massima importanza e che il Senato lo ha già esaminato, approvandolo in sede deliberante, invita la Commissione a riflettere sul fatto che apportare modifiche al testo, seppure modifiche condivisibili come sono alcune di quelle proposte dagli emendamenti in esame, rischia di pregiudicare l'approvazione della legge, atteso che gli sviluppi prossimi della situazione politica interna potrebbero non consentire una nuova lettura del provvedimento al Senato.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che modificare il testo per migliorarlo rientri nella ordinaria dialettica parlamentare tra le due Camere e che d'altra parte una nuova lettura del testo da parte del Senato possa avvenire in tempi brevi. Considera pertanto utile approvare gli emendamenti che la Commissione ritiene migliorativi del testo, fermo restando che da parte del suo gruppo non c'è alcuna volontà di ritardare o impedire l'approvazione della legge.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che al Senato il provvedimento è stato discusso dalla Commissione competente in sede deliberante e che anche la Commissione affari costituzionali della Camera si accinge a chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, una volta acquisito l'assenso del Governo, che è già stato dato al Senato e quindi non dovrebbe mancare. Una volta approvato in sede legislativa, con le eventuali modifiche apportate, il provvedimento sarà trasmesso al Senato, che verosimilmente lo esaminerà anche in questo caso in sede

deliberante. L'intero procedimento dovrebbe quindi concludersi in un numero relativamente contenuto di giorni.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) giudica comprensibile la preoccupazione espressa dal deputato Bressa, attesa la importanza dell'organismo che la proposta di legge in esame provvede a istituire. Concorda d'altra parte col presidente sul fatto che, se il dibattito si concentra su poche e condivise modifiche al testo, sarà possibile una rapida approvazione del nuovo testo in sede legislativa, sia alla Camera, sia al Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevata l'assenza del deputato Favia e considerato che numerosi emendamenti sono stati presentati da lui, invita il deputato Tassone a sottoscriverli e a ritirare quelli sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottoscrive e ritira gli emendamenti Favia 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 9.1 e 10.1. Sottoscrive, inoltre, l'emendamento Favia 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Favia 2.1.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede un chiarimento sulle ragioni del parere favorevole espresso sull'emendamento Tassone 2.2, che in sostanza consente che il direttore e i funzionari dell'ufficio della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani siano nominati o reclutati anche tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, chiarisce che, mentre prevedere che il presidente e i due membri della Commissione non possano essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni serve effettivamente a conferire autonomia all'organismo – secondo lo spirito dell'articolo 2, comma 2 – prevedere tale limitazione anche per il reclutamento dei funzionari dell'ufficio della Commissione

rappresenta, a suo avviso, un vincolo in definitiva controproducente.

La Commissione approva l'emendamento Tassone 2.2.

Mario TASSONE (UdCpTP) riformula il suo emendamento 2.5 nei termini prospettati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tassone 2.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*) e Favia 3.5, nonché l'emendamento 3.50 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Vanalli 3.1.

La Commissione approva l'emendamento Vanalli 3.1.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 3.8.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, premesso che l'emendamento in esame tende a permettere che la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani possa adottare le proprie decisioni a maggioranza, ritiene che, data la delicatezza delle questioni che la Commissione affronta, la previsione della decisione unanime sia da preferirsi, anche perché il numero dei componenti è estremamente limitato e le procedure di selezione dei medesimi assicurano le massime garanzie. Conferma pertanto il proprio parere contrario.

Mario TASSONE (UdCpTP) fa presente che il criterio dell'unanimità conferisce a un singolo componente un inaccettabile potere di veto rispetto alla volontà della maggioranza. Ricorda che gli effetti perversi del criterio dell'unanimità sono chiaramente visibili in certi organismi internazionali, compreso l'ONU, nei quali i rappresentanti di singoli Stati – nei quali, tra l'altro, i diritti umani spesso non sono protetti – riescono col potere di veto a impedire l'adozione di decisioni rilevantisime.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tassone 3.8 e 3.9; approva l'emendamento Tassone 5.1 e gli emendamenti 6.10 e 7.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei relativi pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
(Nuovo testo C. 3428 Aprea).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3428 Aprea, recante « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia « attività di sostegno allo spettacolo » che, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005), è riconducibile all'ambito « promozione e organizzazione delle attività culturali », rientrando nella potestà legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato altresì che talune disposizioni recate dagli articoli 2 e 4 appaiono, in parte, riconducibili alla materia della « sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera h) del secondo comma dell'articolo 117, e tenuto conto di quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 21 del 2010) che ha sottolineato come la materia della « sicurezza » « non si esaurisca nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse ge-

nerale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale »;

tenuto conto che ulteriori disposizioni, di cui agli articoli 3 e 5, sulla disciplina della conduzione di immobili o aziende adibiti a teatro o cinema, sono riconducibili alla materia « ordinamento civile » che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza esclusiva dello Stato;

segnalata l'esigenza di coordinare il titolo, che fa riferimento alle modifiche alla legge n. 337 del 1968 ed all'articolo 7 della legge n. 135 del 2001, con il contenuto del testo definito dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

segnalata altresì l'opportunità di valutare l'esigenza di coordinare l'articolo 1 della legge n. 337 del 1968 – in base al quale lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e sostiene il settore – con quanto stabilito all'articolo 1 del testo in esame, in cui si dispone il riconoscimento del valore non solo sociale, ma anche culturale e ricreativo, dello stesso spettacolo viaggiante, nonché dei parchi permanenti di divertimento, e si estende il riferimento ai circhi, non più limitato a quelli equestri;

richiamato l'articolo 2, che esclude le attività di spettacolo di strada, di cui alla

sezione VI dell'elenco previsto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza;

ricordato, in particolare, che le attività per le quali si intende disporre l'esclusione dall'applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 2007 sono quelle svolte « senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolte in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di « minimi » strumenti ad uso esclusivo degli artisti », con un numero di addetti scritturati nell'attività inferiore ad 8 e un numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150;

ritenuto peraltro opportuno che la Commissione di merito svolga un'attenta riflessione sulla previsione di cui all'articolo 2 che, seppure comprensibile nella finalità di semplificazione, merita di ulteriori valutazioni tenendo conto che la tutela della sicurezza va assicurata a prescindere dal numero e dalla tipologia degli elementi utilizzati;

rilevata la necessità di riformulare il testo dell'articolo 3 tenendo conto della modifica del primo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 operata dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 79 del 2011 che, nel testo vigente, reca: « La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili »;

evidenziata altresì l'esigenza di effettuare un coordinamento tra le modifiche apportate all'articolo 27, terzo comma, della legge n. 392 del 1978 – in base alle quali è soppresso il riferimento alle attività alberghiere – rispetto al testo dell'ar-

ticolo 28 della medesima legge n. 392, che concerne la rinnovazione del contratto ed in cui le stesse attività continuano ad essere considerate;

segnalato come l'articolo 5, disponendo in via transitoria la proroga di diritto dei contratti di locazione, non specifica ulteriormente l'ambito di applicazione della norma: appare quindi opportuno che venga precisato se la stessa, come sembrerebbe desumibile dal contesto, si applica solo ai contratti di locazione oggetto del terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, come modificato dal testo in esame;

segnalata, al contempo, l'esigenza di valutare attentamente le disposizioni di cui all'articolo 5, che comportano una limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, considerando in particolare se non risultino compressi i diritti del locatore alla luce dei principi costituzionali di cui al primo comma dell'articolo 42, con riferimento al diritto di proprietà del locatore e alla connessa facoltà di godimento dell'immobile, esplicitando, in ogni modo, se e con quali modalità, siano fatte salve eventuali comprovate esigenze del locatore;

ricordato, al riguardo, che con la sentenza n. 108 del 1986 la Corte Costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 2, comma primo, della legge 25 luglio 1984, n. 377 – che disponeva la proroga *ex lege* di contratti di locazione relativi ad immobili non destinati ad uso abitativo, ha specificato che « la proprietà privata, riconosciuta e garantita dall'articolo 42, comma secondo, della Costituzione (in armonia con il principio sancito anche nell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), può essere legittimamente compressa dal legislatore ordinario solo quando esiga la necessità di soddisfare un interesse generale, nel che si sostanzia il limite della « funzione sociale », ne consegue che il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani intanto risulta conforme alla Costituzione in quanto abbia un carattere temporaneo

e straordinario, essendo altrimenti incompatibile, se ulteriormente protratto dopo vari decenni di vigenza, con la tutela attribuita a detto diritto, e la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non può d'altra parte escludersi sol perché essa sia temporalmente limitata »;

la Corte costituzionale si è altresì espressa in merito alla costituzionalità di una disposizione (dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992) che disponeva la proroga automatica dei contratti di locazione (sentenza n. 323 del 1993), precisando che « la straordinaria e temporanea proroga delle locazioni è compatibile con i precetti costituzionali che riconoscono e garantiscono la proprietà privata, purché la limitazione sia contenuta entro un ristretto spazio temporale » (sentenza n. 3 del 1976) e sia dettata da « rilevanti esigenze sociali, senza che si realizzi una definitiva ed irreversibile compressione della facoltà di godimento del proprietario » (sentenza n. 225 del 1976); « la proroga è altresì giustificata se destinata a realizzare un anello di congiunzione con una nuova disciplina da attuare gradualmente » (sentenza n. 89 del 1984). Per quanto attiene, in particolare, al rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessità del locatore di diretta utilizzazione dell'immobile la Corte Costituzionale ha ribadito il principio di necessaria applicazione del recesso, specificando che la « proroga *ex lege*, può essere impedita, anche nel suo ulteriore corso, quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni che la stessa legge prevede »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario riformulare il testo dell'articolo 3 tenendo conto della modifica del primo comma dell'articolo 27

della legge n. 392 del 1978 operata dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 79 del 2011;

2) sia soppressa la previsione di cui all'articolo 2 – che esclude le attività di spettacolo di strada, di cui alla sezione VI dell'elenco previsto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza – la quale, seppure comprensibile nella finalità di semplificazione, non tiene conto dell'esigenza di tutelare la sicurezza a prescindere dal numero e dalla tipologia degli elementi utilizzati;

3) appare necessario che la Commissione di merito valuti attentamente le disposizioni di cui all'articolo 5, che comportano una limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, considerando in particolare se non risultino compressi i diritti del locatore alla luce dei principi costituzionali di cui al primo comma dell'articolo 42, con riferimento al diritto di proprietà del locatore e alla connessa facoltà di godimento dell'immobile, esplicitando, in ogni modo, se e con quali modalità, siano fatte salve eventuali comprovate esigenze del locatore;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno coordinare il titolo, che fa riferimento alle modifiche alla legge n. 337 del 1968 ed all'articolo 7 della legge n. 135 del 2001, con il contenuto del testo definito dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di coordinare l'articolo 1 della legge n. 337 del 1968 – in base al quale lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e sostiene il settore – con quanto stabilito all'articolo 1 del testo in esame, in cui si dispone il riconoscimento del valore non solo sociale, ma anche culturale e ricreativo, dello stesso spettacolo viaggiante,

nonché dei parchi permanenti di divertimento, e si estende il riferimento ai circhi, non più limitato a quelli equestri;

c) all'articolo 3, si valuti l'esigenza di effettuare un coordinamento tra le modifiche apportate all'articolo 27, terzo comma, della legge n. 392 del 1978 – in base alle quali è soppresso il riferimento alle attività alberghiere – rispetto al testo dell'articolo 28 della medesima legge n. 392, che concerne la rinnovazione del

contratto ed in cui le stesse attività continuano ad essere considerate;

d) all'articolo 5, in cui si dispone in via transitoria la proroga di diritto dei contratti di locazione, appare opportuno che venga precisato se tale misura, come sembrerebbe desumibile dal contesto, si applica solo ai contratti di locazione oggetto del terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, come modificato dal testo in esame.

ALLEGATO 2

**Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
(Nuovo testo unificato C. 225 Mazzocchi e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici», come risultante dagli emendamenti approvati;

richiamato il parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 28 settembre scorso sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione di merito;

ribadita la condizione espressa nel suddetto parere del 28 settembre 2011, relativamente al fatto che l'articolo 10, demandando ad un collegio arbitrale la definizione delle controversie sul contenuto della dichiarazione rilasciata dal venditore, non specifica la natura dell'arbitrato, limitandosi a rinviare ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di operato dello stesso e, soprattutto, non specifica che si tratta di una modalità facoltativa per la risoluzione delle controversie in questione;

ricordato che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 127 del 1977, ha

osservato che, poiché la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'articolo 24, comma primo, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'articolo 102, comma primo, della Costituzione [...], sicché la «fonte» dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario chiarire, all'articolo 10, i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario, specificando, in particolare, che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti.

ALLEGATO 3

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio (Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recante « Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio », come risultante dall'esame degli emendamenti;

considerato che:

le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), che attribuisce allo Stato, tra l'altro, la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate;

il provvedimento appare riconducibile, inoltre, alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita dall'articolo 117 secondo comma, lettera *s*), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la Corte costituzionale ha sottolineato come la disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza, nell'ambito della materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione (si veda, tra le altre, la sentenza n. 62 del 2008);

rilevato che:

il comma 4 dell'articolo 1 affida a un decreto del Ministero della difesa, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, il compito di individuare – oltre alla nave da affondare (lettera *a*) e al sito dell'affondamento (lettera *b*) – anche le modalità tecniche relative alle preliminari attività di bonifica, sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca (lettera *c*)), e i soggetti competenti alle attività di bonifica (lettera *d*));

per quanto riguarda l'individuazione del sito, il comma in esame precisa che tale scelta dovrà effettuarsi previa richiesta degli enti locali interessati e d'intesa con la regione Liguria e che dovrà inoltre essere assicurata la facoltà di intervenire nel procedimento di selezione, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;

le procedure relative alla bonifica dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono già regolate dall'articolo 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) e dai decreti ministeriali 6 marzo 2008 e 22 ottobre 2009: in parti-

colare, in base al primo dei due decreti testé richiamati, rientrano nel campo di applicazione del citato comma 5-*bis* dell'articolo 184 anche le «navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare»;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c)* e *d)* del provvedimento in esame sembrerebbero introdurre una speciale procedura di bonifica limitatamente alla nave oggetto del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c)* e *d)*, in materia di procedure relative alla bonifica dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale con la normativa generale vigente in materia.

ALLEGATO 4

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e navigazione », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

la localizzazione delle piattaforme e degli interporti va ricondotta alla materia

« governo del territorio », attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata;

per quanto riguarda infine l'articolo 6, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture, viene in rilievo la materia dell'urbanistica, attribuibile, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che la riconduce al governo del territorio, alla competenza concorrente di Stato e regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giuliotti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 2, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

2. 1. Favia, Donadi.

Al comma 2, sopprimere le parole: e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge.

2. 2. Tassone, Mantini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

2. 5. (nuova formulazione) Tassone, Mantini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, con le seguenti: dei principi e delle norme in materia.

3. 5. Favia, Donadi.

Al comma 4, sostituire le parole: Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali con le seguenti: Le leggi di esecuzione di convenzioni internazionali.

3. 50. Il relatore.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata.

3. 1. Vanalli, Bragantini, Luciano Dussin, Pastore.

ART. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'incarico di direttore può essere conferito per la durata del mandato del Presidente a personale dipendente di altra pubblica amministrazione con contratto di diritto privato collocato per il periodo di durata dell'incarico in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in possesso dei requisiti professionali ivi indicati.

5. 1. Tassone, Mantini.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: scelti tra quelli designati con le seguenti: scelti tra soggetti designati.

6. 10. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: politiche.

7. 10. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	67
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (<i>Parere alla X Commissione</i>) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano e abb. (<i>Parere alle Commissioni riunite I e V</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	69
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Atto n. 399.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere e che il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere che recepisce i rilievi contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Ferranti (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed **abb.**

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che il provvedimento in esame ponga delle questioni tecnico-giuridiche tali da mettere in serio dubbio la possibilità che si possa esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed **abb.**

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, formula, per quanto di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (PdL) ritenendo pienamente condivisibile la proposta di parere del relatore, preannuncia il voto favorevole sulla stessa.

Donatella FERRANTI (PD) pur dichiarando che avrebbe preferito che le osservazioni fossero trasformate in condizioni, preannuncia comunque il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 ottobre 2011.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI chiede che venga sospeso l'esame del provvedimento in attesa di verificare il contenuto del « maxiemendamento » che il Governo è in procinto di presentare al disegno di legge di stabilità in corso di esame presso il Senato. Tale « maxiemendamento » potrebbe infatti contenere rilevanti disposizioni in materia di professioni.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere la richiesta del rappresentante del Governo.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, condivide la valutazione circa l'opportunità di sospendere l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 18.25.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

C. 4205 cost. Cambursano e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, preliminarmente ricorda che il provvedimento in esame è diretto ad adempiere uno degli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione europea per fronteggiare la crisi finanziaria.

Rileva in primo luogo che il testo unificato in esame è il risultato di un accordo unanime tra i gruppi, adottato oggi dalle Commissioni riunite I e V, tanto che tutti i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

In particolare, il provvedimento è volto ad introdurre nella Costituzione il princi-

pio del pareggio di bilancio, sostituendo in primo luogo l'articolo 81 nella Carta costituzionale.

Secondo la nuova disciplina dell'articolo 81, l'equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Si sofferma quindi sulla disposizione secondo cui non viene consentito il ricorso all'indebitamento, se non al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio, ritenendo che sarebbe stato più opportuno. A suo parere, per evitare elusioni del divieto di indebitamento, sarebbe più opportuno demandare alla cosiddetta legge di bilancio la previsione tassativa dei casi in cui sia possibile derogarvi, apparendo la formulazione adottata dalle Commissioni di merito non sufficientemente determinata.

La disposizione in commento prevede altresì che il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, sia autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a garantire, ove necessario, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*).

Altra novità è la previsione secondo cui il contenuto della legge di bilancio e i principi e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni debbano essere stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Si sofferma quindi sull'articolo 2 del testo unificato, rientrante nell'ambito di competenza della Commissione giustizia.

Tale articolo è volto a modificare il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, aggiungendovi un periodo se-

condo cui è demandato alla legge costituzionale stabilire le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti potrà promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81. Quest'ultima disposizione stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Ritiene che su tale disposizione sia opportuno effettuare delle riflessioni, con particolare riferimento al nuovo ruolo che la Corte dei Conti potrebbe assumere nei confronti dei poteri dello Stato ed in particolare del potere legislativo. Ricorda che la Costituzione attribuisce alla Corte dei Conti il ruolo di organo ausiliario che, attraverso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, effettua delle valutazioni in merito ai diversi esercizi finanziari di bilancio. In questa occasione la Corte dei Conti può evidenziare al Parlamento le eventuali questioni rilevate in relazione alla copertura finanziaria delle leggi approvate nel corso dell'anno di riferimento.

Con la riforma costituzionale in esame, invece, si attribuisce alla Corte dei Conti un potere di impugnativa diretta di ogni singola legge, rischiando di trasformare la Corte dei Conti in una sorta di potere autonomo che si colloca accanto a quello legislativo, controllandone l'operato non in senso generale ma in riferimento ad ogni singola legge approvata. A suo parere sarebbe opportuno riflettere ulteriormente sul rischio da lui paventato.

Ritiene inoltre che sarebbe stato più opportuno dal punto di vista sistematico intervenire sulla legge costituzionale n. 1 del 1953, recante norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale, piuttosto che la stessa Costituzione, trattandosi di norme inerenti alle modalità con cui la Corte effettua il giudizio di costituzionalità delle leggi. Nel caso in esame si aggiungerebbe quello derivante dall'impugnativa diretta da parte della Corte dei Conti.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole inserendovi in premessa

alcune considerazioni sulla modifica del comma 2 dell'articolo 100 della Costituzione (*vedi allegato 3*).

Lorenzo RIA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il provvedimento in esame costituisca un esempio di fruttuosa collaborazione fra tutte le forze politiche.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, condividendone peraltro le perplessità in ordine al ruolo che viene attribuito alla Corte dei conti tramite l'attribuzione della legittimazione a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che le perplessità dell'onorevole Contento potranno costituire argomento di riflessione nell'ambito dell'esame del progetto di legge costituzionale che stabilirà le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti potrà promuovere il giudizio di legittimità costituzionale. Esprime inoltre apprezzamento per la proficua collaborazione intercorsa fra tutti i gruppi nella redazione del testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per le parti di competenza, sul nuovo testo dell'A.C. 4534, recante « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani ».

Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul precedente testo del provvedimento. La Commissione di merito ha quindi licenziato un nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala una modifica relativa all'articolo 3, comma 7, primo periodo.

Nel nuovo testo del provvedimento, come in quello originario, si prevede che la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, « qualora ne ricorra la necessità, anche al fine del riscontro delle segnalazioni, [...] può effettuare visite, accessi e verifiche nei

luoghi ove si sarebbe verificata la violazione » dei diritti umani. Nel nuovo testo è stato aggiunto un inciso, in base al quale le visite, gli accessi e le verifiche potranno essere effettuati solo « previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata ».

Tralasciando eventuali considerazioni relative all'incidenza della modifica sull'efficacia delle attività ispettive dell'istituenda Commissione, rileva che la disposizione, come riformulata nel nuovo testo, non pone problemi di ordine tecnico-giuridico.

Propone quindi di esprimere parere favorevole anche sul nuovo testo del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

ritenuto opportuno modificare il predetto codice anche nella parte in cui, all'articolo 76, comma 4, prevede che sia esteso al processo amministrativo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo cui il collegio per ciascuna causa, qualora all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, deve essere formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano, senza richiamare anche il comma 3 del predetto articolo 114, che stabilisce che al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 275 del codice;

rilevato che il richiamato rinvio all'articolo 114, comma 4, non consente quindi l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 6, settimo comma, della legge n. 186 del 1982, secondo la quale doveva essere prevista la formazione trimestrale dei collegi consentendo la rotazione dei componenti dei medesimi;

sottolineata l'opportunità di reintrodurre nel processo amministrativo il principio della periodica rotazione dei com-

ponenti dei collegi, peraltro prevista per il processo civile, in quanto altrimenti i collegi del giudice amministrativo sarebbero inderogabilmente formati dal presidente e dal consigliere più anziano;

ritenuto che il nuovo comma 2 dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, appare introdurre una disciplina eccessivamente rigorosa in materia di lite temeraria nell'ipotesi in cui « la decisione è fondata su ragioni manifeste ed orientamenti giurisprudenziali consolidati », estendendo all'intero processo amministrativo quanto attualmente previsto dal codice degli appalti;

evidenziato che la nuova disciplina in materia di lite temeraria appare in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto penalizza il diritto di difesa, inteso come il diritto ad accedere alla giurisdizione per la tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, che non dovrebbe subire delle limitazioni in ragione del maggiore o minore consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia;

ritenuto opportuno, in relazione alla materia elettorale disciplinata dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo, prendere in considerazione la possibilità di prevedere che il ricorso ivi previsto, da notificare nel termine di tre giorni, sia esperibile non avverso gli atti immediatamente lesivi, quanto piuttosto

avverso gli atti definitivi immediatamente lesivi, al fine di evitare un inutile spreco di attività giurisdizionale atteso che potrebbe non risultare infrequente il caso in cui, al momento della decisione del T.A.R. (da emettere nei termini stretti di cui allo stesso articolo 129), sia già cessata la materia del contendere per l'avvenuta ammissione della lista a seguito di reclamo amministrativo;

rilevato che l'individuazione di ulteriori competenze a favore della inderogabile competenza funzionale del TAR del Lazio, da un lato, non appare giustificata alla luce di un percorso di riforma ordinamentale della pubblica amministrazione che si caratterizza per un sempre più marcato decentramento dell'esercizio delle funzioni pubbliche e, dall'altro, rischia di contrastare sostanzialmente con il principio del giudice naturale sancito dalla Costituzione anche per il processo amministrativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia reintrodotta nel processo amministrativo il principio della rotazione nella composizione dei collegi modificando il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 104 del 2010 attraverso la soppressione del rinvio all'articolo 114, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ovvero inserendo al predetto articolo 76 anche il rinvio al comma 3 del medesimo articolo 114;

2) all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera f).

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i ricorsi in materia elettorale siano esperibili verso gli atti definitivi;

b) valuti il Governo l'opportunità di restringere la competenza esclusiva del TAR del Lazio alle sole materie riguardanti provvedimenti aventi efficacia di carattere generale per tutto il territorio dello Stato.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,

ritenuta condivisibile l'estensione anche alle sale cinematografiche della disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali;

rilevato che:

gli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 fanno letterale riferimento alla conduzione dell'immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale (e, in virtù della novella in esame, anche cinematografica) in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, detengono l'immobile in forza di diverso titolo contrattuale, con particolare riferimento all'affitto di azienda;

l'articolo 3 intende parificare la durata minima dei contratti di affitto di azienda a quella dei contratti di locazione aventi ad oggetto i predetti immobili;

ritenuto tuttavia che:

il contratto di affitto di azienda e il contratto di locazione *ex lege* 392/78 presentano sensibili differenze strutturali e di disciplina: nel primo, l'oggetto del con-

tratto è costituito da un complesso unitario di beni organizzati e il singolo immobile è considerato in rapporto di complementarità con gli altri beni; nel secondo, l'immobile è considerato nella sua individualità con funzione prevalente; inoltre, nell'affitto di azienda non è prevista una durata minima stabilita dalla legge, essendo il relativo termine rimesso all'autonomia negoziale delle parti;

non appare opportuno creare commistioni normative tra la disciplina del contratto di affitto di azienda di cui all'articolo 2562 del codice civile e il contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione *ex lege* 392 del 1978;

appare quindi preferibile che, ferma restando la previsione che estende anche alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali, ove si intenda parificare la durata minima del contratto di azienda a quello del contratto di locazione avente ad oggetto beni della stessa natura, ciò sia fatto nel rispetto della sistematica del diritto civile: intervenendo quindi sul codice civile, laddove l'affitto di azienda è disciplinato, e non sulla legge n. 392 del 1978;

rilevato infine che:

l'articolo 5 dispone che, in via transitoria, i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in

vigore della presente legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, che decorre dalla data della scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza. Alla scadenza della proroga di diritto di cui al precedente periodo, o del maggior termine fissato dalle parti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge;

tale disciplina transitoria appare fortemente limitativa dell'autonomia negoziale delle parti, creando un potenziale significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali e gli interessi economici delle stesse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) sia riformulato l'articolo 5, prevedendo che la disciplina dell'articolo 3 trovi

applicazione ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 3, conservando le sole modifiche alla legge n. 392 del 1978 che determinano l'estensione anche alle sale cinematografiche della disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, ove intenda introdurre una norma speciale che stabilisca un termine minimo di durata per i contratti di affitto di azienda che abbiano un determinato oggetto (nel caso di specie, sale cinematografiche ed immobili adibiti ad attività alberghiere e teatrali), di novellare le relative norme del codice civile, valutando la compatibilità, anche sotto il profilo sistematico, delle modifiche introdotte con la disciplina di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile.

ALLEGATO 3

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano e abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,

evidenziato come l'attribuzione alla Corte dei Conti del potere di impugnativa diretta delle leggi innanzi alla Corte Costituzionale per violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria possa rischiare di attribuire alla Corte dei Conti un ruolo autonomo nei confronti dei poteri dello Stato ed, in particolare, del potere legislativo,

evidenziato altresì come tale ruolo si discosti da quello previsto dalla Costituzione che configura la Corte dei Conti quale organo ausiliario che, attraverso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, effettua valutazioni su ciascun esercizio finanziario nel suo complesso che possono tradursi in segnalazioni al Parlamento, al quale spetta poi la valutazione finale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	70
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione del Professor Sebastiano Maffettone, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
INTERROGAZIONI:	
5-05485 Renato Farina: Sull'assassinio di due cristiani iracheni nella città di Kirkuk	72
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-05522 Renato Farina: Sulla persecuzione di una bambina cristiana in Pakistan	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	76
5-05571 Gozi: Sulle spese per le cure ospedaliere dei cristiani iracheni feriti nella cattedrale di Baghdad	73
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-05636 Motta: Sul rapimento di una volontaria italiana nel campo profughi saharawi di Rabuni	73
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente

Marco ZACCHERA, *presidente*, ricorda ai colleghi che il Comitato ha proceduto recentemente alle audizioni, a suo tempo richieste, di dirigenti dell'INPS e di Rai Internazionale.

Evidenza che, nelle ultime settimane, l'attività del Comitato si è di fatto intrecciata con quella della Commissione e dell'Assemblea, riferendosi, nel primo caso, all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma dei COMITES e del CGIE – nel corso del quale hanno avuto luogo le audizioni di rappresentanti dello stesso Consiglio generale degli italiani all'estero, della Consulta Nazionale Emigrazione (CNE), ed infine del Ministro Carla Zuppetti, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri – e, nel secondo caso, alla discussione

delle mozioni relative al voto degli italiani all'estero.

Ritiene che quest'ultimo dibattito abbia sostanzialmente confermato l'importanza della rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero, ferma restando l'esigenza di una modifica delle procedure elettorali.

Anche in considerazione dell'ipotesi di svolgimento di elezioni anticipate ritiene opportuno che il Comitato individui i punti critici nello svolgimento delle procedure di voto per gli italiani all'estero che possono essere superati con semplici provvedimenti amministrativi a legislazione invariata.

Marco FEDI (PD), ritiene che il problema del voto all'estero si debba affrontare in modo complessivo, anche traendo le conclusioni politiche rispetto alle mozioni approvate dalla Camera dei deputati lo scorso 3 novembre. Ricordando che la rete consolare è comunque riuscita ad affrontare lo scioglimento anticipato della scorsa legislatura, paventa il rischio che un elenco di questioni critiche senza una visione generale possa rappresentare un alibi per interventi parziali, senza permettere una reale soluzione dei problemi individuati.

Marco ZACCHERA, *presidente*, giudica utile una presa di posizione del Comitato su temi quali le modalità di invio delle schede con procedure postali in qualche modo certificate e un controllo maggiore sui sistemi di stampa e di raccolta delle schede, come strumento utile a garantire la regolarità del voto all'estero.

Franco NARDUCCI (PD) segnala che gli aspetti critici nell'espressione del voto all'estero sono già emersi sia in altre occasioni di attività parlamentare che dalle inchieste della magistratura. A suo avviso la possibilità di affrontarli dipende in primo luogo dalla volontà delle amministrazioni competenti, in particolare i Ministeri degli affari esteri e dell'interno. In ogni caso ritiene possibile la loro elencazione da parte del Comitato. Segnala in

proposito che potrebbe rivelarsi utile centralizzare la stampa delle schede al livello dei singoli Paesi.

Laura GARAVINI (PD) esprime apprezzamento per l'idea che il Comitato faccia propria l'urgenza di mettere in sicurezza le procedure di voto all'estero, in linea con le mozioni recentemente approvate. Condivide le preoccupazioni del collega Fedi circa il rischio di lasciare libera la scelta degli aspetti su cui intervenire, anche in considerazione del fatto che dalla maggioranza si è più volte prospettata l'abolizione del voto all'estero o una forte riduzione della rappresentanza degli italiani all'estero.

Ricorda, infine, che molte proposte di legge presentate sulla materia contemplano procedure di registrazione per esercitare il voto per corrispondenza che avrebbero l'effetto indiretto di diminuire il numero di schede elettorali da inviare per posta, potendosi così utilizzare procedure più sicure anche se più costose.

Gianni FARINA (PD) concorda sull'utilità della stampa centralizzata delle schede elettorali nei singoli Paesi e ritiene opportuno ipotizzare anche altri miglioramenti da apportare per via amministrativa.

Marco ZACCHERA, *presidente*, comunica ai colleghi l'intenzione di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite nel corso della seduta, una bozza di relazione da presentare alla Commissione, che sottoporrà alla loro attenzione in una prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del Professor Sebastiano Maffettone, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS).

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente l'audizione, commemorando la recente scomparsa del professor Antonio Cassese, il grande giurista noto in tutto il mondo per il suo impegno nel campo dei diritti umani.

Sebastiano MAFFETTONE, *Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, Matteo MECACCI (PD), Jean Leonard TOUADI (PD), Francesco TEMPESTINI (PD) e Fiamma NIRENSTEIN (Pdl).

Sebastiano MAFFETTONE, *Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS)*, risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.15.

5-05485 Renato Farina: Sull'assassinio di due cristiani iracheni nella città di Kirkuk.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renato FARINA (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto. Esprime quindi apprezzamento per la risposta ricevuta che documenta l'impegno del Governo italiano nel finalizzare e condizionare gli aiuti umanitari al rispetto dei diritti umani ed in particolare della libertà religiosa. Nel lamentare il fatto che le persecuzioni nei confronti dei cristiani iracheni proseguono, ricorda il primo anniversario dalla strage della cattedrale di Baghdad, avvenuta il 31 ottobre 2010. A tale riguardo, rileva positivamente la partecipazione alle celebrazioni di tale ricorrenza anche di esponenti religiosi islamici. Precisa infatti come i cristiani in Iraq non siano una minoranza ma parte integrante di quel popolo, osservando che il livello della loro tutela corrisponde alla qualità della vita di tutte le comunità irachene per cui ogni iniziativa a loro favore è in realtà utile a tutti gli abitanti, inclusi in particolare gli islamici moderati.

5-05522 Renato Farina: Sulla persecuzione di una bambina cristiana in Pakistan.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renato FARINA (Pdl) si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal sottosegretario Craxi, sottolineando con piacere i progressi compiuti dal consigliere del Presidente pakistano, Paul Bhatti, il cui fratello è stato assassinato dagli integralisti islamici. Nel richiamare la notizia di 24 casi di conversioni forzate di donne cristiane in Punjab, denuncia il rischio di talebanizzazione che corre il Pakistan. Esprime altresì viva preoccupazione per le conseguenze negative derivanti dall'applicazione dell'iniqua legge sulla blasfemia. Rileva tuttavia positivamente la maggiore sensibilità espressa dagli islamici moderati che sono essi stessi vittime dei fondamentalisti.

5-05571 Gozi: Sulle spese per le cure ospedaliere dei cristiani iracheni feriti nella cattedrale di Baghdad.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD), replicando si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, pur rendendosi conto delle questioni giuridico-amministrative connesse. Ricorda infatti come la vicenda in oggetto costituisca una situazione di emergenza di elevata sensibilità politica, come emerso anche nell'odierna seduta nella trattazione della prima interrogazione all'ordine del giorno. Denuncia pertanto la negativa conseguenza della mancata compensazione delle spese sostenute da soggetti che si sono fatti carico con tempestività ed efficacia di un grave problema umanitario. Ritiene che in tal modo si verifichi uno scarico di responsabilità che non rappresenta il messaggio migliore da dare da parte del Governo a coloro i quali si sono sacrificati per l'assistenza alle vittime irachene come del resto riconosciuto dallo stesso sottosegretario Craxi. Invita per-

tanto il rappresentante del Governo a valutare la possibilità di una soluzione alternativa.

5-05636 Motta: Sul rapimento di una volontaria italiana nel campo profughi saharawi di Rabuni.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Caterina PES (PD), nella sua qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara consapevole delle esigenze di delicatezza, discrezione e grande cautela del caso che pure suscita tanta preoccupazione e sollecitudine non solo nella famiglia della concittadina rapita, ma anche di tutta la sua comunità territoriale. Pur segnalando il clima di silenzio che caratterizza la vicenda, manifesta fiducia per una sua conclusione positiva. D'altra parte, non può fare a meno di lamentare la connessa situazione del popolo Saharawi che da oltre trent'anni si vede negare il proprio diritto all'autodeterminazione. Al riguardo, sollecita il Governo ad accrescere l'impegno a tutela delle legittime aspirazioni dei saharawi nei confronti del Marocco. Conclusivamente, auspica che si abbiano al più presto notizie confortanti circa la sorte della connazionale rapita.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

**5-05485 Renato Farina: Sull'assassinio di
due cristiani iracheni nella città di Kirkuk****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia è fortemente impegnata a tutelare e migliorare le condizioni di vita della comunità irachena di fede cristiana, che conta sul nostro Paese per affrontare la grave situazione che sta attraversando. Di tale nostro ruolo hanno peraltro voluto rendere atto, in numerose occasioni, le gerarchie ecclesiastiche cristiane in Iraq, esprimendo un senso di profonda gratitudine nei confronti dell'Italia.

Da sempre, e con maggior vigore dopo gli episodi di inaudita violenza registratisi nello scorso anno, l'Italia ha ricordato alle Autorità di Baghdad l'esigenza di garantire ai suoi cittadini cristiani il diritto di vivere in pace e a non abbandonare le regioni di provenienza sotto la minaccia di persecuzioni. A beneficiare della sicurezza della comunità cristiana è l'intero Iraq, della cui storia essa è parte integrante, rappresentandone una delle componenti più dinamiche dal punto di vista sociale e professionale. Chi vuole marginalizzare ed indurre alla fuga i cristiani – è stato sottolineato dall'Italia – mira in realtà ad indebolire il tessuto sociale ed economico della Nazione irachena.

Tali messaggi sono stati ribaditi alle principali Autorità irachene (Presidente della Repubblica, Primo Ministro, Ministro degli Esteri) dal Ministro Frattini in occasione delle due visite effettuate a Baghdad nel dicembre 2010 e nel giugno 2011. In entrambe le occasioni, la sicurezza dei cittadini iracheni di fede cristiana è stata uno dei principali temi sollevati dal Ministro degli Affari Esteri,

che in tali occasione ha voluto incontrare anche le principali autorità ecclesiastiche del Paese.

Data la nostra posizione geografica, riteniamo opportuno promuovere il dialogo tra il Cristianesimo e l'Islam quale strumento fondamentale, ed insostituibile, per rafforzare la reciproca comprensione tra le due sponde del Mediterraneo. Questa azione sul piano bilaterale si sposa con gli sforzi che l'Italia sta compiendo in campo multilaterale al fine di migliorare le condizioni delle minoranze cristiane in tutte quelle aree del mondo, che sono in prevalenza quelle del Vicino e Medio Oriente, dove subiscono gravi discriminazioni e sono vittime di efferate violenze.

In ambito europeo, come noto, già alla fine del 2009 l'Italia aveva promosso l'adozione da parte del Consiglio dell'Unione Europea di specifiche Conclusioni sulla libertà di religione. Nel giugno 2010 l'Italia aveva quindi sostenuto un « Piano d'Azione », elaborato a cura della « Task Force sulla Libertà di religione », che si riunisce periodicamente a Bruxelles per dare impulso a varie misure di tutela della libertà religiosa da parte dell'Unione Europea.

Inoltre è stato elaborato un documento di lavoro, ad uso soprattutto delle Delegazioni UE nei paesi terzi, per riassumere i punti essenziali caratterizzanti la posizione europea in materia di libertà di religione. La forte azione esercitata dal Ministro Frattini al Consiglio Affari Esteri del 21 febbraio scorso, dopo un dibattito non privo di difficoltà, ha stimolato l'Unione Europea a rinnovare la sua con-

danna per il crescente numero di atti di intolleranza compiuti ai danni di cristiani ed altre comunità religiose, e dei loro luoghi di culto.

L'Unione Europea, con l'attivo concorso del nostro Paese, ha quindi avviato un esercizio di monitoraggio finalizzato all'elaborazione periodica di un rapporto sullo stato della libertà religiosa nel mondo. Questo risultato contempera le posizioni di tutti i Ventisette su una questione, per noi di massima priorità, che richiede equilibrio tra diverse sensibilità, senza però attenuare la gravità né la natura dei fatti che hanno colpito diverse minoranze religiose nel mondo, in modo particolare quelle cristiane.

Si tratta della base di partenza che dovrà portare l'UE ad un ancor più efficace coinvolgimento in materia di protezione dei diritti delle minoranze religiose nel mondo.

In ambito Nazioni Unite va sottolineata la risoluzione contro ogni forma di intolleranza e discriminazione religiosa, promossa dall'Unione Europea ed adottata dall'Assemblea Generale ONU nel dicembre 2010, che contiene, grazie anche all'azione dell'Italia, elementi specifici che richiamano l'aumento degli episodi di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere ogni Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili. Analoga iniziativa è stata recentemente adottata dal Consiglio Diritti Umani, a seguito del rapporto presentato dal Relatore Speciale ONU sulla libertà di religione. Nei negoziati attualmente in corso a New York, il nostro Paese è in prima linea impegnato ai fini dell'adozione di una nuova risoluzione che tenga conto dei più recenti sviluppi del fenomeno, compresi quelli relativi all'Iraq e all'intera area del Vicino e Medio Oriente.

All'impegno politico, il Governo italiano ha affiancato la realizzazione di specifici interventi della nostra Cooperazione, che

stanno contribuendo a migliorare la situazione delle comunità cristiane in Iraq. Si ricordano in particolare:

1) l'intervento straordinario a favore di 51 vittime del vile attentato alla Cattedrale di Baghdad verificatosi il 31 ottobre 2010; l'intervento si è da poco positivamente concluso, con la partenza degli ultimi iracheni a suo tempo evacuati ed ora curati;

2) la realizzazione di un progetto edilizio per la costruzione di appartamenti e servizi sociali ad Erbil. Sono infatti state avviate le prime procedure operative per la realizzazione di un ambulatorio nel quartiere cristiano di Ankawa, che costituirà uno dei servizi essenziali a favore degli sfollati e della comunità locale;

3) la costruzione di un centro sanitario a Qaraqosh (Ninive), che sarà avviata attraverso la realizzazione di un poliambulatorio specializzato per curare in particolare la talassemia, malattia che colpisce in forma acuta l'Iraq e per la quale l'Italia ha competenze estremamente qualificate.

Si sta inoltre esplorando, in diretto contatto con le Autorità irachene, la possibilità che il Governo di Baghdad decida di destinare ad interventi a favore delle comunità cristiane una parte del credito di aiuto che l'Italia ha messo a disposizione del Governo iracheno. È infatti emerso che tali fondi potrebbero essere indirizzati verso un progetto edilizio a favore degli sfollati di Karemlis (Ninive) e per la costruzione di un'Università nella regione autonoma del Kurdistan. Si tratterebbe di interventi specifici, mirati a migliorare la qualità dei servizi e delle condizioni di vita nelle aree del Paese dove più forte è la concentrazione dei cittadini di fede cristiana, innescando una dinamica di rafforzamento del tessuto e della coesione sociale della quale l'intera popolazione irachena trarrebbe beneficio.

ALLEGATO 2

5-05522 Renato Farina: Sulla persecuzione di una bambina cristiana in Pakistan**TESTO DELLA RISPOSTA**

Episodi di abuso, quale quello portato all'attenzione dall'onorevole Farina, sono purtroppo frequenti in Pakistan e coinvolgono bambine e ragazze di fede cristiana, indù o di altre minoranze religiose. Sebbene la legislazione pakistana affermi il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge « senza distinzione di razza o credo » ed i principali partiti politici (fatta eccezione per la Lega Musulmana) proclamino l'importanza dell'equidistanza religiosa, la stessa applicazione di strumenti normativi vigenti, quali le leggi sulla blasfemia, dà spesso luogo a episodi di discriminazione religiosa.

Il caso della bambina di Shahdra – rapita, torturata e costretta al matrimonio a soli 12 anni – segnala una situazione di diffusa violenza e intolleranza, di cui le fasce più vulnerabili della popolazione sono le prime vittime. A queste appartengono i gruppi minoritari – per credo e per genere – che, data la loro condizione di diversità e disagio materiale, non godono spesso neanche di un'adeguata tutela da parte delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie. La pratica delle conversioni forzate, non nuova nel Paese, conosce una fase di particolare reviviscenza. Va, altresì, ricordato che le Nazioni Unite annoverano il Pakistan al terzo posto per disagio della condizione femminile, dopo Afghanistan e Congo.

Dopo l'*escalation* estremista culminata con gli assassinii del Governatore del Punjab Taseer e dell'allora Ministro per le Minoranze Shab haz Bhatti, una lunga serie di atti di violenza e di discriminazione ha continuato ad interessare il Paese negli

ultimi mesi, evidenziando un'esponentiale crescita del fondamentalismo. Il Paese attraversa una fase delicata segnata da instabilità interna e fluidità dei rapporti con i *partner* internazionali, che stanno condizionando sempre più rigorosamente l'assistenza a Islamabad al raggiungimento di risultati concreti sul terreno del consolidamento della democrazia, delle riforme per lo sviluppo, del rispetto dei diritti umani. Tale situazione di incertezza internazionale e immobilismo interno, rende ancor più profonda la spaccatura tra le forze pakistane moderate e gli estremisti, la cui visibilità registra un aumento. Ne sono un esempio le manifestazioni fondamentaliste tenutesi a Islamabad ed in altre città del Paese a seguito della recente condanna a morte di Mumtaz Qadri, assassino del Governatore Taseer. La condanna di Qadri – ferma restando l'inaccettabilità della pena capitale, su cui peraltro vige nel Paese una moratoria di fatto – è stata, invece, accolta come un segnale positivo da larga parte della società civile, in reazione ai sempre più frequenti atti di violenza.

Con l'istituzione di un nuovo Ministero per l'Armonia Interreligiosa e la conferma del mandato di Paul Bhatti quale Consigliere del Primo Ministro per le Minoranze Religiose, anche il Governo pakistano ha lanciato un segnale di buona volontà e rinnovata attenzione verso questi temi. In particolare, Paul Bhatti, che ha avuto colloqui con i Ministri degli Esteri europei in occasione della sua visita a Bordeaux dei primi di ottobre, sta acquisendo gradualmente quel profilo di interlocutore

della comunità internazionale, grazie al quale già suo fratello Shahbaz aveva potuto guadagnare il sostegno e il consenso, in patria e al di fuori, necessari per introdurre le prime riforme a favore delle minoranze.

L'impegno dell'Italia è teso ad incoraggiare il Pakistan ad uscire dalla spirale della povertà e dell'estremismo, avviando un processo di profondo rinnovamento. Solo grazie al rafforzamento della democrazia e all'attuazione di riforme strutturali e fiscali a vantaggio di tutta la popolazione, sarà, infatti, possibile sradicare in profondità le piaghe che affliggono il Paese e ne impediscono lo sviluppo. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare della tutela delle minoranze, è, in tal senso, essenziale ed è un tema regolarmente sollevato durante colloqui politici con le autorità di Islamabad, da ultimo durante l'incontro del Ministro Frattini con l'omologa Hina Rabbani Khar, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dello scorso settembre, e nei numerosi colloqui del Ministro con il Consigliere Paul Bhatti.

Tra le iniziative intraprese dall'Italia sul piano multilaterale, in ambito Nazioni Unite vorrei ricordare la risoluzione contro ogni forma di intolleranza e discriminazione religiosa, promossa dall'Unione Europea ed adottata dall'Assemblea Generale ONU nel dicembre 2010, che contiene, grazie anche all'azione dell'Italia, elementi specifici che richiamano l'aumento degli

episodi di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere ogni Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili. Analoga iniziativa è stata recentemente adottata dal Consiglio Diritti Umani, a seguito del rapporto presentato dal Relatore Speciale ONU sulla libertà di religione. Nei negoziati attualmente in corso a New York, il nostro Paese è in prima linea impegnato ai fini dell'adozione di una nuova risoluzione che tenga conto dei più recenti sviluppi del fenomeno, compresi quelli relativi al Pakistan.

In sede UE l'Italia sostiene la prosecuzione di un dialogo serrato con il Pakistan in materia di diritti umani e consolidamento delle istituzioni democratiche. Libertà religiosa e tutela delle minoranze sono state inserite, grazie all'azione italiana, tra le priorità della strategia europea sui diritti umani in Pakistan. L'Unione e gli Stati membri monitorano attentamente la situazione dei gruppi minoritari e conducono una costante opera di sensibilizzazione e promozione del dialogo interreligioso presso le istanze istituzionali e civili pakistane. L'Italia concorre, altresì, attivamente alla formulazione di un messaggio coerente e condiviso a livello europeo, che inviti Islamabad al rispetto degli *standard* internazionali in materia di diritti umani, stato di diritto e tutela giudiziaria, e che incoraggi l'avvio di quelle riforme di sviluppo divenute ormai irrinunciabili.

ALLEGATO 3

5-05571 Gozi: Sulle spese per le cure ospedaliere dei cristiani iracheni feriti nella cattedrale di Baghdad

TESTO DELLA RISPOSTA

Il caso citato dall'onorevole Gozi risale al novembre del 2010, quando a seguito di un attacco terroristico contro la Cattedrale di Baghdad – in cui morivano 55 persone e 150 restavano ferite – il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Bertone, faceva appello al Ministro Frattini chiedendo di intervenire a favore delle vittime per fornire l'assistenza e le cure di cui non avrebbero potuto fruire *in loco*. Il 12 novembre 2010 veniva quindi organizzata dal Governo l'evacuazione di 45 iracheni, 26 dei quali feriti – tra cui anche una bambina di pochi mesi – e 19 familiari. Le vittime e gli accompagnatori arrivati a Roma venivano ricoverati presso il Policlinico Gemelli e la durata delle cure veniva inizialmente stimata in circa trenta giorni. Al primo gruppo di iracheni si aggiungevano il 7 dicembre altre 6 vittime, precedentemente non trasportabili, che venivano anche esse accolte presso le strutture del Gemelli.

Con l'approssimarsi della data di rientro in Iraq del primo gruppo, una parte delle vittime, ancora sotto choc, esprimeva la volontà di non rientrare in patria, temendo per la propria incolumità, e chiedeva di poter ricongiungersi con i parenti e familiari residenti in diversi paesi del mondo. Non potendo il Governo italiano soddisfare tale richiesta, essendo vincolato dalle convenzioni internazionali che consentono le richieste di asilo sul solo territorio di primo arrivo, veniva concordato con la Segreteria di Stato vaticana che la Santa Sede stessa si sarebbe fatta parte attiva nei confronti dei diversi stati terzi

per cercare di ottenere i visti di ingresso per ricongiungimento familiare a favore degli iracheni.

Il 15 dicembre 2010, 32 iracheni ricoverati al Gemelli venivano dimessi e accolti presso strutture alberghiere messe a disposizione del Comune di Roma. Per altri veniva avanzata dai medici la richiesta di ulteriori trattamenti sanitari, per cui venivano mantenuti ospedalizzati. Un gruppo di 13 venivano invece rimpatriati in Iraq. Nei giorni seguenti, altri 4 iracheni rientravano in Iraq, 6 partivano per il Canada e 13 decidevano di procedere autonomamente presso diverse destinazioni in Europa. A metà gennaio del 2011, si trovavano in Italia ancora 15 iracheni, parte presso il Gemelli dove proseguivano le cure, e parte che veniva accolta presso due strutture religiose della Capitale: il Rettorato siriano e i Padri Rogazionisti. Una coppia diretta in Libano restava per terminare le cure, rinviando la propria partenza a marzo, mentre altri iracheni restavano in attesa dei visti per le rispettive destinazioni (Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda).

In vista della scadenza dei visti di ingresso per cure, rilasciati dall'Ambasciata d'Italia a Baghdad, veniva concordata con il Ministero degli Interni la proroga dei visti per il periodo necessario al completamento delle pratiche di immigrazione nei paesi terzi. In contemporanea, in considerazione dei tempi lunghi preannunciati per il rilascio dei visti, veniva convenuto con la Segreteria di Stato vaticana che mentre il Ministero degli Esteri avrebbe garantito l'assistenza sani-

taria e la degenza presso il Gemelli per quanti ancora ospedalizzati, la Segreteria di Stato avrebbe curato i rapporti con gli istituti religiosi presso cui avevano trovato ospitalità gli iracheni dimessi. Gli ultimi tre iracheni evacuati, ospiti presso il Policlinico Gemelli, partivano infine il 30 settembre 2011 per la Nuova Zelanda.

Per assicurare l'assistenza agli iracheni presso il Gemelli, unica struttura in grado di fornire nell'urgenza dell'evacuazione ospitalità a tutti i feriti nonché ai familiari accompagnanti, veniva sottoscritta con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, proprietaria della struttura, una apposita convenzione volta a coprire tutte le necessità previste per l'intervento: trasporto dei feriti in ambulanza all'arrivo, cure mediche, ospitalità ai familiari, assistenza di mediatori culturali e infine biglietti aerei per il ritorno e accompagnamento all'aeroporto. Veniva a tal fine stabilito il costo medio per l'assistenza sanitaria nelle diverse patologie e reparti e un costo base di ospitalità onnicomprensivo per i familiari ricoverati presso la struttura protetta dedicata all'ospitalità dei parenti presso il Gemelli.

Nel periodo in cui gli iracheni sono stati in cura in Italia hanno ricevuto costanti visite da parte di un sacerdote iracheno in Italia che forniva loro assistenza morale, accompagnato dalla Presidente dell'Associazione Salvaimonasteri, dottoressa Valgiusti. Quest'ultima propose nel dicembre 2011 alla *Task Force* Iraq del Ministero degli Esteri i suoi servizi per assistere gli iracheni. Le veniva in tale occasione chiarito che l'esecuzione del progetto era affidata al Policlinico Gemelli che avrebbe dovuto procedere a garantire tutti i servizi necessari e che pertanto non sarebbe stato possibile retribuirla. La dottoressa Valgiusti ha peraltro continuato ad accompagnare il sacerdote iracheno in molti dei suoi incontri agendo alla stregua di un portavoce del gruppo iracheno rappresentando presso la *Task Force* Iraq del Ministero degli Esteri e presso altre entità di volta in volta interessate (tra cui il Vaticano) le esigenze degli iracheni stessi.

Nel luglio 2011, con l'approssimarsi della chiusura dell'intervento di emergenza, la dottoressa Valgiusti avanzava nuovamente delle pretese di retribuzione per il suo impegno. Chiedeva inoltre che venissero rimborsate le due strutture religiose con cui aveva mantenuto contatti, il Rettorato Siriaco e i Padri Rogazionisti di Morlupo, per l'alloggio offerto agli iracheni.

Occorre rilevare che, non essendo stato instaurato alcun rapporto contrattuale tra il Ministero degli Esteri e l'Associazione Salvaimonasteri o la dottoressa Valgiusti, la richiesta della stessa non trova fondamento. Non possono altresì rivestire rilievo in tale quadro le eventuali attività svolte dalla stessa a titolo volontario o dalla sua Associazione per il buon esito dell'iniziativa umanitaria a favore delle vittime dell'attentato alla Cattedrale di Baghdad.

Per quanto concerne le due strutture religiose, Rettorato Siriaco e Padri Rogazionisti, queste, in linea con le intese raggiunte a suo tempo, hanno già ricevuto dal Vaticano un contributo per l'ospitalità. Circa il rendiconto dei Padri Rogazionisti, diversamente da quanto indicato dall'onorevole interrogante, il Ministero degli Esteri non l'ha trasmesso al Policlinico Gemelli, con indicazioni di ridurne l'ammontare, essendo stato invece direttamente indirizzato dai Padri Rogazionisti al Policlinico stesso. In relazione alle spese che sarebbero state sostenute dal Rettorato Siriaco e dall'Associazione Salvaimonasteri è stato segnalato ai predetti Enti l'impossibilità di prenderle in considerazione non sussistendo impegni o rapporti contrattuali. Oltre a non essere sorretto da alcuna obbligazione giuridicamente perfezionata, un « rimborso forfettario » quale quello preteso dall'Associazione Salvaimonasteri sarebbe comunque chiaramente inammissibile: la normativa vigente in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo (e, in particolare, articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988) consente infatti unicamente il rimborso di spese documentate. In sintesi, quindi, il Ministero degli Affari

Esteri non può riconoscere a posteriori un pagamento a un'Associazione per un'attività configuratasi fin dall'inizio per le sue caratteristiche di volontariato.

Per quanto riguarda infine la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, questa prevedeva la fornitura delle cure necessarie per la salvaguardia delle

51 vittime irachene e (articolo 2) prevedeva a tal fine la responsabilità dell'Ente esecutore per il conseguimento di tale obiettivo e la possibilità di avvalersi delle seguenti strutture: Ospedale Policlinico Agostino Gemelli di Roma e Residenza Sanitaria di Ospitalità Protetta Agostino Gemelli, entrambe di sua proprietà.

ALLEGATO 4

5-05636 Motta: Sul rapimento di una volontaria italiana nel campo profughi saharawi di Rabuni**TESTO DELLA RISPOSTA**

La notizia del sequestro della connazionale Rossella Urru, rapita da uomini armati la notte tra il 22 ed il 23 ottobre nel campo saharawi di Rabuni, nel sud-ovest dell'Algeria, assieme a due cooperatori spagnoli, è stata appresa dall'Unità di Crisi della Farnesina ed dall'Ambasciata d'Italia in Algeri grazie ad una pronta segnalazione da parte dei responsabili del Comitato Italiano per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), per cui Rossella Urru lavora da vari anni.

Il Ministero degli Esteri si è immediatamente attivato, avviando contatti con i Governi di Spagna ed Algeria per sollecitare la massima collaborazione ed ottenere ogni utile informazione sulla vicenda. L'Unità di Crisi ha inoltre provveduto a stabilire in tempi rapidi un contatto con la famiglia Urru, che continua ora con frequenza regolare.

Il Governo ha dato immediata disposizione a tutte le Ambasciate nell'area di avviare ogni iniziativa volta alla liberazione della connazionale, senza tuttavia comprometterne l'incolumità. Il Ministro Frattini ha inoltre rapidamente disposto la missione nella regione dell'onorevole Margherita Boniver, suo Inviato Speciale per le crisi, le emergenze umanitarie e le situazioni di vulnerabilità. L'onorevole Boniver si è recata in Mali e Burkina Faso il 27 e 28 ottobre scorso per chiedere concreto concorso ai rispettivi Governi nella solu-

zione della vicenda. È infatti probabile che, come per il passato, i gruppi attivi nella zona del rapimento degli stranieri si muovano a cavallo dei vari Paesi della fascia saheliana, rendendo necessaria una concertazione intergovernativa ad ogni livello. Il Primo Ministro del Mali, signora Cissé Mariani Kaidama Sidibè, ed il Capo di Stato del Burkina Faso, signor Blaise Compaoré, hanno da parte loro confermato la massima disponibilità a collaborare con il Governo italiano, così come già fatto per altri casi passati d'italiani rapiti nella zona, fortunatamente conclusi in maniera positiva.

Sono certa che la tutela dell'incolumità di Rossella Urru e degli altri due ostaggi spagnoli e la loro liberazione costituiscano un obiettivo che accomuna tutte le forze politiche e i singoli deputati del Parlamento. Ed è proprio su queste basi e per continuare a perseguire tale obiettivo che confido sul senso di responsabilità del Parlamento affinché la vicenda possa continuare ad essere seguita con la discrezione richiesta dalla delicatezza della situazione.

Il Governo, come peraltro ha sempre fatto nel caso di rapimenti di connazionali, continuerà a seguire la situazione con la più grande attenzione e sollecitudine, utilizzando con la massima determinazione tutti i canali politici, diplomatici e di *intelligence* di cui dispone.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 412 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	89
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all'acquisizione di centoquarantanove « Automezzi Logistici Protetti », in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell'esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED. Atto n. 420 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2011, relativo all'acquisizione di cinquecentoundici « Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) Lince », versione 1A, di cui quattrocentosettantatanove nella versione <i>combat</i> e trentadue nella versione portaferiti, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nei teatri operativi. Atto n. 421 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2011, relativo all'acquisizione di protezioni passive, sensori elettro-ottici e radar integrati, per incrementare il livello di protezione delle basi operative avanzate e delle basi di supporto avanzate nel teatro di operazioni afgano. Atto n. 422 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao recanti « Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate »: Audizione informale del Capo I Reparto-Personale dello Stato Maggiore della Difesa, Gen. D.A. Franco Marsiglia	88

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 412 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene non condivisibile il contenuto della proposta di parere illustrata dal relatore. Si riferisce, in particolare, alla parte dove si rileva che, nella ripartizione dei contributi, lo schema di decreto in esame abbia applicato coerentemente i criteri fissati dalle risoluzioni approvate dalla Commissione difesa.

Osserva, quindi, che anche quest'anno si è proceduto a un'ulteriore significativa decurtazione, di circa il 10 per cento, delle somme corrisposte alle associazioni, evidenziando come tale scelta rischi di compromettere la stessa possibilità di sopravvivenza degli enti beneficiari. Per tali ragioni, preannuncia che, soltanto per senso di responsabilità, il proprio gruppo si asterrà nella votazione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ritiene che la delicatezza dell'attuale situazione economica renda necessarie riduzioni ai contributi del Ministero della difesa a enti e associazioni. Ciò, tuttavia, non impedisce di rilevare come tale provvedimento non affronti alcuni problemi che sono stati già in passato evidenziati. Sottolinea, infatti, che non si registra alcuna novità sotto il profilo della parcelizzazione delle associazioni d'arma. Per queste era stata evidenziata la necessità di avviare un processo di riorganizzazione che avrebbe potuto già consentire di conseguire positivi effetti sotto il profilo della razionalizzazione della spesa.

Esprime rincrescimento per la situazione che si è venuta a creare per l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in seguito all'approvazione degli ultimi decreti di riparto. Preliminarmente deve se-

gnalare come la relazione illustrativa, comprendendo questa importante associazione partigiana tra le associazioni combattentistiche, non ne mette in evidenza, sul piano nominalistico, la peculiare natura di organizzazione che tutela il valore storico della lotta partigiana e del ruolo che essa riveste nella storia del nostro Paese. Segnala quindi che, nel corso del triennio 2009-2011, il contributo percepito dalla stessa associazione si è ridotto di oltre il 50 per cento e che, nell'attuale decreto, pur vantando circa 106 mila soci, l'ANPI figura solamente al quarto posto in termini di contributo assegnato, suscitando quindi perplessità sulla razionalità dei criteri di riparto adottati.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA condivide la preoccupazione per i danni che il dimezzamento dei contributi erogati nel corso dell'ultimo triennio reca agli enti beneficiari. Con riguardo all'osservazione dell'onorevole Villecco Calipari, precisa che i criteri di riparto tengono conto anche del fatto che – in ossequio agli atti di indirizzo parlamentare – il contributo pubblico deve essere assicurato soprattutto a quegli enti che non dispongono di altre forme di finanziamento. Ne consegue che le associazioni con un elevato numero di soci, in considerazione della possibilità di autofinanziamento, ricevono, relativamente a questo fattore, un contributo meno rilevante. Assicura, pertanto, che nella ripartizione dei fondi non è stata praticata alcuna discriminazione e esprime apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dal gruppo del Partito democratico.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, pur ritenendo che il Governo abbia ben operato, dichiara che si asterrà sulla proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che non sia più accettabile la mancanza di una disciplina organica di riferimento. Evidenzia, inoltre, che mentre la Commissione difesa della Camera, a inizio della legislatura, aveva svolto un positivo lavoro per giungere a un'unica fonte di finanziamento del contributo, al Senato siano stati ap-

provati provvedimenti di decurtazione lineare degli oneri, con il parere favorevole del Ministero dell'economia e senza alcuna riflessione sulle conseguenze negative, che non sono potute essere messe in evidenza nemmeno nel successivo passaggio parlamentare. La sua astensione trova quindi motivazione principalmente nella critica alla metodologia seguita dal Ministero dell'economia.

Francesco BOSI (UdCpTP) condivide le osservazioni svolte dal Presidente e annuncia il proprio voto di astensione, precisando che il suo voto sarebbe stato contrario qualora il decreto avesse disposto per un periodo di tempo superiore all'anno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all'acquisizione di centoquarantanove « Automezzi Logistici Protetti », in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell'esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED.

Atto n. 420.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame prevede l'acquisizione di 149 automezzi logistici protetti, in sette differenti tipologie.

La finalità è quella di dotare l'Esercito – nel quadro delle future « Brigate Medie » digitalizzate – di mezzi logistici del tipo già in servizio, in possesso di un adeguato standard di protezione della cabina di guida. Ciò allo scopo di incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell'esecuzione di attività logistiche nei teatri operativi caratterizzati da elevata

minaccia balistica, nonché da pericoli derivanti dalla presenza di ordigni esplosivi improvvisati.

La relazione illustrativa del Programma indica la necessità di acquisire sette differenti tipologie di mezzi (autocarri tattito-logistici e con pianale scarrabile, autobotti, autocisterne, due tipi di autogrù e trattori pesanti tattici) senza tuttavia precisare la ripartizione del numero dei mezzi da acquistare per ciascuna tipologia.

In ordine alle caratteristiche tecniche del sistema, la protezione della cabina di guida dovrà essere assicurata attraverso: un kit di protezione balistica (pannelli e vetri balistici) in grado di assicurare una protezione di grado almeno del livello 3 stabilito dalla convenzione NATO sugli standard di protezione per gli operatori di veicoli logistici (STANAG 4569 ANNEX B); una protezione antimina di grado almeno del livello 2 stabilito dalla medesima convenzione; una capacità *Counter Radio Controlled IED* (C-RCIED).

Per quanto riguarda le modalità esecutive, la relazione illustrativa del Programma evidenzia che è previsto un supporto logistico integrato di 5 anni e che la ditta fornitrice dovrà provvedere, contestualmente, all'acquisizione dei sistemi, nonché all'addestramento del personale addetto.

Gli oneri previsti sono stimati in 80,7 milioni di euro, a carico del bilancio della Difesa. La relazione, relativamente alla ripartizione degli oneri, prevede le seguenti scadenze: 37,1 milioni di euro, nel 2011 e 43,6 milioni di euro nel 2012. Non sono forniti elementi in ordine ai costi stimati per ciascun tipo di veicolo.

Per quanto concerne gli aspetti industriali, la relazione illustrativa individua nella meccanica e nell'elettronica i settori prevalentemente coinvolti dal programma.

Non è, infine, prevista alcuna cooperazione internazionale.

Infine, segnala che il programma in esame è contenuto tra quelli riferiti alla componente terrestre, nella Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012 che, tuttavia, non

reca alcuna informazione in ordine allo stanziamento per la presente acquisizione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2011, relativo all'acquisizione di cinquecentoundici «Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) Lince», versione 1A, di cui quattrocentosettantanove nella versione *combat* e trentadue nella versione portaferiti, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nei teatri operativi.

Atto n. 421.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame prevede l'acquisizione di 511 Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) *Lince*, versione 1A, di cui 479 nella versione *combat* e 32 nella versione portaferiti.

La finalità del programma è quella di accrescere il livello di protezione, la sicurezza e la capacità operativa del *Lince* in modo da potere assicurare una ulteriore disponibilità di veicoli a protezione delle forze, soprattutto in quei teatri operativi caratterizzati da un più elevato livello di minaccia. Infatti, la versione 1A del *Lince* implementa le modifiche e le migliorie che sono derivate dall'esperienza maturata nei vari teatri operativi in cui il veicolo è stato impiegato, così da far risultare quest'ultima versione più performante rispetto a quelle precedenti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, in analogia con quanto stipulato per le precedenti acquisizioni dello stesso veicolo, è prevista una garanzia di 42 mesi, la fornitura di materiali di consumo, l'invio di ricambi per la sostituzione in garanzia anche in teatro operativo, nonché l'assistenza e il controllo preventivo e post impiego dei mezzi destinati ai vari teatri operativi. Sarà inoltre previsto un periodo

di addestramento in cui simulare le condizioni in cui il personale è chiamato ad operare nei diversi scenari.

Gli oneri previsti sono pari a 198 milioni di euro, a carico del bilancio della Difesa. Quanto alla ripartizione degli oneri, la relazione prevede un impegno di 56,3 milioni di euro nel 2011, di 70,6 milioni di euro nel 2012 e 71,1 milioni di euro nel 2013.

Per quanto concerne gli aspetti industriali, la relazione individua nella meccanica e nell'elettronica i settori prevalentemente coinvolti dal programma, precisando altresì che non è prevista la cooperazione internazionale.

La Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2012 – presentata nel mese di ottobre – prevede un approvvigionamento di soli 400 VTLM nella versione *combat* (ovvero 79 in meno di quelli indicati nel programma in esame) e di soli 25 in configurazione portaferiti (7 in meno). Su tale scostamento sarebbe utile acquisire maggiori elementi informativi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2011, relativo all'acquisizione di protezioni passive, sensori elettro-ottici e radar integrati, per incrementare il livello di protezione delle basi operative avanzate e delle basi di supporto avanzate nel teatro di operazioni afgano.

Atto n. 422.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo ASCIERTO (PdL), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame prevede l'acquisizione di sistemi destinati all'incremento, nel teatro operativo afgano, del livello di protezione passiva delle basi italiane avanzate operative e di supporto (*FOB/FSB*).

La finalità del programma è quella di dotare le basi dislocate in Afghanistan di strumenti di difesa passiva idonei a garantire un'adeguata cornice di sicurezza al personale, che siano integrati in un sistema di osservazione e sorveglianza, con capacità automatizzata di far conseguire alla rilevazione della minaccia l'attivazione di dispositivi di allarme e di reazione di sistemi d'arma.

Le modalità esecutive prevedono lo sviluppo di un piano di approvvigionamento articolato sui seguenti prodotti: 6 barriere antisfondamento rigide e 20 elastiche; 6 (+ 2 opzionali) sistemi di videosorveglianza ingressi; 3 (+ 1 opzionale) sistemi integrati di videocamere; 5 posti comando di Force protection; 4 (+ 1 opzionale) sistemi acustici per localizzare la sorgente di fuoco; 1 sistema di sorveglianza di sedimi aeroportuali; 6 (+ 2 opzionali) sistemi micro di UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*); 8 (+ 1 opzionale) sistemi UGV (*Unmanned Ground Vehicle*).

La scheda tecnica allegata alla richiesta di parere non reca informazioni in merito al sottosistema «per la sorveglianza di sedimi aeroportuali» inserito anch'esso nel programma in esame.

Gli oneri previsti sono stimati in 56,3 milioni di euro, a carico del bilancio della Difesa. Quanto alla ripartizione degli oneri, la relazione prevede un impegno di 15,2 milioni di euro nel 2011, 30,7 milioni di euro nel 2012 e 10,4 milioni di euro nel 2013.

Non risulta tuttavia esplicitata la tempistica delle relative consegne.

Per quanto concerne gli aspetti industriali, la relazione individua come settori prevalentemente coinvolti dal programma quello aerospaziale, della meccanica, dell'elettronica, delle telecomunicazione delle tecnologie della Difesa. Non è prevista alcuna cooperazione internazionale. Con riguardo all'acquisizione dei sottoinsiemi, risultano interessati anche i settori dell'opto-elettronica e della robotica.

Peraltro, per quest'ultima tipologia di prodotti, la relazione indica alcune dettagliate specifiche sul piano delle caratteristiche operative, del supporto logistico e

della fase di addestramento, evidentemente da adottare in sede di procedure di selezione del contraente.

Da ultimo, si segnala che la Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2011, pubblicata nel mese di marzo, non reca alcuna informazione in ordine allo stanziamento per la presente acquisizione, mentre il presente programma trova corrispondenza tra quelli elencati nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa del 2012 (presentata nel mese di ottobre), con l'indicazione della sua urgenza, ma non dei relativi costi, sui auspica un chiarimento dal Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, osserva che i programmi in esame rivestono carattere di urgenza e pertanto auspica che la Commissione possa concludere l'esame in tempi rapidi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Nuovo testo unificato C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in

esame, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 19 ottobre, il citato nuovo testo unificato è stato trasmesso, per il parere, alle Commissioni I, V e XIII che hanno espresso parere favorevole.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, evidenzia come il lavoro svolto dalla Commissione abbia prodotto un testo ampiamente condiviso, su cui sono stati anche acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni in sede consultiva, tutti di segno favorevole. Auspica pertanto che si possano realizzare le condizioni per richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ricorda di essersi già espresso favorevolmente sull'ipotesi di un rapido svolgimento dell'iter di approvazione.

Antonio RUGGHIA (PD) esprime il voto favorevole del suo gruppo al conferimento del mandato al relatore nonché la piena disponibilità a favorire il trasferimento dell'esame del testo alla sede legislativa, trattandosi di un provvedimento di cui è stato condiviso l'impianto sin dalla sua genesi.

Francesco BOSI (UdCpTP) dichiara di astenersi dalla votazione, come segno di apprezzamento per il lavoro di miglioramento di un provvedimento che, nella sua versione iniziale, era stato oggetto di forti critiche da parte sua. Non ritiene tuttavia possibile mutare il suo atteggiamento in un voto convintamente favorevole, in quanto non sono a suo avviso superabili le avversità al testo manifestate dalle Forze armate in ogni occasione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo unificato in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Preso atto del risultato della votazione, rileva che i rappresentanti dei due maggiori gruppi in Commissione hanno esplicitato l'intenzione di promuovere il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa e che si registra anche la posizione favorevole espressa dal sottosegretario di Stato. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento invita gli altri gruppi a precisare la propria posizione su tale ipotesi.

Franco GIDONI (LNP), nel ribadire il suo orientamento favorevole al testo in esame, ritiene tuttavia che esso abbia un significativo impatto sulle modalità di reclutamento nelle Forze armate e, per riflesso, sull'ingresso nelle strutture che operano nel comparto difesa e sicurezza. Per tali ragioni, reputa utile che sulla proposta di legge si possa sviluppare un confronto ad ampio raggio nella sede plenaria della Camera dei deputati.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) ricorda che con il suo voto favorevole non ha inteso ostacolare il prosieguo dell'esame di un provvedimento su cui, per ragioni analoghe a quelle espresse dall'onorevole Gidoni, ha sempre mantenuto alcune riserve e che, per tali ragioni, non si assocerà alla richiesta di proseguirne l'esame in sede legislativa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, invita i colleghi a prendere in esame la possibilità di continuare a confrontarsi sui contenuti anche in sede legislativa, circostanza che invece appare ben più difficile che si realizzi nel dibattito in Assemblea. Peraltro, pur trattandosi di un provvedimento importante, esso comunque è destinato ad interessare una platea piuttosto modesta di candidati cui viene consentito di partecipare alle procedure di reclutamento e, presumibilmente, condurrà a consentire l'ingresso nelle Forze armate di una percentuale minima di soggetti che, con gli attuali standard, non sarebbero ammessi.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, sottolinea come il provvedimento sia ispirato dalla volontà di tenere viva la speranza di quei cittadini italiani animati dal desiderio di dare il proprio contributo alla difesa della patria, ma impediti in questo dal mancato raggiungimento di un limite minimo di altezza. L'obiettivo è stato perseguito senza adottare soluzioni semplicistiche ed errate, come quella di ridurre i limiti di altezza, bensì con l'introduzione di una nuova disciplina che pone al centro della valutazione, al momento del reclutamento, le reali capacità fisiche soggettive e che dunque privilegia e rafforza l'efficienza dello strumento militare. Non comprende pertanto le perplessità nel favorire l'approvazione di un provvedimento che incide sulla vita e sulle scelte umane e professionali di cittadini che vorrebbero servire la Patria nelle Forze armate.

Luciano ROSSI (PdL) si associa all'appello dell'onorevole Cicu a meditare sulla decisione di non consentire di proseguire l'esame in sede legislativa, tanto più che, nell'attuale fase politica e parlamentare, per il buon esito della procedura occorre necessariamente assumere atteggiamenti di assoluta concretezza.

Antonio RUGGHIA (PD) manifesta il proprio stupore per la posizione espressa

dal collega Gidoni che sembrava fino ad ora aver condiviso l'esigenza di intervenire sulla materia per superare un criterio selettivo assolutamente arbitrario e che, come noto, pregiudica soprattutto l'accesso del personale femminile.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 novembre 2011.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao recanti « Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate »: Audizione informale del Capo I Reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa, Gen. D.A. Franco Marsiglia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 412).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 412, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

premessi che:

lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto del contributo iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa da assegnare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa;

il medesimo schema di riparto, come risulta dalla relazione illustrativa che lo correda, tenendo conto delle due citate macrocategorie di destinatari, individua cinque fasce di beneficiari contrassegnate dalle lettere da A a E nell'ambito delle quali sono applicati specifici criteri di riparto ricavati dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierio, 8-00038 Villecco Calipari e

7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione Difesa della Camera il 26 marzo 2009;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la decurtazione di euro 75.852 si riferisce esclusivamente alle erogazioni a favore delle associazioni combattentistiche per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 220 del 2010;

le risorse relative alle altre associazioni hanno subito decurtazioni ammontanti complessivamente a euro 27.210 in aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010 e all'articolo 2, comma 44, del decreto-legge n. 225 del 2010;

rilevato che lo stanziamento di contributi assegnati alle associazioni combattentistiche, ai sensi dell'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, riguarda solo il triennio 2009-2011, e che dunque occorre definire un nuovo finanziamento per i prossimi anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	90
SEDE CONSULTIVA:	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) .	92
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Nuovo testo unificato C. 225 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	93
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	94
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Atto n. 410.

(Rilievi alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 3 novembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso il prescritto parere sullo schema ed è pertanto possibile che la Commissione ne concluda l'esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito alle osservazioni formulate sugli articoli da 1 a 3 concernenti il riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori, sottolinea che le somme non spese rimangono a disposizione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ma tale disponibilità è quantificata in un importo pari ad euro 301.854. Osserva, inoltre, che, trattandosi di un risparmio complessivo annuo, negli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto tale importo non sarà

più disponibile e che il risparmio medesimo non è, comunque, teorico, in quanto va rilevato che l'ammontare complessivo dei contributi statali, ordinari e straordinari percepiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è passato da un totale di 9.004.000 euro circa dell'anno 2008 a 2.953.000 euro circa dell'anno 2011. Rileva che tale stanziamento, per un importo pari 2.905.000 euro circa, è stato, peraltro, concesso direttamente dal Ministero della salute a valere sui fondi di propria diretta dotazione ed imputati al capitolo n. 3412. Precisa che non è, di conseguenza, ipotizzabile una riduzione dei trasferimenti disposti in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, la quale, con le risorse pari a 301.854 euro, liberatesi nell'esercizio di applicazione, cercherà di perseguire finalità che saranno più limitate rispetto agli obiettivi in precedenza raggiunti. Per quanto concerne le osservazioni effettuate con riferimento alla clausola di invarianza e con specifico riferimento alla clausola prevista dall'articolo 2, comma 3, precisa che la posizione di Presidente onorario dell'ente non godrà di alcun compenso o indennità. Le osservazioni formulate sugli articoli da 4 a 5 concernenti il riordino dell'Istituto superiore di sanità consentono di evidenziare che le minori spese, dettagliatamente quantificate nella relazione tecnica, verranno utilizzate dall'Istituto superiore di sanità per l'istituzione e il funzionamento iniziale della Scuola superiore di sanità pubblica e che, essendo già previsto nell'attuale ordinamento che l'istituto svolga attività di formazione, lo stesso già dispone degli spazi e della strumentazione da utilizzare per tali finalità. Relativamente alle osservazioni relative alla quantificazione dei risparmi ed alle implicazioni finanziarie riferite al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 6, segnala che le somme non spese pari a circa 280.000 euro rimangono a disposizioni dell'Agenas. Precisa inoltre che, trattandosi di un risparmio complessivo annuo, negli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto tale importo non sarà più disponibile e

che il risparmio conseguente non è, comunque, teorico, in quanto va rilevato che l'ammontare complessivo dei contributi statali percepiti dalla predetta Agenzia è stato negli anni progressivamente ridotto; ricorda, infatti, che il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 266 del 1993, e successive modificazioni, nel riordinare l'Agenzia ha attribuito alla stessa un contributo di 12,8 miliardi di lire a partire dall'anno 2001, pari a 6.610.648,31 euro. Rileva che le successive decurtazioni, disposte dalle norme nel tempo intervenute, hanno gradualmente sensibilmente ridotto il contributo che nell'anno 2011 è stato pari a 3.671.293 euro. Osserva che tale stanziamento è concesso direttamente dal Ministero della salute a valere sui fondi di propria diretta dotazione e imputato ai capitoli 3456 e 3457. Precisa che la nuova consistenza delle risorse destinate agli esperti sarà pertanto pari ad euro 676.400, con un risparmio del 30 per cento delle somme a ciò destinate. Con riguardo, infine, alle considerazioni svolte in merito alle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 4, comma 1, alinea e lettere e) e g), condivide il suggerimento del relatore di espungere dagli articoli 1, 2, e 4 citati le rispettive clausole di invarianza e mantenendo la stessa clausola solo all'articolo 12. Per quanto riguarda l'osservazione formulata all'articolo 2, comma 3, rinvia alle considerazioni già svolta per la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (atto n. 410);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

è necessario precisare, all'articolo 2, comma 3, che l'incarico di presidente

onorario della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è a titolo onorifico senza la corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi spese;

considerato che la clausola di invarianza di cui all'articolo 12 appare idonea a garantire la neutralità finanziaria dello schema di decreto nel suo complesso, rendendo non strettamente necessarie le clausole di invarianza previste nel provvedimento con riferimento a singoli articoli,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

a) *all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: nuovi o maggiori oneri;*

b) *all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

sopprimere le parole: , senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente,;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Presidente onorario della LILT non sono corrisposti emolumenti, indennità o rimborsi spese.;

c) *all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

all'alinea, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

alla lettera e), sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi;

alla lettera g), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ».

Testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio » per il contributo reso nella storia a beneficio dell'Italia, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 marzo 2010. Ricorda che in quell'occasione, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in merito sia alla correttezza della quantificazione degli oneri indicati dal comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento sia alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, la Commissione ha espresso parere favorevole. Ricorda, tuttavia, che nell'ottobre 2010, a seguito della presentazione del disegno di legge di stabilità per il 2011 e dell'inizio della sessione di bilancio, la Commissione ha provveduto, come da prassi consolidata, a revocare

tutti i pareri precedentemente resi dalla stessa Commissione relativamente a progetti di legge che comportassero nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio 2010, il cui *iter* nelle Commissioni di merito non si fosse ancora concluso. Segnala, quindi, che il parere favorevole reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 marzo 2010 è stato revocato e da allora la Commissione bilancio non si è più pronunciata sul provvedimento in esame. Tutto ciò considerato, segnala che la copertura finanziaria recata dal provvedimento non può più considerarsi idonea, in quanto essa fa riferimento alle risorse del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2010-2012, utilizzando le risorse dell'accantonamento del Ministero della difesa che, anche nel triennio in corso, non reca le necessarie disponibilità.

Osserva che nell'ambito dei Fondi speciali 2011-2013, le uniche risorse ancora disponibili per l'anno 2011 sono quelle relative all'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali del nostro Paese, segnalando, inoltre, che il disegno di legge di stabilità 2012 non prevede un accantonamento relativo al Ministero della difesa nell'ambito dei Fondi speciali di parte corrente relativi al triennio 2012-2014.

Al riguardo, anche in considerazione dell'esiguità dell'onere, ritiene che potrebbe valutarsi la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria del provvedimento mediante la riduzione di un'autorizzazione di spesa che rechi le necessarie disponibilità, eventualmente riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la riformulazione della copertura finanziaria proposta dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 684 e abb., recante Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni "Libero Comune di Fiume in esilio", "Libero Comune di Zara in esilio" e "Libero Comune di Pola in esilio";

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Nuovo testo unificato C. 225 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme per la regolamentazione dei materiali gemmologici, è stato già esaminato dalla Commissione nella seduta del 3 novembre 2011 e che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 8-bis, all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 12, comma 4. Fa presente che in data 8 novembre 2011, la Commissione di merito ha trasmesso un ulteriore testo che, oltre a recepire le suddette condizioni e ad apportare una correzione di carattere formale, prevede, al comma 1 dell'articolo 8-bis, la facoltà per le regioni di provvedere a campagne di comunicazione analoghe a quelle svolte dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dello stesso comma 1. Al riguardo, segnala che la realizzazione di tali campagne di comunicazione, sostanzandosi in una mera facoltà attribuita alle regioni, potrebbe non comportare profili problematici di carattere finanziario qualora le regioni vi provvedano nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Sul punto, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, anche alla luce del parere già espresso dalla Commissione nella seduta del 3 novembre 2011, ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici, purché si precisi che le regioni dovranno realizzare le campagne di comunicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 225 e abb., recante regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

ritenuta la necessità di precisare, al comma 1 dell'articolo 8-bis, che le regioni possano svolgere le campagne di comunicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 8-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Nuovo testo C. 3555.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla VII Commissione, della proposta di legge recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Con riferimento all'articolo 1, osserva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti negativi diretti sulla

finanza pubblica. Sul piano degli effetti di carattere indiretto, ritiene tuttavia che andrebbero considerate le eventuali implicazioni connesse a possibili effetti negativi sulla redditività di imprese pubbliche interessate. A suo avviso, tale profilo andrebbe valutato anche in relazione ad eventuali effetti emulativi che potrebbero coinvolgere altri settori. Andrebbero, inoltre, valutati i profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione della Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, osserva che la disposizione in esame si limita ad escludere la corresponsione di compensi ai componenti della commissione. Ritiene che andrebbe specificato se la Commissione operi anche senza corresponsione di emolumenti o rimborsi spese a favore dei componenti e se siano previsti oneri connessi al funzionamento della struttura. Inoltre, tenuto conto che il comma 4 fa riferimento ad eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, ritiene che andrebbero forniti dettagli circa l'ammontare degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione e circa le risorse, già presenti in bilancio, con le quali farvi fronte. Segnala, inoltre, che dal punto di vista formale la disposizione del comma 4 dell'articolo 2 non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente. In particolare, reputa opportuno modificare la norma indicando esplicitamente a quali stanziamenti di bilancio la disposizione faccia riferimento, prevedendo altresì l'esclusione della corresponsione ai componenti della Commissione non solo di compensi, ma anche di emolumenti, indennità o rimborsi spese. Con riferimento all'articolo 3, in materia di accesso ai contributi all'editoria, fa presente di non avere nulla da osservare, nel presupposto che il requisito previsto dalla norma in esame risulti aggiuntivo rispetto alle altre condizioni stabilite dalla vigente normativa per l'accesso ai contributi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che le disposizioni degli articoli 1 e 3 non presentino profili finanziari problematici, mentre con riferimento all'articolo 2 ritiene che vada espressamente esclusa la corresponsione ai componenti della istituzione Commissione di emolumenti, indennità o rimborsi spese e che la sua istituzione e il suo funzionamento debbano aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3555, recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

Testo unificato C. 3626 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, illustra preliminarmente il contenuto del provvedimento, che disciplina l'autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e le relative attività di monitoraggio. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento autorizza l'impiego di una nave militare radiata per la realizzazione, previo suo affondamento, di una barriera artificiale sommersa con l'obiettivo di creare una zona marina di ripopolamento ittico. A tal fine il provvedimento demanda ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione di una unità navale della Marina militare da utilizzare a tale scopo a titolo sperimentale, la definizione delle attività di bonifica ambientale a cui sottoporre la medesima unità prima dell'affondamento, nonché la scelta del sito per il suo inabissamento. Nell'osservare come rispetto a tali previsioni non vengono fornite indicazioni circa i connessi oneri, ritiene che vadano acquisiti i dati e gli elementi idonei a quantificare tali spese al fine di provvedere, fin da ora, all'indicazione dell'ammontare degli oneri derivanti dal testo in esame. Osserva, inoltre, che la norma demanda ad una successiva intesa tra il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Liguria anche la definizione dei profili di copertura del provvedimento in esame, mediante il rinvio all'utilizzo di specifici fondi strutturali dell'Unione europea. Al riguardo, rappresenta che l'utilizzo dei suddetti fondi è subordinato, tra l'altro, alla programmazione pluriennale degli interventi – il ciclo attualmente in corso copre il periodo 2007-2013 – e al rispetto del « principio di addizionalità » che impone il cofinanziamento pubblico nazionale dei medesimi interventi di cui si richiede il sostegno finanziario europeo. Ritiene, pertanto, acquisito un chiarimento circa la compatibilità della richiesta di finanziamento del nuovo programma rispetto al quadro complessivo degli interventi già concordati ed eventualmente finanziati, nonché sul livello di coinvolgi-

mento finanziario nazionale che si prevede di sostenere per la compartecipazione al medesimo programma. Sotto il profilo più generale, rammenta, inoltre, che l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 prescrive espressamente che la copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi riguardi « ciascuna legge » ed « ogni intervento da essa previsto », osservando come il principio di equivalenza fra oneri e mezzi di copertura con riferimento agli effetti attribuibili a ciascun provvedimento in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione assicura l'eshaustività dell'esame parlamentare relativo alla verifica dei profili di copertura. Osserva, invece, che detto esame incontra, invece, decisive limitazioni qualora le disposizioni volte ad assicurare la neutralità di un provvedimento siano contenute in un diverso atto – eventualmente anche non normativo – che potrebbe anche non essere oggetto di contestuale esame da parte dei competenti organi parlamentari.

Ritiene inoltre necessario acquisire ulteriori elementi di chiarimento in merito alla possibilità, prevista dall'articolo 2, che le attività di monitoraggio degli effetti dell'inabissamento del relitto sull'ecosistema marino – da definire mediante convenzioni da stipulare tra il Ministero dell'ambiente, università e istituti di ricerca – possano essere effettuate da parte dei soggetti pubblici coinvolti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, ferme restando le osservazioni formulate in merito alla quantificazione dell'onere, segnala che l'articolo 1, comma 2-bis non sembra configurare una modalità di copertura finanziaria riconducibile a quelle espressamente indicate dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Si osserva, peraltro, che esistono diversi precedenti relativi all'utilizzo con finalità di copertura di risorse iscritte in fondi comunitari. Al fine di verificare l'effettiva praticabilità della copertura finanziaria prevista, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo previsto sia compatibile con le

destinazioni dei programmi operativi regionali relativi al Fondo europeo per la pesca e al Fondo europeo per lo sviluppo regionale previste dalla normativa dell'Unione europea, precisando altresì se nell'ambito dei programmi richiamati sussistano risorse da destinare allo scopo. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione della disposizione, reputa che si renda necessario indicare espressamente l'ammontare dell'onere del quale si prevede la copertura ed il suo profilo temporale, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto attiene all'articolato, segnala preliminarmente che lo stesso andrebbe corredato da apposita relazione tecnica che quantifichi l'impatto finanziario delle disposizioni in esso contenute. In particolare – posto che viene attribuito alla Marina militare il compito di bonificare, asportando tutti gli elementi potenzialmente inquinanti e i materiali ritenuti pericolosi, e affondare la nave prescelta ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare compiti di accertamento del completamento della bonifica e di monitoraggio, previa stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca, degli effetti dell'inabissamento del relitto sull'ecosistema marino, fa presente che occorre una compiuta quantificazione degli oneri connessi alle predette attività al fine di prevedere una idonea copertura finanziaria. Sul punto, rileva che il rinvio, operato dall'articolo 1, comma 2-*bis*, ad una successiva intesa tra la Marina militare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione

Liguria per la determinazione della copertura finanziaria degli oneri attraverso l'utilizzo del Fondo europeo per la pesca e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale – previa autorizzazione, ove necessario, della Commissione europea – non appare assentibile. Osserva che, da un lato, infatti, il rimando ad un provvedimento successivo – peraltro, nel caso di specie, non avente neppure natura normativa – non appare in linea con il dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alle modalità di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri e, dall'altro lato, la fattispecie contemplata dal suddetto articolo non sembra rientrare tra quelle finanziate dai Fondi europei sopra richiamati. Ciò posto, stante le rilevate criticità, esprime parere contrario all'ulteriore corso della proposta di legge.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, osserva come, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non vi siano le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento senza esprimere un parere contrario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto del dibattito ed avverte che, come in precedenti occasioni, provvederà ad informare il presidente della Commissione di merito delle criticità emerse, al fine di valutare la possibilità di provvedere ad una nuova formulazione del testo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05678 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime di detrazione tributaria per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenti di immobili abitativi	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-05679 Comaroli: Andamento della ricognizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione automatica dei tributi e non hanno versato tutte le somme dovute	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-05680 Fogliardi: Misure per alleviare il peso dei debiti fiscali delle imprese sarde	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde sul gioco d'azzardo <i>on-line</i> nel mercato interno. COM(2011)128 definitivo/2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	99
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di documento finale formulata dal relatore)</i>	107
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	100
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i>	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05678 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime di detrazione tributaria per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenti di immobili abitativi.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, la quale fa chiarezza in merito alla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, rileva tuttavia come essa appaia non del tutto logica, ove si abbia riguardo alla formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 – che ha istituito la detrazione pari al 36 delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie –, il quale sembra prevedere agevolazioni distinte per le unità immobiliari singolarmente considerate e per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

5-05679 Comaroli: Andamento della ricognizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione automatica dei tributi e non hanno versato tutte le somme dovute.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, manifesta la propria amarezza nell'apprendere che non saranno presumibilmente recuperate – essendo risultate infruttuose le procedure esecutive finora intraprese dagli agenti della riscossione – le ulteriori somme dovute da quei contribuenti i quali, in base alla normativa recata dalla legge n. 289 del 2002, hanno potuto conseguire la definizione automatica degli imponibili e delle imposte mediante il pagamento della prima rata degli importi dovuti, anche ove non seguito dal versamento delle rate successive.

5-05680 Fogliardi: Misure per alleviare il peso dei debiti fiscali delle imprese sarde.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, riservandosi di svolgere una più compiuta valutazione della complessa normativa cui essa fa riferimento.

Sottolinea, quindi, come l'emergenza economica e sociale che sta investendo le imprese sarde, a causa della quale molte aziende isolate rischiano il fallimento, sia emblematica, nella sua drammaticità, delle gravissime difficoltà in cui si dibattono, in generale, le imprese italiane. Infatti, anche in altre aree del Paese, molti imprenditori onesti, non avendo sufficiente liquidità, sono costretti a posticipare i pagamenti delle imposte e dei contributi dovuti pur di assicurare la sopravvivenza delle proprie aziende.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 novembre 2011. – Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.

COM(2011)128 definitivo/2.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre scorso.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula una proposta di documento finale

sull'atto comunitario in esame (*vedi allegato 4*), la quale, anche alla luce del contenzioso in essere su questi temi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, intende innanzitutto rivendicare la piena compatibilità con i principi dell'Unione europea dell'assetto concessorio adottato dal legislatore italiano, il quale consente di evitare che un ingresso indiscriminato di operatori di gioco *on-line* basati in altri Stati membri possa determinare un indebolimento degli strumenti posti a tutela dei minori e dei consumatori in genere, nonché degli interessi erariali, oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori nazionali.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto della proposta di documento finale predisposta dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre scorso.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 5*), la quale raccoglie gli spunti emersi nel corso del dibattito sul provvedimento, in particolare sottolineando l'esigenza che l'articolazione dell'Agenzia, in specie quella dei suoi uffici periferici, sia definita privilegiando l'obiettivo fondamentale di assicurare un'efficace presidio sul territorio piuttosto che quella di prevedere una mera presenza burocratica, evitando l'apertura di strutture territoriali che non dispongano di risorse umane ed organizzative sufficienti ad esercitare effettivamente tale compito.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-05678 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime di detrazione tributaria per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali di immobili abitativi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano che l'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha prorogato la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, tra cui gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di immobili abitativi anche di proprietà comune.

Inoltre, gli interroganti evidenziano che l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (e successive modificazioni), che ha istituito l'agevolazione del 36 per cento, prevede che « la stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune... ».

In particolare, si espone il caso in cui i proprietari di un condominio formato da otto abitazioni hanno ristrutturato l'immobile realizzando un garage interrato con 16 posti macchina, da considerarsi box pertinenziali.

La normativa in questione pone un limite di spesa di 48.000 euro ma, secondo gli interroganti, « non appare chiaro se riferito a ciascuna unità singolarmente considerata o a ciascun posto macchina realizzato ».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se i proprietari delle singole unità abitative oltre alla

detrazione del 36 per cento prevista per l'unità immobiliare e per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio (con i due autonomi limiti di spesa di 48.000 euro), abbiano anche diritto alla detrazione del 36 per cento delle spese di realizzazione dei box pertinenziali ed eventualmente per quale importo massimo.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, conformemente a quanto già chiarito nelle risposte fornite ai documenti di sindacato ispettivo n. 5-04796 e n. 5-04939, presentati dai medesimi interroganti, rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 17, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) come modificato prima dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 203 del 2008, e da ultimo dall'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, Finanziaria 2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione in questione compete anche in relazione agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e box pertinenziali.

Con il decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sono state stabilite le modalità di fruizione dell'agevolazione.

L'articolo 35, comma 35-*quater*, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato, la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie, prevedendo che il limite massimo di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione spetta con riferimento alle singole unità abitative.

La risoluzione del 4 giugno 2007, n. 124 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che dalla formulazione della norma sopra richiamata si evince l'intenzione del legislatore tributario di riferire il limite massimo di spesa all'abitazione e che, pertanto, nell'ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione riguardino sia l'abitazione che la relativa pertinenza, può essere com-

putato un solo limite di 48.000 euro, escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa.

In sostanza, come ribadito anche nella risoluzione dell'Agenzia del 29 aprile 2008 n. 181, con la modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006, il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 euro all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

L'Agenzia fa presente infine che per la soluzione di specifici casi concreti e personali in materia tributaria i contribuenti interessati possono avvalersi dell'istituto dell'interpello previsto dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

ALLEGATO 2

5-05679 Comaroli: Andamento della ricognizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione automatica dei tributi e non hanno versato tutte le somme dovute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'interrogante, chiede di conoscere quali siano gli esiti della ricognizione da parte dell'amministrazione finanziaria dei contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti anche dopo l'iscrizione a ruolo.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha disciplinato la ricognizione dei soggetti, che hanno aderito ai condoni previsti dalla legge finanziaria del 2003, da parte dell'Agenzia delle Entrate unitamente alle società del gruppo Equitalia s.p.a. e di Riscossione Sicilia s.p.a., nonché i tempi per l'avvio da parte delle predette società nei confronti di ciascuno dei contribuenti individuati di « ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di una intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011 ».

Giova precisare che le disposizioni di cui trattasi disciplinano, per quanto di competenza dell'Agenzia, la ricognizione

dei contribuenti, attualmente morosi, relativamente a somme da essi dovute in quanto sebbene si siano avvalsi dei condoni e delle sanatorie della legge n. 289 del 2002, non hanno versato il dovuto e non hanno pagato neanche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento.

In particolare, l'ambito applicativo della norma riguarda le fattispecie relative ad ipotesi di condono tributario « premiale » per le quali la legge n. 289 citata ha previsto una modalità di definizione che ne consentiva il perfezionamento con il versamento della sola prima rata (articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16), con, di conseguenza, la necessità di dover procedere all'iscrizione a ruolo delle residue somme non versate, fermi restando quindi gli effetti premiali.

A seguito delle attività di ricognizione previste dal citato articolo 2, comma 5-*bis*, sono stati individuati circa 64.000 soggetti, con debito residuo complessivo di importo superiore a euro 16,32 (in base al criterio di economicità e proficuità per l'azione di riscossione attualmente previsto in tema di iscrizione a ruolo) a cui Equitalia s.p.a. e Riscossione Sicilia s.p.a. stanno già inviando l'intimazione di pagamento.

In merito all'ulteriore quesito, circa i motivi che ad oggi non hanno consentito di riscuotere tutte le somme iscritte a ruolo nei confronti dei contribuenti come

sopra individuati, si rappresenta che, come rilevato dalle informazioni periodicamente trasmesse dagli Agenti della riscossione negli anni trascorsi dalla formazione dei ruoli sono state poste in essere procedure esecutive che al momento risultano infruttuose.

Con riguardo infine alle previsioni di incasso entro il 31 dicembre 2011, l'infruttuosità delle attività già intraprese dagli Agenti della riscossione fa ritenere incerta ogni operazione di stima circa l'effettivo pagamento entro il termine fissato delle somme attualmente in morosità.

ALLEGATO 3

5-05680 Fogliardi: Misure per alleviare il peso dei debiti fiscali delle imprese sarde.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel rappresentare le difficoltà delle piccole e medie imprese operanti nella Regione Sardegna nel far fronte ai debiti con il fisco a causa della crisi economica attuale, sollecita l'adozione di misure urgenti per la tutela dei contribuenti sardi dando attuazione all'ordine del giorno n. 9/4357-A175 approvato dalla Camera nella seduta del 21 giugno 2011.

Al riguardo, Equitalia S.p.A. conferma che tutte le società del Gruppo Equitalia e, nello specifico, Equitalia Sardegna, si attengono rigorosamente alle norme che regolano l'attività di riscossione. Tali norme sono sempre state applicate con ragionevolezza, cercando di contemperare l'interesse dell'ente impositore con le possibilità del contribuente.

Con riferimento alla richiesta di impegno di moratoria fiscale, ovvero la sospensione del 50 per cento dei carichi da omessi versamenti, Equitalia S.p.A. esprime parere negativo in quanto le attuali misure, sembrano poter tener conto del giusto equilibrio tra la tutela delle particolari situazioni di difficoltà del contribuente con le più generali esigenze di salvaguardia del gettito tributario e della funzione di deterrenza del sistema di riscossione coattiva, anche a tutela dei contribuenti che assolvono comunque ai loro obblighi fiscali e contributivi.

Dal punto di vista generale al fine di dirimere la situazione creata nella Regione, Equitalia S.p.A. ha iniziato un'azione concretizzata lo scorso 3 maggio con un incontro congiunto a Cagliari con enti impositori, Istituzioni e associa-

zioni rappresentative del mondo produttivo, agricolo e delle professioni per trovare misure idonee per tutelare i contribuenti in situazioni di difficoltà economiche. In tale occasione Equitalia ha evidenziato tutte le possibilità che hanno i contribuenti per adempiere i propri debiti tributari, a partire dalle rateazioni.

Quindi, Equitalia S.p.A. nel rilevare lo spirito di collaborazione e ausilio ai contribuenti, assicura la disponibilità a muoversi, se richiesto, con le medesime modalità al fine di contemperare le esigenze del fisco e dei contribuenti.

In ordine alle più generali problematiche in materia di riscossione è opportuno, poi, richiamare alcuni recenti interventi legislativi a tutela di tutti i contribuenti.

Il decreto-legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, ha previsto all'articolo 7 una serie di misure in tema di semplificazione; in particolare, la lettera n) del comma 2:

introduce una disposizione finalizzata a semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate e contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati;

al fine di agevolare i contribuenti, delimita il novero degli atti successivi all'avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l'intimazione di pagare entro sessanta giorni dalla notifica;

stabilisce, espressamente, che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 non

si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti nelle modalità ivi previste;

prevede che, in caso di istanza da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992, l'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli importi da riscuotere;

la lettera *gg-quinquies*) ha previsto che, ove l'agente della riscossione debba intraprendere azioni cautelari ed esecutive per debiti di importo non superiore a 2.000 euro, deve previamente inviare al debitore, mediante posta ordinaria, due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

la lettera *gg-octies*) dispone che in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI o ai gestori di altri pubblici registri;

la lettera *gg-novies*) prevede che l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992 venga decisa dal Giudice tributario entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;

la lettera *gg-decies*) prevede che se l'importo iscritto a ruolo è contestato in giudizio o ancora contestabile e l'immobile da ipotecare è l'abitazione principale del debitore, l'agente della riscossione potrà procedere a iscrivere l'ipoteca solo se l'importo per cui lo stesso procede è inferiore a 20.000 euro. Per tutti gli altri casi resta fermo l'importo di 8.000 euro.

Inoltre, sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, dopo la lettera *u*) è stata inserita la lettera *u-bis*) con la quale si prevede che l'agente della riscossione prima di procedere all'iscrizione di ipoteca è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'intimazione a pagare entro 30 giorni.

Infine, per completezza, si segnala che il citato articolo 7 contiene due ulteriori disposizioni in materia:

il comma *2-quinquies* che, con una modifica all'articolo 15, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, riduce dalla metà ad un terzo l'iscrizione a ruolo provvisoria effettuata in presenza di ricorso avverso l'avviso di accertamento;

il comma *2-sexies* che, modificando l'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, dispone che gli interessi non sono più applicati sull'intero debito iscritto a ruolo ma solo sull'importo dovuto a titolo d'imposta, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

ALLEGATO 4

**Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno.
COM(2011)128 definitivo/2.****PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato il Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo/2);

tenuto conto della relazione e del progetto di risoluzione approvata, in esito all'esame del Libro verde, dalla Commissione mercato interno e tutela dei consumatori del Parlamento europeo (INI/2011/2084);

considerati gli orientamenti definiti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di compatibilità delle legislazioni nazionali in materia di giochi d'azzardo con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, da ultimo nella sentenza del 15 settembre 2011 nella causa C-347/09;

sottolineato come il Libro verde presentato intenda opportunamente avviare una riflessione sui problemi specifici di ordine pubblico e sui rischi sociali connessi alla crescita nell'Unione europea dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo *on-line*, nonché sugli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori e l'ordine pubblico;

considerato che:

il settore del gioco d'azzardo *on-line* ha conosciuto negli ultimi anni una crescita impressionante all'interno dell'Unione Europea, raggiungendo nel 2008 un fatturato annuo superiore a 6,16 miliardi di euro, che probabilmente si rad-

doppierà entro il 2013, e che l'Italia figura tra i mercati più grandi, avendo fatto segnare nel 2008 un ammontare lordo dei proventi pari all'1,18 per cento del PIL;

secondo i più recenti dati raccolti dalla Commissione Finanze nel corso di un'audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nel 2010 il settore dei giochi *on-line* ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 5 miliardi di euro, assicurando all'erario dello Stato un'importantissima fonte di gettito tributario;

il quadro normativo in materia appare caratterizzato dalla notevole frammentazione delle varie discipline nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni per l'accesso al mercato da parte degli operatori;

in tale contesto si è assistito allo sviluppo di un rilevantissimo mercato transfrontaliero illegale dei giochi d'azzardo *on-line*, nel quale sono presenti sia operatori completamente illegali, che gestiscono scommesse e giochi d'azzardo clandestini senza alcuna licenza o forma di controllo pubblico, sia operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza avere ottenuto da questi ultimi una specifica autorizzazione;

i servizi di gioco d'azzardo non sono disciplinati da una normativa settoriale specifica europea e non rientrano, in

ragione delle loro peculiarità, nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;

il settore del gioco *on-line* presenta elementi di delicatezza molteplici, relativi, in particolare, alla tutela dei diritti dei consumatori, in generale, ed in specie dei minori; alla tutela contro i rischi di frode; al contrasto delle forme di ludopatia; alla lotta contro le infiltrazioni nel settore delle organizzazioni criminali; al contrasto rispetto alle pratiche di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; alla tutela del gettito erariale derivante dai giochi;

tali caratteristiche rendono necessaria la presenza, a livello dei singoli Stati, di presidi, normativi e di vigilanza, di carattere pubblicistico, volti a tutelare i predetti interessi collettivi: sulla scorta di questa esigenza molti Stati membri prevedono, sia pure in forme differenziate, regimi autorizzatori o concessori, o comunque modalità di controllo sugli operatori che accedono al predetto mercato dei giochi *on-line*;

anche la richiamata relazione della Commissione per il mercato interno del Parlamento europeo riconosce, per le ragioni sopra indicate, la ragionevolezza e la legittimità delle discipline nazionali volte a determinare il numero degli operatori, nonché il tipo e il volume dei giochi;

rispetto alle esigenze di tutela appena richiamate, l'ordinamento italiano vigente in materia costituisce certamente un modello positivo, in quanto prevede: un organismo pubblico, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che esercita in modo unitario le competenze amministrative e di vigilanza pubblica sull'intero settore dei giochi; un sistema concessorio che subordina la prestazione dei servizi di gioco a precise condizioni, soggettive ed oggettive, nonché stringenti requisiti di trasparenza e di solidità patrimoniale per i soggetti concessionari dei giochi; il divieto assoluto di partecipare ai giochi d'azzardo per i minori di anni diciotto; interventi di infor-

mazione e recupero volte a contrastare i fenomeni del gioco complessivo e delle ludopatie;

in questo panorama una questione cruciale è costituita dal fenomeno, sempre più ampio, di operatori di gioco *on-line*, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato extra-UE, che offrono i propri servizi di gioco anche a consumatori ubicati in altro Stato membro, senza disporre di alcun titolo concessorio rilasciato dallo Stato membro di residenza del consumatore e senza sottostare ad adeguati controlli da parte di quest'ultimo Stato;

a fronte di tali fenomeni, molti Stati membri, tra cui l'Italia, hanno opportunamente stabilito il divieto di offrire servizi di gioco *on-line* sul proprio territorio a tutti quegli operatori, anche autorizzati in altri Stati membri, che non fossero titolari di un titolo concessorio rilasciato dai propri competenti organismi nazionali;

tali previsioni sono state oggetto di un ampio contenzioso in numerosi Stati membri dell'UE, giungendo fino alla Corte di giustizia UE;

l'orientamento emerso in materia in alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra le quali, da ultima, la sentenza del 15 settembre 2011 (causa C-347/09) relativa alla normativa austriaca, conferma il principio secondo cui gli Stati membri possono limitare l'accesso al mercato dei giochi ai soli operatori che abbiano conseguito la relativa concessione dal regolatore nazionale, escludendo inoltre che esista alcun obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri;

prossimamente la Corte di giustizia UE sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla disciplina italiana in materia, a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana nelle cause riunite Costa e Cifone (C-72/10 e

C-77/10), sulle quali l'Avvocato generale presso la Corte ha presentato le proprie conclusioni il 27 ottobre 2011;

appare importante evitare che, in nome di una malintesa interpretazione dei principi sanciti dai trattati europei, siano in alcun modo indeboliti i presidi instaurati dai diversi Stati, nell'esercizio delle loro scelte politiche discrezionali, a tutela degli interessi pubblici richiamati in precedenza;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso, unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) siano rinforzati, a livello nazionale e transnazionale, tutti gli strumenti per un più rigoroso contrasto di tutte le forme di gioco illegali o prive di titolo pubblico, al fine di rispondere alle prioritarie esigenze di tutelare i diritti dei consumatori, in specie dei minori, di assicurare l'ordine pubblico e di garantire gli interessi erariali;

b) si tenga realisticamente conto del fatto che le peculiari caratteristiche, di mercato e tecnologiche, che caratterizzano il settore dei giochi d'azzardo *on-line*, nonché l'esigenza di garantire un controllo capillare ed attento a livello nazionale, a tutela degli interessi pubblici, rendono molto problematica, e forse nemmeno del tutto auspicabile, una completa armonizzazione a livello europeo delle diverse discipline vigenti in materia nei vari Stati membri, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso al mercato;

c) sia ribadita la fondatezza e la compatibilità con i principi dell'Unione europea, dell'assetto concessorio adottato dall'ordinamento italiano, in particolare al fine di evitare che l'ingresso indiscriminato

nel mercato italiano di operatori di gioco *on-line* basati in altri Stati membri possa determinare un indebolimento degli strumenti regolatori posti a tutela dei consumatori, oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori nazionali, sottoposti ad un regime di requisiti ed obblighi molto più rigoroso;

d) in tale contesto, sia definitivamente riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via internet anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali: la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi; la protezione dei consumatori contro i rischi di frode; il contrasto alle infiltrazioni del settore da parte della criminalità organizzata; la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal gioco;

e) si provveda a sancire a livello europeo il principio in base al quale, nel caso di utilizzo di eventi sportivi nazionali e internazionali da parte degli operatori di giochi d'azzardo *on-line* aventi sede in uno Stato diverso in cui l'evento stesso è stato organizzato, occorre riconoscere un giusto compenso a favore degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo, al fine di scongiurare forme di « parassitismo » e distorsioni del mercato sotto il profilo della distribuzione dei proventi del gioco;

f) sia adottata una nozione di « servizio di gioco d'azzardo *on-line* » ampia, che ricomprenda servizi quali le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con *spread* (o *spread betting*), i giochi multimediali o promozionali, i servizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie;

g) si promuovano misure comuni a livello europeo per perseguire le frodi sportive legate alle scommesse sportive e

per prevenire e rimuovere i conflitti di interesse tra gli operatori del settore delle scommesse e i club sportivi, le squadre e gli atleti in attività;

h) si valuti l'opportunità di estendere a livello europeo, il divieto assoluto, già vigente in alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, di partecipazione ai giochi d'azzardo *on-line* da parte dei minori;

i) in tale ambito, si elaborino norme comuni in materia di pubblicità dei giochi d'azzardo – televisiva o a mezzo stampa scritta, ivi inclusi comunicazioni e promozioni commerciali *on-line* e forme di marketing diretto – che tutelino sufficientemente i minori e i consumatori vulnerabili;

l) siano rafforzati i meccanismi di identificazione dei titolari dei conti di gioco, in modo da superare gli elementi di criticità emergenti nel caso in cui il cliente del servizio di gioco è ubicato in uno Stato diverso da quello dell'operatore che presta il servizio: l'instaurazione di un sistema completo ed efficace di identificazione risulta infatti decisivo sia al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio, sia per

introdurre strumenti automatici che consentano di individuare i minori che si avvicinano al gioco d'azzardo e di escludere la possibilità, per il singolo giocatore, di investire nelle attività di gioco somme eccessive;

m) siano superate le difficoltà relative all'applicazione ai servizi di gioco d'azzardo *on-line* della normativa recata dalla direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva sul riciclaggio), che pure in generale ricomprende nel suo ambito di operatività anche i casinò *on-line*, legate alla molteplicità dei servizi generalmente offerti dai siti web destinati ai giochi d'azzardo *on-line* nonché al fatto che l'operatore può aver ottenuto la licenza per operare in più di una giurisdizione;

n) siano incrementate le forme di collaborazione, assistenza e scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni nazionali competenti sul settore del gioco d'azzardo *on-line*, in particolare al fine di contrastare le frodi, i fenomeni di riciclaggio e le pratiche evasive, anche attraverso meccanismi condivisi di blocco dei siti di gioco non autorizzati.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (Atto n. 411).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (Atto n. 411);

evidenziato come la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in Agenzia fiscale costituisca un passaggio certamente positivo per migliorare l'efficienza dei presidi pubblicistici nei delicati settori dei giochi pubblici e dei tabacchi lavorati, in particolare per quanto riguarda la maggiore snellezza delle procedure burocratiche e la migliore flessibilità nell'utilizzo delle risorse;

rilevato come il modello delle agenzie fiscali, che ha dato buona prova di sé nei dieci anni intercorsi dall'istituzione delle prime agenzie fiscali, debba essere calato nella realtà specifica del settore presidiato dall'AAMS con il necessario grado di flessibilità, privilegiando innanzitutto l'efficacia nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sul territorio, in una necessaria collaborazione con il sistema delle autonomie locali;

evidenziato inoltre come l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato debba coniugarsi con le istanze di riforma della pubblica amministrazione, in armonia con le previsioni in materia di razionalizzazione delle strutture periferiche del-

l'amministrazione dello Stato e dell'organizzazione amministrativa e tributaria dello Stato recate dall'articolo 01 del decreto – legge n. 138 del 2011, al fine di tenere conto della effettiva disponibilità di risorse umane, finanziarie ed organizzative, nel quadro delle più generali esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica italiana;

rilevato, sotto quest'ultimo profilo, come il processo di istituzione della nuova Agenzia costituisca un significativo esempio di attuazione del principio della mobilità del personale all'interno delle strutture della pubblica amministrazione, ribadito del resto dall'articolo 17 del Regolamento provvisorio di amministrazione dell'Agenzia, in quanto larga parte del personale dell'Agenzia stessa proviene da altre amministrazioni pubbliche;

evidenziata la necessità che l'articolazione periferica dell'Agenzia sia definita privilegiando l'esigenza fondamentale di assicurare un'efficace presidio sul territorio piuttosto che una formale presenza burocratica, evitando l'apertura di strutture territoriali che non dispongano di risorse umane ed organizzative sufficienti ad esercitare effettivamente tale compito;

sottolineata l'esigenza di rivendicare, anche in questa sede, la positività del sistema di regolazione adottato dal legislatore italiano nel settore dei giochi pubblici, che ha consentito finora di esercitare in modo unitario le competenze ammini-

strative e di vigilanza pubblica sull'intero settore, proteggendo i diritti dei minori e dei consumatori, assicurando il rispetto dei principi di legalità e trasparenza e garantendo gli interessi erariali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolazione periferica dell'istituenda Agenzia, regolata dall'articolo 13 dello Statuto provvisorio e dall'articolo 4 del Regolamento provvisorio di amministrazione, il quale ultimo prevede la costituzione di Direzioni provinciali ed interprovinciali, provveda il Governo a far sì che la concreta applicazione di tale previsione non si traduca nell'instaurarsi di strutture burocratiche meramente rappresentative e prive di effettive capacità operative, ma sia invece orientata ad assicurare forme efficaci e snelle di puntuale controllo sul territorio da parte dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda l'azione di contrasto all'illegalità ed ai fenomeni evasivi ed elusivi;

2) a tale proposito, considerato come la dotazione del personale dirigente non generale dell'Agenzia, prevista in 100 unità dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento provvisorio di amministrazione dell'Agenzia, dotazione cui peraltro non corrisponde l'attuale dotazione effettiva, che deve quindi essere integrata sotto questo profilo, non consentirebbe comunque di instaurare sedi periferiche in tutte le province, provveda il Governo ad optare preferibilmente per una rete periferica su base interprovinciale, in cui siano allocate risorse professionali e strumentali adeguate al concreto svolgimento dei compiti di presidio del territorio;

3) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento provvisorio di amministrazione dell'Agenzia, la quale prevede, tra le strutture centrali di vertice, la Direzione Centrale Uffici periferici, provveda il Governo ad

eliminare tale struttura e ad attribuire invece la funzione di coordinamento dell'azione degli uffici periferiche a due direzioni interregionali, competenti rispettivamente sulle aree settentrionali e meridionali del Paese;

e con le seguenti osservazioni:

a) con specifico riferimento all'articolo 4, comma 2, del medesimo Regolamento provvisorio, il quale, alla lettera n), attribuisce alle direzioni provinciali e interprovinciali della stessa Agenzia anche il compito di custodire i materiali sottoposti a sequestro dell'attività giudiziaria, con riferimento ai reperti di contrabbando, ai tabacchi nazionali venduti illecitamente e ai veicoli sequestrati per fatti di contrabbando, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le strutture di custodia non devono essere istituite in tutti gli ambiti provinciali, ma debbano più opportunamente essere mantenute presso i depositi a ciò deputati già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e di tener conto più adeguatamente delle esigenze organizzative che lo svolgimento di tale compito di custodia comporta;

b) atteso che buona parte del personale dell'Agenzia, soprattutto quello inserito nelle articolazioni periferiche dell'Agenzia stessa, proviene da un altro settore della pubblica amministrazione, segnatamente dalle soppresse direzioni provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala l'opportunità di seguire con particolare attenzione, dedicandovi specifiche risorse, il processo di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del predetto personale ai nuovi compiti cui esso è destinato, anche alla luce del disposto dell'articolo 7 del Regolamento provvisorio di amministrazione, il quale, al comma 5, prevede esplicitamente che l'Agenzia possa attivare ulteriori procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni;

c) con riferimento all'articolo 15 dello Statuto provvisorio, valuti il Governo l'opportunità di destinare quota parte del-

l'eventuale avanzo di gestione riscontrabile nel bilancio dell'Agenzia ad alimentare un fondo per il funzionamento dell'Agenzia stessa, in particolare per assicurare la disponibilità di dotazioni umane e stru-

mentali sufficienti a consentire il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nelle diverse realtà territoriali in cui l'Agenzia è chiamata ad esercitare i propri compiti istituzionali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	116
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	119
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto per lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 416 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	119

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abbinate (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	121
Sui lavori della Commissione	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
AVVERTENZA	121

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci. (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato un nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.15 del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.15, interamente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, che sintetizza la posizione espressa dai colleghi dei gruppi del PD e dell'UdC. Intende rivolgere in particolare alle colleghe Ghizzoni e Capitanio Santolini un doveroso riconoscimento per il contributo determinante da esse fornito per trovare una soluzione condivisa ed evitare così di portare l'esame del provvedimento in Assemblea. Ricorda, altresì, che il collega Zazzera, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha condiviso il testo dell'emendamento in discussione, rinunciando pertanto a presentare eventuali ulteriori modifiche al testo presentato. Aggiunge che a seguito di intese intercorse per le vie brevi con i colleghi della 7^a Commissione del Senato, è stato concordato che l'emendamento interamente sostitutivo del testo non sarà sottoposto ad ulteriori modifiche nel corso dell'esame in quel ramo del Parlamento. Nel ringraziare quindi vivamente i gruppi di opposizione per la disponibilità al confronto dimostrata, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.15, al fine di approvare in tempi brevi in sede legislativa il provvedimento in esame.

Francesco Maria GIRO (PdL) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.15 presentato dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di non procedere alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.15 presentato dal relatore.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.15 presentato dal relatore, dando atto della proficua conclusione dell'esame. L'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, sintetizza infatti le osservazioni e accoglie i suggerimenti formulati dagli esperti auditi, mettendo anche a frutto il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto che peraltro non era giunto ad una soluzione condivisa.

Preannuncia, pertanto, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, concorda con quanto affermato dall'onorevole Ghizzoni, osservando che il procedimento seguito dall'onorevole Barbieri è la dimostrazione dell'esistenza di un clima che, contrariamente a quanto avviene al di fuori, si incentra sulla collaborazione e sulla condivisione delle proposte portate all'esame della Commissione. Auspica, pertanto, che tale metodo costituisca un buon viatico per lo svolgimento dei lavori futuri della Commissione.

Paola GOISIS (LNP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, si dichiara soddisfatta del lavoro svolto in Commissione dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zazzera 1.13 e 1.14 sono stati ritirati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.15 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il nuovo testo della proposta di legge in esame, adottato come testo base, così come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni par-

lamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare immediatamente all'esame in sede consultiva delle proposte di legge n. 4568 e n. 4250 e, indi, a quello degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abbinata. (Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge n. 4568, approvata all'unanimità in sede deliberante presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato e adottato come testo base dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera nella seduta del 18 ottobre, reca norme volte a fa-

vorire la ricerca delle persone scomparse ed è composta di un unico articolo. Per quanto attiene al contenuto della proposta n. 4568, l'articolo 1, al comma 1, introduce l'obbligo civile per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita. La denuncia va resa agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale. Ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati (Ced), presso il Ministero dell'interno istituito dalla legge n. 121 del 1981. Il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori. Il comma 4 prescrive che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per le iniziative di competenza. Si specifica altresì che il prefetto può avvalersi, nell'intraprendere le opportune iniziative, del concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche con esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Le informazioni comunque in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85 del 2009.

Osserva, poi, che il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comu-

nicazione alle autorità di polizia. Il comma 6 configura la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, al quale si applicano le procedure relative all'accertamento di cui alla legge n. 689 del 1981 con competenza in capo al Prefetto. Ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 8 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, quindi, che alla proposta di legge n. 4568 risultano abbinata altre quattro proposte di iniziativa parlamentare. La proposta di legge n. 705 (Villicco Calipari) e l'identica n. 3728 (C. Carlucci) constano di otto articoli, mentre la n. 3214 (Carlucci) e la n. 4187 (Galati) si compongono di quattro articoli. Precisa, però, che pur con l'abbinamento delle suddette proposte di legge, in data 24 ottobre nella Commissione referente Affari Costituzionali non sono pervenute, alla scadenza dei termini, proposte emendative al testo base approvato dal Senato, e questo anche per la volontà delle parti di accelerare i tempi per la sua approvazione in sede legislativa visto l'importanza e l'urgenza della legge in esame. In ogni caso delle proposte di legge abbinata, solo la n. 3214, analogamente a quanto previsto dalla proposta n. 4568, prevede l'obbligo di denuncia delle persone scomparse all'autorità di polizia, non essendo però prevista alcuna sanzione per la violazione dell'obbligo.

Ricorda, quindi, che tutte le proposte abbinata prevedono l'istituzione di strutture amministrative specifiche volte al coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse. In particolare, segnala l'istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse presso il Ministero dell'interno e del co-

mitato provinciale sulle persone scomparse presso la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo, qualora si verificano casi di scomparsa di cui sia accertata la non volontarietà (n. 705 e n. 3728); l'istituzione del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse presieduto dal Commissario quale organo permanente e non più straordinario, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno (n. 3214); l'istituzione di una sala operativa interforze permanente presso il Ministero dell'interno (n. 4187). Le strutture citate si differenziano per la denominazione e la composizione, ma sono sostanzialmente volte ai medesimi fini di monitoraggio dei casi riguardanti persone scomparse, valutazione dello stato delle indagini e coordinamento delle iniziative.

Osserva, poi, che un'altra tematica affrontata dalle proposte in esame è relativa alle istituzioni di banche dati e centri di raccolta di dati. In particolare si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale sulle persone scomparse (n. 705; n. 3214 e n. 3728); di una banca dati nazionale dei campioni di DNA delle persone scomparse (n. 705; n. 3728); l'istituzione dell'Ufficio centrale obitori, al fine di consentire una più rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti (n. 705 e n. 3728). La proposta n. 3214 istituisce al riguardo una banca dati sui cadaveri non identificati. Specifiche misure contenute nelle proposte di legge abbinata sono volte al sostegno alle famiglie delle persone scomparse. In particolare, si prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone della cui scomparsa non sia accertata la volontarietà (n. 705; n. 3728 e n. 3214) nonché la possibilità di usufruire da parte dei familiari delle persone scomparse di permessi retribuiti, qualora le assenze dal lavoro siano motivate da questioni legate alla scomparsa del congiunto, per un periodo non superiore a un anno (n. 705; n. 3214 e n. 3728). Infine, ricorda che ulteriori disposizioni riguardano infine l'istituzione di numero unico verde nazio-

nale per la segnalazione delle persone scomparse (n. 705; n. 3728 e n. 4187).

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame assume un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale e politico. Dal punto di vista economico, l'apertura verso il mercato cinematografico cinese potrebbe consentire in futuro di disporre di possibili contributi cinesi; dal punto di vista culturale, questa *leadership* è in grado di offrire nuove potenzialità alla produzione italiana, tenuto conto della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato, ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali. Dal punto di vista politico la definizione dell'Accordo in parola, consente di sostenere la produzione cinematografica di operatori cinesi. Osserva che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e non possono produrre e diffondere le loro opere *in loco* ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni. L'accordo, come già evidenziato, dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati e approvati dalle Autorità competenti dei due Paesi individuate dall'accordo stesso, in particolare che gli stessi possono es-

sere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno di ciascun Paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive Autorità competenti. La nota di interpretazione dell'articolo 10 è volta ad evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano. È difatti auspicabile che l'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti ad una maggiore apertura di quel Paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici. Un potere autorizzatorio come quello previsto dall'articolo 10 del Trattato non è mai stato previsto in accordi di analoga natura stipulato con altri Paesi, ma si è reso necessario alla luce della libertà di espressione e di violazione dei diritti fondamentali, come dimostra la vicenda del Premio Nobel per la pace Liu Xiaobo. Rileva, quindi, che dal punto di vista politico è importante che il Governo vigili sull'accordo in parola, facendo prevalere, sugli interessi meramente economici, i principi sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in modo tale da rendere cogente il dettato dell'articolo 17 dell'Accordo in titolo, oltretutto la procedura di denuncia, in caso di comportamenti censori da parte delle competenti autorità cinesi.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) chiede di sospendere brevemente la seduta per poter svolgere un approfondimento sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.50.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce dell'esigenza espressa dalla collega Ghizzoni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra

seduta per consentire di svolgere gli approfondimenti richiesti sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare immediatamente all'esame dell'atto del Governo n. 416.

La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto per lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 416.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dello schema in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha dettato

disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. In particolare, il comma 2, rinviando ad un'apposita tabella l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, dispone che gli importi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 stabilisce che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978. In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora 3670. Ricordo che, fino all'esercizio finanziario 2007, nel capitolo citato sono confluiti, tra gli altri, i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 7-8 della legge n. 534 del 1996.

Ricorda, quindi, che la legge n. 534 del 1996, infatti, ha razionalizzato le diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali prevedendo all'articolo 1, la concessione di un contributo ordinario annuale alle istituzioni, in possesso di specifici requisiti, inserite in apposita tabella, emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere parlamentare, e della quale è previsto l'aggiornamento ogni tre anni, con la medesima procedura; all'articolo 7, la concessione di contributi straordinari, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca, ad istituzioni culturali già destinatarie di contributo ai sensi dell'articolo 1; all'articolo 8, l'erogazione di contributi annuali ad istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, ma

in possesso di alcuni requisiti minimi. Successivamente, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, all'articolo 2, comma 396) ha previsto per i finanziamenti a tali istituzioni la costituzione di un apposito capitolo di bilancio. È stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671.

Osserva, pertanto, che lo schema di decreto interministeriale in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare ad enti culturali relativamente all'anno finanziario 2011. La tabella C della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010) ha determinato lo stanziamento complessivo per i capitoli 3670 e 3671 in 12.056.000 euro per il 2011. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2010, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013, ha assegnato, quindi, al capitolo 3670 euro 6.613.000 (e al capitolo 3671 euro 5.443.000). Per effetto dell'accantonamento di euro 692.372, la somma disponibile è stata ridotta ad euro 5.920.628. Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 34 del 2011 (legge n.75 del 2011) ha disposto, a decorrere dal 2011, l'autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali: di tale cifra, come evidenzia la relazione per le Commissioni che accompagna lo schema, euro 6.150.000 sono stati destinati ad incremento dello stanziamento del capitolo 3670. Pertanto, la somma complessiva da ripartire per il 2011, a valere sul citato capitolo, è pari ad euro 12.070.628.

Osserva come, rispetto allo stanziamento disposto per il 2010, pari ad euro 13.573.278,44, si registra una diminuzione dell'11,07 per cento. La relazione per le Commissioni parlamentari e la premessa allo schema di decreto in esame chiariscono che si è ritenuto di procedere alla ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2011 applicando la

medesima decurtazione dell'11,07 per cento ai contributi assegnati per il 2010 a ciascun organismo finanziato.

Al riguardo, evidenzia, preliminarmente, che le sottoripartizioni degli importi assegnati complessivamente ad Associazione Reggio Parma Festival, Fondazione Festival Pucciniano e Associazione Centro Europeo di Toscolano, nonché delle somme destinate nell'insieme a Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, Associazione Ferrara Musica e Fondazione Ravenna Manifestazioni, sono specificate solo nell'ambito del prospetto incluso nella relazione per le Commissioni parlamentari, come già riscontrato nel 2010, e non nello schema di decreto. Evidenzia, altresì, che la relazione fa presente che per alcune voci della ripartizione non sono indicati i beneficiari in quanto essi vengono individuati « a seguito di procedure concorsuali che sono in corso di definizione ». Osserva, infine, che nello schema di riparto in esame, analogamente a quanto avvenuto a partire dal 2004, è direttamente individuata, all'articolo 2, la sottoripartizione, tra gli enti interessati, della voce generale relativa ai « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ».

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore se il fatto che il provvedimento in esame non specifichi adeguatamente i contributi assegnati ad associazioni ed enti, derivi dalla criticità già evidenziata nel corso dell'esame dell'analogo provvedimento presentato l'anno passato. Si riferisce cioè al fatto che risulta problematico, ai fini dell'espressione del parere della Commissione, individuare quali sono i soggetti destinatari degli stanziamenti in conseguenza delle diverse procedure seguite per l'assegnazione delle risorse.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, conferma che permane l'aspetto problematico evidenziato dalla collega Ghizzoni.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abbinato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato esaminato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, fa presente che, dopo una serie di colloqui avuti per le vie brevi con i colleghi dell'opposizione e in particolare con commissari del gruppo del partito democratico, è emersa la necessità di svolgere un approfondimento sul provvedimento in esame, da condurre anche con i competenti uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta di una materia, infatti, che rientra nella competenza delle regioni.

Maria COSCIA (PD) concorda con la richiesta di approfondimento segnalata dall'onorevole Giammanco, sottolineando, fra l'altro, che in sede di Conferenza unificata sono già state evidenziate le criticità indicate.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, prende atto dell'esigenza emersa, evidenziando l'opportunità di verificare, anche

con l'ausilio degli uffici, se le Commissioni affari costituzionali e parlamentare per le questioni regionali si siano già espresse sul testo in esame, per i profili evidenziati. Si tratta infatti di materie che rientrano nella competenza di quegli organi parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Enzo CARRA (UdCpTP) chiede di sapere quando proseguirà l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 395 e n. 396.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che l'esame sugli atti indicati potrebbe proseguire nel corso della prossima settimana, secondo il calendario che sarà definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi concordi, riunito al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.

Atto n. 395.

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e

*conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Atto n. 396.*

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato e abbinato.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito.

2. Al fine del rilascio della garanzia di restituzione di cui al comma 1, i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, il Ministero per i beni e le

attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui ai commi 1, 2 e 4;

b) la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione.

4. La garanzia di restituzione, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, può essere rilasciata a condizione che:

a) non sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione;

b) nel contratto di prestito sia esplicitamente concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali torneranno nello Stato contraente da cui sono stati prestatati.

1. 15. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (C. 4250 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza l'atto C. 4250, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

non sia previsto alcun tipo di potere autorizzatorio da parte delle Autorità cinesi, che potrebbe delineare una forma di censura incompatibile con i principi generali dell'ordinamento.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord Italia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Liguria sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord Italia 126

AVVERTENZA 126

AUDIZIONI

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord Italia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il prefetto Franco GABRIELLI, *Capo del Dipartimento della Protezione Civile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Gabriella MONDELLO (UdCpTP), Raffaella MARIANI (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Ermete REALACCI (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Alessandro BRATTI (PD), Andrea ORLANDO (PD), Agostino GHIGLIA (PdL), Giacomo CHIAPPORI (LNP), Massimo VANNUCCI (PD) e Andrea RIGONI (PD).

Il prefetto Franco GABRIELLI, *Capo del Dipartimento della Protezione Civile*, fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Franco Gabrielli per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della regione Liguria sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.
C. 4240 Lanzarin.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

Nuovo testo unificato C. 3626 Chiappori ed abb.

RISOLUZIONI

7-00360 Pili: Stralcio del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu dall'elenco ufficiale delle aree protette.

7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni.

7-00655 Alessandri e 7-00702 Braga: Sulle precipitazioni di eccezionale gravità che hanno colpito la provincia di Como il 7 luglio 2011.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia, sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
Audizione di rappresentanti di Vodafone Omnitel N.V., sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
Audizione di rappresentanti di Wind Telecomunicazioni SpA, sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
Audizione di rappresentanti di H3G SpA, sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 novembre 2011.

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia, sulle tariffe di terminazione su rete mobile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di Vodafone Omnitel N.V., sulle tariffe di terminazione su rete mobile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.35.

Audizione di rappresentanti di Wind Telecomunicazioni SpA, sulle tariffe di terminazione su rete mobile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

Audizione di rappresentanti di H3G SpA, sulle tariffe di terminazione su rete mobile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	132
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	130
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori emendamenti approvati</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, relativa alla prevista proroga dei contratti di locazione di cui all'articolo 5, volta a prevedere che la Commissione di merito valuti l'opportunità di chiarire che sia garantita comunque la possibilità di adeguare la misura dei canoni alle dinamiche di mercato o alle variazioni del costo della vita.

Elisa MARCHIONI (PD) dichiara il parere favorevole del suo gruppo anche con riferimento alla richiamata proroga dei

contratti di locazione che incentiva investimenti da parte degli operatori del settore fornendo un quadro giuridico più stabile.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole in esame.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

C. 4166, approvata dalla 2ª Commissione del Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Riccardo DE CORATO (PdL), *relatore*, ricorda alla commissione di avere formulato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che sono state presentate alcune proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, segnala l'opportunità di non procedere all'esame degli emendamenti presentati nella seduta odierna in quanto sono in corso ulteriori contatti con il Governo al fine di giungere alla predisposizione di un testo ampiamente condiviso. In particolare ritiene sia opportuno una riflessione più approfondita circa l'opportunità di prevedere l'istituzione di un registro pubblico delle nuove professioni non regolamentate, temperando tale previsione con l'esigenza di garantire misure più efficaci in ordine agli interventi di liberalizzazione auspicati anche in sede europea.

Laura FRONER (PD) dichiara la disponibilità del suo gruppo a valutare più approfonditamente i profili problematici evidenziati dal relatore al fine di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame. Ritiene infatti che se la scelta di istituire un registro si rivelasse un ostacolo insormontabile all'ulteriore corso del procedimento il suo gruppo potrebbe riconsiderare tale soluzione, che nelle intenzioni dei proponenti sarebbe solo volta a garantire una sorta di pubblicità istituzionalizzata, non certo a costituire un ostacolo al libero accesso alle professioni non ordinistiche.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide le osservazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di un maggiore approfondimento.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore* conferma quindi l'opportunità di una breve pausa di riflessione al fine di giungere all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40 è ripresa alle 15.30.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i nuovi pareri della I Commissione Affari costituzionali e della V Commissione Bilancio e programmazione economica sul testo modificato nella seduta di ieri.

Segnala in particolare che il parere della I Commissione conferma una condizione volta a chiarire all'articolo 10 i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario e che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio ma costituisce una mera facoltà delle parti; il parere della V Commissione reca invece un'ulteriore condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costitu-

zione, quarto comma, relativamente al periodo inserito nella seduta di ieri al comma 1 dell'articolo 8-bis (ovvero la possibilità per le regioni di svolgere campagne informative).

In relazione ai citati pareri, quale relatore, ritiene quindi opportuno predisporre specifici emendamenti volti al recepimento del contenuto delle condizioni poste.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 8-bis.100 e 10.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche (C. 3428 Aprea), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, secondo cui i contratti di locazione con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, l'opportunità di chiarire che sia garantita comunque la possibilità di adeguare la misura dei canoni alle dinamiche di mercato o alle variazioni del costo della vita.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Ai fini della presente legge per « professione non organizzata in ordini o collegi », di seguito « professione », si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza

di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. 1. Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle *con le seguenti:* con esclusione delle.

1. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento dell'utenza, della correttezza e della responsabilità del professionista.

1. 3. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4 sostituire le parole: la legge predispone con le seguenti i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono *e dopo le parole:* l'indipendenza di giudizio *aggiungere le seguenti:* del professionista.

1. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 2.

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. 1. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali, *con le seguenti:* Coloro che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni di carattere professionale *e sostituire le parole:* costituite da coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1 comma 2, al fine *con le seguenti:* con il fine.

2. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 2, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. Le associazioni professionali promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vi gitano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui

l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli *standard* qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

2. 3. Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le associazioni di cui al comma 1 promuovono, anche attraverso specifiche iniziative formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; vigilano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni al Codice medesimo.

2. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « Ciascuna associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente; è tenuta ad attivare » con le seguenti: « Le associazioni di cui al comma 1 promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di »;

b) aggiungere infine il seguente periodo: « , ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli *standard* qualitativi richiesti agli iscritti. ».

2. 5. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, sostituire le parole: è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti *con le seguenti:* e può a tal fine attivare uno specifico sportello informativo.

2. 6. Formisano.

All'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

2. 7. Il Relatore.

Al comma 6 sostituire le parole: Ai professionisti iscritti alle associazioni *con le seguenti:* Ai professionisti, anche se iscritti alle associazioni di cui al comma 1,.

2. 8. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 3.

All'articolo 3, al comma 1 sono soppresse le parole: almeno dieci ed al comma 2 è soppresso il secondo periodo.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle forme aggregative possono partecipare, oltre alle associazioni professionali di cui all'articolo 2, anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo

137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 3, al comma 3, le parole: codici deontologici *sono sostituite dalle seguenti:* codici di condotta.

* **3. 3.** Il relatore.

Al comma 3 sostituire le parole: codici deontologici *con le seguenti:* codici di condotta.

* **3. 4.** Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 4.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Pubblicità delle associazioni professionali).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano sul proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi anche ai sensi degli articoli 7 e 8, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito.

4. 1. Il relatore.

Al comma 5 sostituire le parole: codice deontologico con le seguenti: codice di condotta.

4. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 5.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5.

(Contenuti degli elementi informativi).

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai v titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi:

a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo pre-

posto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

5. 1. Il relatore.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: codice deontologico con le seguenti: codice di condotta.

5. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: codice deontologico con le seguenti: codice di condotta.

5. 3. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

1-bis) garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: da a) ad i) con le seguenti: da a) ad i-bis).

5. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, le parole: attività professionali di cui all'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2 ed il secondo periodo è soppresso.

*** 6. 1.** Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: le attività professionali di cui all'articolo 1. Tali soggetti possono aderire ad una delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge. con le seguenti: le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.

*** 6. 2.** Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, i commi 5 e 6 sono soppressi.

6. 3. Il Relatore.

ART. 7.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Sistema di attestazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2 comma 4, della presente legge;

e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

7. 1. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Sistema di attestazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei

servizi professionali, le associazioni professionali di cui all'articolo 2 possono adottare il Sistema di attestazione delle professioni associative.

2. Il Sistema di cui al comma 1 prevede la possibilità da parte delle associazioni professionali di cui all'articolo 2, iscritte al Registro di cui all'articolo 4, di rilasciare ai propri iscritti un attestato di competenza relativo al possesso dei requisiti professionali, previa le necessarie verifiche.

3. L'attestato di cui al comma 2 non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 2, il professionista deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

7. 2. Lulli Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 8.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

ART. 8.

(Validità dell'attestazione).

1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestato ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

8. 1. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attestato di cui all'articolo 7, comma 2, è rilasciato ai professionisti che ne facciano richiesta ed ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che lo rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e di verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestato è specificata nell'attestato medesimo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «ART. 8. (Validità dell'attestato di competenza).

8. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, iscritte al registro di cui all'articolo 4, definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato, tra i quali:

a) i livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di altri percorsi formativi riconosciuti;

b) gli standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;

c) gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua;

d) la regolare iscrizione del professionista all'associazione.

8. 3. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sopprimere il comma 4.

8. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 9.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

ART. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 della presente legge collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

*** 9. 1.** Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3, collaborano all'elaborazione

della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di formazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti dalla normativa vigente per tali organismi, e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 1.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

*** 9. 2.** Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 10.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

ART. 10.

(Vigilanza e sanzioni).

1. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

10. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 3

**Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.**

ULTERIORI EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8-bis.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8-bis.100. Il Relatore.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: è demandata con le seguenti: può essere demandata.

10. 100. Il Relatore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 129 (*Esame e rinvio*) . 140

SEDE REFERENTE:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 142

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base*) 146

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 143

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Nomina n. 129.

(*Esame e rinvio*).

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente pubblico di ricerca scientifica che svolge e promuove attività di studio, sperimentazione e assistenza tecnica per lo sviluppo della formazione professionale, delle politiche sociali e del lavoro, contribuendo al miglioramento delle risorse umane, alla

crescita dell'occupazione e all'inclusione sociale. Ricorda, in proposito, che l'ISFOL, istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 30 giugno 1973, è nato per accompagnare la prima fase di decentramento regionale delle competenze in materia di formazione professionale, codificata nella legge n. 845 del 1978; incluso sin dal 1999 negli enti di ricerca a livello nazionale, l'Istituto opera in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni, le parti sociali, l'Unione europea e altri organismi internazionali specializzati in materia di lavoro e formazione. Fa, altresì, presente che l'attuale Statuto dell'ISFOL (adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011) amplia le competenze dell'Istituto nel campo delle politiche formative e le orienta anche alle politiche del lavoro e a quelle sociali; l'ente, in questo contesto, opera anche per l'attuazione di una parte rilevante dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cofinanziati dalla Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali.

Per quanto riguarda, poi, la situazione organizzativa dell'Istituto, segnala che dal 18 luglio 2011 gli organi collegiali dell'ISFOL sono decaduti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del nuovo Statuto: pertanto, lo stesso dottor Trevisanato, una volta decaduti gli organi collegiali, è stato nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (a decorrere dal 18 luglio 2011 e fino alla data di insediamento dei nuovi organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011) Commissario Straordinario – assumendo poteri già attribuiti dalle norme vigenti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione – con il compito di assicurare l'ordinaria gestione e di adottare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Osserva, dunque, che – proprio per portare a conclusione tale temporanea situazione di gestione commissariale e ripristinare il normale e ordinario assetto organizzativo dell'Istituto –

il Governo ha deciso di proporre al Parlamento la definitiva nomina a presidente del citato Istituto di una personalità, il dottor Trevisanato, che presenta un *curriculum* di profilo adeguato, sia sotto l'aspetto tecnico-professionale sia dal punto di vista della precedente esperienza scientifica e organizzativa. In proposito, peraltro, ricorda che la stessa XI Commissione ha avuto modo di verificare la significativa professionalità e la assoluta competenza del candidato, in occasione dell'audizione di rappresentanti dell'ISFOL, che è stata svolta di recente nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Rilevato, per tali ragioni, come sia giunto il momento di porre fine alla gestione commissariale dell'Istituto e nominarne conseguentemente i nuovi organi, anche a livello collegiale, ritiene che sussistano i presupposti per un orientamento positivo della Commissione sulla proposta di nomina in esame.

Donella MATTESINI (PD), pur non intendendo mettere in discussione la professionalità della candidatura proposta dal Governo, manifesta la propria insoddisfazione per il fatto che, ancora una volta, nelle nomine di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sia stato applicato il criterio della rappresentanza di genere, che aveva costituito oggetto di una risoluzione approvata, sin dalle prime battute della legislatura, in modo sostanzialmente unanime dalla Commissione. Auspica, pertanto, che il Governo rimedi a tale inadempienza, sottoponendo alla Commissione una nomina femminile, eventualmente anche attraverso la presentazione di una rosa di candidati.

Cesare DAMIANO (PD), nell'evidenziare l'insensibilità del Governo rispetto ai criteri di genere nelle nomine di propria competenza, fa presente che il suo gruppo ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta in esame. Pur confidando nelle capacità professionali del soggetto in questione, che ha avuto modo

di apprezzare personalmente nel corso della passata legislatura, giudica infatti necessario svolgere una verifica sull'attuale situazione dell'ISFOL, al fine di compiere una valutazione complessiva sull'efficienza della relativa gestione amministrativa. Nel chiedere, pertanto, alla presidenza di concedere al suo gruppo un tempo congruo per svolgere tale riflessione ulteriore, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento, si riserva di definire un orientamento preciso sull'argomento proprio in occasione della prossima seduta, che auspica possa essere fissata per la prossima settimana.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, dopo avere dichiarato che non esistono difficoltà a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire ai gruppi di svolgere gli approfondimenti necessari, si sofferma sulle considerazioni sollevate dai deputati intervenuti in ordine alla presunta mancanza di rispetto dei criteri di genere da parte del Governo in fase di scelta delle nomine di competenza. In proposito, pur giudicando comprensibile e legittimo, sotto un profilo politico, rivendicare una rappresentanza femminile nella nomine ministeriali, rileva che, dal punto di vista procedurale, esisterebbero oggettive difficoltà a conseguire tale obiettivo attraverso la presentazione di una rosa di nomi, atteso che la normativa vigente in materia di parere parlamentare su proposte di nomina impone alle Commissioni parlamentari di pronunciarsi a favore o contro l'indicazione di un unico candidato espresso dal Governo.

Augurandosi, in tal senso, che si possa avviare quanto prima una riflessione sulla modifica normativa delle attuali modalità di proposta delle nomine governative sottoposte al parere del Parlamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che non sono state presentate proposte emendative riferite al testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo base, che sarà conseguentemente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (*vedi allegato*), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO (PD) giudica in termini positivi il testo in esame, ferma restando la possibilità di apportare – attraverso la presentazione di appositi emendamenti – talune modifiche rispetto

a questioni di maggiore dettaglio. Ritiene che il provvedimento in esame, così come elaborato in sede di Comitato ristretto, riprenda sostanzialmente i principali elementi contenuti nel *memorandum* sottoscritto dal precedente Governo con i rappresentanti della Casse dei professionisti, sviluppando adeguatamente i principi di autonomia e responsabilità, a cui deve attenersi la gestione delle medesime Casse previdenziali. Ritiene pertanto opportuno adottare sin dalla seduta odierna il testo in questione come testo base per il prosieguo dell'esame, auspicando una sollecita conclusione dell'iter.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur condividendo la scelta di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame, si riserva di presentare taluni emendamenti volti a intervenire su alcune specifiche questioni, soprattutto con riferimento al tema dell'accorpamento degli enti, comunque parzialmente affrontato dall'articolo 7 del provvedimento, nonché del regime previdenziale delle professioni non regolamentate, con proposte emendative non onerose dal punto di vista finanziario, anche al fine di non disperdere il contenuto di una proposta di legge, il cui esame da parte della XI Commissione risulta ancora in fase di stallo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone – secondo quanto prospettato anche dal relatore – di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2715 e 3522, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2715 e 3522, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che taluni gruppi hanno chiesto di poter disporre di un tempo sufficiente alla pre-

disposizione di eventuali proposte di modifica, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di venerdì 18 novembre.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 4568, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. Al riguardo, segnala che il testo della proposta n. 4568 è frutto di un iter iniziato presso il Senato, con l'esame congiunto di più proposte legislative d'iniziativa parlamentare, che ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, approvato all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento; tale testo è stato quindi trasmesso alla Camera dei deputati e assegnato alla I Commissione, presso la quale è stato disposto l'abbinamento di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare di ana-

logo contenuto. Fa, quindi, presente che la Commissione di merito, nel prosieguo dell'esame – precisamente nella seduta del 18 ottobre 2011 – ha adottato come testo base proprio il testo unificato approvato dalla 1^a Commissione del Senato: non essendo stati presentati emendamenti, tale testo è stato quindi trasmesso alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere.

Passando ad esaminare le finalità più complessive della proposta in esame, osserva che essa persegue l'obiettivo di creare uno spirito di solidarietà e di collaborazione necessario ad aiutare gli scomparsi e le loro famiglie, prevedendo l'obbligo civile per chiunque di segnalare alle autorità competenti le persone che, scomparendo improvvisamente, rischiano la vita, nonché l'obbligo per i pubblici ufficiali e i corpi di polizia di segnalare immediatamente il fatto al prefetto, che ha il compito di coordinare le ricerche, permettendo di far partire immediatamente le indagini. Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, segnala che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse nel testo, ritenendo probabile che l'assegnazione in sede consultiva alla stessa Commissione sia riconducibile al tenore di specifiche norme contenute in talune delle proposte di legge ad esso abbinate: fa riferimento, in particolare, alle proposte di legge C. 705, C. 3214 e C. 3728, che prevedono, ad esempio, la possibilità da parte dei familiari delle persone scomparse di usufruire di permessi retribuiti, qualora le assenze dal lavoro siano motivate da questioni legate alla scomparsa del congiunto, per un periodo non superiore a un anno. Poiché tali disposizioni non sono state ricomprese – verosimilmente per non obbligare le Camere ad una eventuale terza lettura – nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento e sottoposto all'esame in sede consultiva, il cui contenuto non investe, dunque, le competenze della XI Commissione, ritiene che la Commissione medesima si possa limitare in questa sede ad esprimere un nulla osta all'ulteriore corso

del provvedimento, che appare in ogni caso caratterizzato da una delicata funzione sociale.

Lucia CODURELLI (PD) giudica fondamentale concludere l'esame dell'importante provvedimento in titolo, dal momento che esso intende fornire una risposta concreta ed efficace alle famiglie delle persone scomparse, riconoscendo loro essenziali forme di sostegno e di aiuto. Nel preannunciare il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in esame, osserva che si porta finalmente a compimento un percorso legislativo che ha avuto origine nella passata legislatura – durante la quale erano state presentate diverse proposte di legge di analogo tenore – realizzando fondamentali obiettivi di giustizia sociale.

Giuseppe BERRETTA (PD), condividendo le finalità del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di esprimere un nulla osta sul progetto di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che le Commissioni riunite I e II – non essendo stato possibile concludere l'esame degli emendamenti – hanno chiesto un nuovo rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo: per tale ragione, avverte che il parere della XI Commissione sarà reso in una prossima seduta, in attesa di poter conoscere il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di documento conclusivo dell'indagine.

Intervengono, per formulare osservazioni sulla proposta di documento conclusivo, i deputati Maria Grazia GATTI (PD), Silvano MOFFA, *presidente*, a più riprese, Massimiliano FEDRIGA (LNP), Cesare DAMIANO (PD) e Giuliano CAZZOLA (Pdl)

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli interventi testé svolti, prospetta pos-

sibili modalità di riformulazione della proposta di documento conclusivo.

Intervengono, quindi, per rendere ulteriori precisazioni, a più riprese, i deputati Massimiliano FEDRIGA (LNP), Silvano MOFFA, *presidente*, Luigi BOBBA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), Cesare DAMIANO (PD), nonché i deputati Giuliano CAZZOLA (Pdl), Alessia Maria MOSCA (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Maria Grazia GATTI (PD), Elisabetta RAMPI (PD) e Donella MATTESINI (PD).

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
(C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Associazioni e fondazioni di previdenza).

1. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati «enti», sono enti senza scopo di lucro predisposti dallo Stato ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, hanno personalità giuridica di diritto privato, assolvono alla tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti iscritti e hanno autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. Gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi del periodo precedente, ai fini statistici, è composto da due sezioni: la prima riservata agli «enti pubblici di previdenza e assistenza», ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica; la seconda contenente gli «altri enti di previdenza e assistenza» di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

4. L'articolo 8, comma 15-*bis*, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «15-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

5. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: «37-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

ART. 2

(Regolamenti).

1. Gli enti provvedono, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, ad adottare appositi regolamenti riguardanti i seguenti oggetti:

a) le modalità di attuazione dello statuto;

b) la disciplina dei contributi e delle prestazioni;

c) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi;

d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a cinque, e di controllo, che non può essere superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;

e) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti;

f) le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture;

g) la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione;

h) la disciplina dei casi di conflitto di interessi;

i) le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sentiti gli enti interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I regolamenti di cui al comma 1 nonché quelli adottati dagli enti sui medesimi oggetti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, provvede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di adottare i regolamenti di cui al citato comma 1 del presente articolo.

ART. 3

(Vigilanza).

1. Al fine di rendere più efficace e tempestiva l'azione del Governo, anche tenuto conto dei nuovi compiti previsti dalla presente legge, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze provvedono, in relazione alle rispettive amministrazioni, con propri decreti, all'istituzione di apposite direzioni ministeriali preposte alla vigilanza degli enti. Con i medesimi decreti sono disposte le opportune forme di coordinamento delle direzioni dei Ministeri interessati.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è inserito il seguente:

«2-bis. Il procedimento di approvazione deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera a) del comma 2 ed entro trenta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 2. Decorso inutilmente tali termini ogni atto relativo diventa esecutivo. Entro gli stessi termini sono formulati eventuali motivati rilievi, con il rinvio degli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione».

ART. 4

(Sostenibilità finanziaria).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sentiti gli enti interessati,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato al fine di consentire agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e di rendimento negli investimenti attraverso la valutazione degli impegni di lungo periodo a carico delle categorie assicurate.

3. In relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del *pro rata* e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere temperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.

4. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

ART. 5

(Fiscalità).

1. Agli enti si applica il regime tributario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni, è riconosciuto un trattamento fiscale di miglior favore.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Istituzione di un fondo di garanzia).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, e accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, anche a seguito dell'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2-bis, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili »;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Fondo di garanzia). – 1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria delle associazioni e delle fondazioni nell'interesse degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia tra gli enti di cui all'articolo 1, con personalità giuridica e con gestione

autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I singoli enti riservano una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, con proprio decreto determina i criteri e i limiti degli interventi del fondo di garanzia, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte degli enti di cui all'articolo 1, in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia.

4. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli interventi di garanzia del fondo di cui al comma 1 sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

ART. 7

(Modifica all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di accorpamento degli enti).

1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dai seguenti:

« 36. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali, purché regolamentate attraverso albi istituiti per legge, che risultino prive di una protezione previdenziale pensionistica obbligatoria, alle condizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996.

36-bis. Gli atti finalizzati al conseguimento delle operazioni di cui al comma 36 sono esenti da imposte e da tasse ».

ART. 8

(Adeguatezza delle prestazioni).

1. Al fine di assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati gli enti possono adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso l'incremento dell'aliquota soggettiva e dell'aliquota integrativa.

2. La percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento, derivante dalla variazione di cui al comma 1, può essere utilizzata dagli enti per finalità previdenziali e assistenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sottoposte ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 9

(Previdenza complementare).

1. Alle forme pensionistiche complementari istituite dagli enti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono aderire i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti agli enti promotori.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 10

(Mutualità fra gli iscritti).

1. Gli enti possono istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, ivi comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale, previa valutazione di congruità attuariale fra gli impegni di spesa derivanti e le risorse esplicitamente individuate e destinate alla copertura degli impegni stessi.

2. I regolamenti che disciplinano le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono sottoposti ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 11

(Massimale contributivo).

1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di fissazione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile non si applicano agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

ART. 12

(Componenti degli organi di indirizzo).

1. Allo scopo di assicurare una maggiore economicità all'azione amministrativa degli enti, all'articolo 6, comma 1,

lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la parola: « mille », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « duemila ».

ART. 13

(Disposizioni finali).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e successive modificazioni, il comma 10-ter è sostituito dal seguente:

« 10-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, affidano i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante procedure conformi a quanto stabilito dall'articolo 125, commi 4, 8 e 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per gli appalti di importo superiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tali soggetti affidano i contratti pubblici nel rispetto di quanto stabilito dalla parte III del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 ».

2. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« 13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la

riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali e gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, esso può essere reso disponibile »;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), sono stabilite le modalità con cui la medesima COVIP, mediante una sua sezione all'uopo costituita, riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la COVIP e l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti con il presente decreto alla sezione della COVIP di cui al comma 2 sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza »;

c) al comma 1 dell'articolo 16, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

3. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: « 8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica, altresì, agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103 ».

ART. 14

*(Coordinamento normativo.
Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato a definire un testo unico compilativo delle disposizioni vigenti relative alle casse, agli istituti e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) recepimento delle disposizioni contenute nella presente legge;

c) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando esclusivamente le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) riorganizzazione delle disposizioni per settori omogenei.

3. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, che deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata in un testo unificato dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	162

SEDE REFERENTE:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	156
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	156
ALLEGATO 4 (<i>Ulteriore nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
AVVERTENZA	157

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Atto n. 410.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e che la V Commissione è convocata in data odierna per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Il ministro Ferruccio FAZIO, intervenendo in sede di replica, esprime, rivolto all'onorevole Miotto, la disponibilità del Governo a indicare in modo più preciso, all'articolo 4, la finalità di valorizzare le attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità. Comunica, inoltre, che il Governo sta affrontando con le regioni il problema del rapporto tra gli istituti zooprofilattici e le università e si dichiara fiducioso sulla possibilità di raggiungere una soluzione condivisa. Dichiarò, altresì, la disponibilità del Governo a modificare i requisiti per la nomina dei direttori generali di tali istituti, prevedendo che tale incarico possa essere ricoperto anche da figure diverse dai medici veterinari. Desidera, comunque, precisare che le regioni non hanno condizionato il loro parere sul provvedimento in esame allo stralcio del Capo IV, ma hanno richiesto un confronto di natura politica, che sta per l'appunto avendo luogo già in questi giorni. Dichiarò, altresì, di condividere alcune delle perplessità espresse dall'onorevole Palagiano sull'istituzione della Scuola superiore di sanità pubblica, riservandosi un approfondimento al riguardo. Ritiene, inoltre, che la necessità di preservare alcune delle strutture esistenti all'interno dell'Istituto superiore di sanità, evidenziata dallo stesso onorevole Palagiano, sia senz'altro condivisibile, ma non necessiti di modifiche testuali dello schema di decreto. Fa presente, infine, che il Governo è disponibile a prevedere che l'Istituto superiore di sanità abbia l'obbligo di trasmettere il bilancio al Ministero della salute, senza che ciò implichi un successivo controllo da parte del dicastero medesimo, e che, se-

condo quanto proposto dall'onorevole Binetti, siano introdotte forme di coordinamento tra i programmi di formazione e ricerca attuati dai diversi enti oggetto di riordino.

Carla CASTELLANI (PdL) invita il ministro Fazio a valutare l'opportunità di non escludere il requisito della specializzazione in medicina veterinaria per i direttori generali degli istituti zooprofilattici, in considerazione del fatto che questi svolgono anche compiti di direzione scientifica, oltre che gestionale.

Luciana PEDOTO (PD) esprime rammarico per la mancata risposta alle questioni da lei sollevate con riferimento alle disposizioni relative alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal ministro Fazio, ritiene che alcune delle questioni emerse nel dibattito non abbiano ancora trovato soluzione. Richiama, inoltre, l'attenzione dei colleghi sulla difficile posizione in cui la Commissione viene a trovarsi per effetto del confronto tra il Governo e le regioni, portato avanti dopo che la Conferenza unificata si è espressa e mentre è in corso l'esame parlamentare dello schema di decreto. Invita, altresì, il relatore a valutare l'opportunità di inserire, all'articolo 6, un richiamo alla necessità di adeguare la struttura dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai nuovi compiti che le vengono affidati. In proposito, ricorda come una precedente versione dello schema di decreto contenesse un'apposita disposizione, successivamente soppressa per l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze. Auspica, infine, che la conclusione dell'esame sia rinviata alla prossima settimana, per dar modo al Governo di chiarire le ulteriori questioni sollevate dai colleghi intervenuti, anche in considerazione del fatto che il Senato certamente non potrà concludere l'esame del provvedimento in titolo entro la settimana in corso, essendo impegnato nell'esame del disegno di legge di stabilità.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime apprezzamento per l'atteggiamento di disponibilità del ministro Fazio.

Gianni MANCUSO (PdL) dichiara di condividere le considerazioni della collega Castellani sull'opportunità che i direttori generali degli istituti zooprofilattici siano medici veterinari.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che il problema da lei sollevato e ripreso dal collega Mancuso possa essere parzialmente risolto stabilendo che l'incarico di direttore generale degli istituti zooprofilattici sia ricoperto preferibilmente da medici veterinari.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), al fine di recepire la maggior parte delle indicazioni emerse nel corso del dibattito e riprese dal ministro Fazio in sede di replica, nonché i rilievi testé espressi dalla V Commissione. Osserva quindi, rivolto alla collega Pedoto, di non aver reputato necessario inserire riferimenti al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ritenendo che la soppressione dei comitati regionali possa essere, nei fatti, compensata dal coordinamento delle sezioni provinciali tra loro. Fa presente, infine, che, essendosi esaurito il dibattito, non sembrano esservi ragioni per accedere alla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Miotto.

Anna Margherita MIOTTO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, che non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

C. 4166, approvata in un testo unificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole, formulata nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 16.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2011.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svolto in Commissione e di quanto emerso dalle audizioni degli esperti, propone di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, al fine di elaborare una proposta di testo unificato.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati due emendamenti (*vedi allegato 3*).

Gero GRASSI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Palagiano 3.1 e 7.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere comunque alla votazione sugli emendamenti presentati.

La Commissione concorda. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Palagiano 3.1 e 7.1 (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, illustra una nuova proposta di testo unificato, che propone sia adottato come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 4*), soffermandosi sulle poche modifiche introdotte rispetto al testo presentato nella seduta del 28 settembre scorso. Segnala, in particolare, l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 3 dell'articolo 1, già oggetto di esame da parte dell'Assemblea, su cui tutti i gruppi hanno manifestato il proprio assenso.

Michele SCANDROGLIO (Pdl) esprime rammarico per la soppressione delle disposizioni volte a disciplinare l'esercizio della libera professione infermieristica e invita il relatore a riconsiderare questo aspetto nel prosieguo dell'iter.

Laura MOLTENI (LNP) rileva che, nella proposta di nuovo testo base testé presentata dal relatore, non è contenuta la clausola di cedevolezza a tutela delle competenze legislative regionali. Analogamente, vengono ignorati altri aspetti significativi, su cui la Commissione ha lungamente lavorato e che costituivano punti qualificanti del provvedimento. Annuncia, pertanto, voto contrario sulla proposta di adozione del testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame l'ulteriore nuovo testo unificato predisposto dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presen-

tazione degli emendamenti alle ore 12 del 15 dicembre 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto n. 410);

tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega di cui al citato articolo;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione che si condividono in toto e si allegano al presente parere;

alla luce del dibattito intervenuto nel corso dell'esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « organizzazione e funzionamento » siano inserite le seguenti: « fermo restando che il riordino deve avere la funzione di valorizzare il ruolo determinante che l'Istituto Superiore di Sanità svolge in materia di salute pubblica, basato su attività di ricerca, valutazione, controllo e consulenza tecnico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale;

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole « dei trattamenti sanitari » siano aggiunte infine le seguenti: « sulla base di

linee programmatiche fissate dal Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che abbiano ad oggetto in particolare le nuove funzioni attribuite all'AGENAS »;

c) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « presente decreto legislativo » aggiungere le seguenti: « anche con riguardo alle attività di ricerca »;

d) all'articolo 10, comma 1, sia aggiunto il seguente periodo: « Il Ministero esercita la funzione di vigilanza con atti di indirizzo e direttive non solo sugli enti considerati singolarmente, ma anche verificando che tra i loro programmi di formazione e ricerca non ci siano sovrapposizioni al fine, nell'ambito della reciproca collaborazione, di raggiungere obiettivi di eccellenza quali standard di riferimento di alta qualità per altre analoghe iniziative;

e) all'articolo 11, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 10, commi 3 e 4. »;

f) all'articolo 11 sia aggiunto il seguente comma: « 2. L'Istituto superiore di sanità è escluso dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, limitatamente alla parte relativa all'approvazione, da parte

del Ministero della salute, del bilancio con le relative variazioni e del rendiconto»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo le parole « compiti simili », le seguenti: « ad eccezione delle strutture tecnico-scientifiche che svolgono compiti

particolari che richiedono autonomia quali quelli nel settore delle malattie rare e della sicurezza alimentare;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sia preferibilmente e non necessariamente un medico veterinario.

ALLEGATO 2

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata in un testo unificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato, recante « Misure di contrasto ai fenomeni di criminalità informatica »;

premesso che:

il testo della citata proposta di legge si compone di quattro articoli che prevedono, in estrema sintesi, una novella al codice penale estendendo le ipotesi di confisca obbligatoria ai beni informatici utilizzati per la commissione dei reati informatici, al fine della loro destinazione a particolari esigenze di ordine pubblico, stabilendo, inoltre, che le suddette disposizioni valgono anche per i beni informatici utilizzati per commettere alcuni reati di contraffazione;

per quanto concerne le competenze e i profili di interesse della XII Commissione, è necessario soffermarsi sulle disposizioni contenute all'articolo 4;

l'articolo 4 dispone che le nuove norme introdotte sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici sono utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale: l'articolo 473 del codice penale sanziona la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,

modelli e disegni, mentre l'articolo 474 punisce l'introduzione nello Stato al fine di trarne profitto, e il commercio, di prodotti con segni falsi;

viene precisato che le disposizioni precedenti si applicano ai beni utilizzati per la commissione dei suddetti reati « anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativa-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli *standard* stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 », recante attuazione della direttiva comunitaria 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

l'articolo 4 si sovrappone parzialmente all'articolo 474-*bis* c.p., che già prevede la confisca obbligatoria di tutti i beni utilizzati per i reati di cui agli articoli 473 e 474 c.p. (ma non dispone in ordine alla loro destinazione);

non appare chiaro il riferimento ai medicinali falsi o contraffatti: infatti, da un lato, se la contraffazione di medicinali rientra nelle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 473 e 474 c.p., il riferimento agli stessi risulta ultroneo, dall'altro lato, se la contraffazione di medicinali non rientra nelle predette fattispecie, la disposizione, così come formulata, non po-

trebbe avere l'effetto di estendere le fattispecie medesime;

ritenendo importante l'estensione delle disposizioni di legge in esame ai reati di contraffazione di medicinali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di una specificazione che chiarisca il riferimento normativo di cui all'articolo 4, al fine di rendere le disposizioni maggiormente funzionali in un'ottica di coordinamento formale del testo del codice penale.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.

3. 1. Palagiano, Mura.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dotare le facoltà di medicina e chirurgia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una sala settoria a scopo esclusivamente didattico, prevedendo inoltre che ciascuno studente dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria debba svolgere almeno un terzo dei crediti formativi dell'insegnamento di anatomia umana (SSD BIO/16) nello studio settorio;

7. 1. Palagiano, Mura.

ALLEGATO 4

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME NUOVO TESTO BASE**

ART. 1.

(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.

3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integra-

zione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell'accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatiche. Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti. Le regioni, nel promuovere le forme di partecipazione democratica di cui al precedente periodo, prevedono il coinvolgimento anche delle organizzazioni di volontariato.

ART. 2.

(Funzioni del Collegio di direzione).

1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.

2. Il Collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

ART. 3.

(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. Le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantendo adeguate misure di pubblicità delle nomine e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, nonché il possesso da parte degli aspiranti medesimi di un diploma di laurea e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

2. Le regioni provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

ART. 4.

(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

1. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sa-

nitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, successivamente, approva una graduatoria di candidati sulla base dell'analisi comparativa dei *curriculum*, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. Il direttore generale individua il candidato da nominare tra i primi tre della graduatoria approvata dalla commissione.

2. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 502 del 1992.

ART. 5.

(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).

1. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee

guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 su proposta del Ministro della salute, le quali tengono conto anche dei principi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse.

ART. 6.

(Dipartimenti).

1. Le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi:

a) l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e ospedaliere;

b) il direttore di dipartimento è nominato tra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;

c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene la direzione della struttura di appartenenza.

ART. 7.

(Limiti di età).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti me-

dici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, e su valutazione del Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.

2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto ».

ART. 8.

(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale nell'uso delle tecnologie sanitarie, nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 ed abbinata, nuovo testo unificato (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	166
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. C. 3626 ed abbinata, testo unificato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame del testo unificato e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	167
ALLEGATO (<i>Parere proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione</i>)	175

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci e C. 2132 Fiorio (<i>Esame e rinvio</i>)	167
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
AVVERTENZA	174

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 ed abbinata, nuovo testo unificato.
(Parere alla IV Commissione).

(*Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

C. 3626 ed abbinate, testo unificato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame del testo unificato e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla IV Commissione difesa.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, illustra il testo unificato trasmesso dalla Commissione Difesa, che disciplina l'affondamento, in via sperimentale, di una nave, opportunamente bonificata, radiata dai ruoli del naviglio militare dello Stato, al fine di favorire la creazione di zone marine di ripopolamento ittico, di incrementare il patrimonio culturale sommerso e di incentivare il turismo subacqueo attraverso l'inabissamento di relitti.

Al riguardo, ritiene che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrebbe essere maggiormente coinvolto nell'attuazione del provvedimento.

Inoltre, per quanto riguarda i profili finanziari, al di là degli aspetti tecnici della copertura individuata e fermo restando che la nave è di proprietà della Difesa, ritiene che le spese relative alla bonifica dovrebbero essere poste a carico del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, mentre le risorse del Fondo europeo per la pesca dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per le finalità relative al ripopolamento delle risorse ittiche.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), comprendendo gli obiettivi del provvedimento, ritiene che sui profili finanziari sarebbe interessante conoscere il parere della Commissione Bilancio.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, precisando che la Commissione Bilancio non si è ancora espressa, ribadisce l'esigenza di distinguere le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese relative all'atti-

vità di bonifica da quelle destinate al ripopolamento ittico.

Mario PEPE (PD), pur apprezzando l'impegno del relatore, constata che i deputati della maggioranza sono in larga parte assenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, premesso che il provvedimento in esame risulta ampiamente condiviso, ritiene che, sia opportuno concluderne l'esame oggi stesso, salvo che non vi siano specifici motivi ostativi.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole con condizioni, nei termini in precedenza illustrati (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci e C. 2132 Fiorio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, osserva che le due proposte di legge in esame, di contenuto pressoché equivalente, apportano alcune modifiche alla normativa vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi, al fine di tener conto dei cambiamenti intervenuti nel settore e di garantire

una tracciabilità dell'origine del prodotto attraverso una diversa normativa fiscale. Entrambe le proposte riprendono il testo elaborato dalla Commissione Agricoltura nella XIV legislatura (C. 3906).

Gli articoli da 1 a 9 delle proposte apportano modifiche alla legge n.752 del 1985, che reca la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

In particolare, si modifica l'articolo 1 della legge n. 752, prevedendo che le regioni disciplinino con propria legge anche la ricerca, la commercializzazione delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di istituti tecnici specializzati; le leggi regionali sono finalizzate, altresì, a tutelare l'ambiente tartufigeno naturale, attraverso l'incentivazione delle attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale (articolo 1).

Si stabilisce poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia rivisto l'elenco dei generi e delle specie di tartufi di cui all'articolo 2 della legge n. 752 e che l'accertamento delle specie possa essere svolto, oltre che dai centri già indicati, anche da altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome (articoli 2 e 3). Al riguardo, occorrerà valutare una formulazione della norma che sia conforme ai principi di successione nel tempo delle leggi dal momento che tale elenco è da considerare parte integrante dell'articolo 2 e richiederebbe un intervento normativo primario, a meno di prevedere un'apposita norma di delegificazione della materia.

Modificando l'articolo 3 della legge, si prevede che non solo la raccolta, ma anche la ricerca sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati e che le regioni istituiscono un registro in cui sono annotate la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione; viene, inoltre, previsto che le regioni definiscano la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione di tartufi che è possibile destinare alla raccolta riservata e individuino

le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufole coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione (articolo 4).

L'articolo 4 della legge viene modificato nel senso di prevedere che le regioni definiscano d'intesa apposite norme per garantire l'uniformità normativa dell'attività dei consorzi volontari per la difesa del tartufo qualora interessino il territorio di più regioni (articolo 5).

Con riferimento all'articolo 5 della legge, si stabilisce che la deroga al divieto di ricerca e raccolta del tartufo durante le ore notturne sia definita dalle relative leggi regionali senza più alcun riferimento alle usanze locali (articolo 6).

Si propone inoltre la modifica dell'articolo 7 della legge, aggiungendo che la delimitazione della zona di raccolta possa avvenire anche con atto di intesa tra le amministrazioni regionali quando la zona interessata comprende territori di due regioni tra loro confinanti (articolo 7).

In merito all'articolo 11 della legge, riguardante le modalità di conservazione dei tartufi e di etichettatura delle confezioni, si prevede che: qualora siano utilizzate diciture che esaltano la presenza di tartufo nel prodotto, in etichetta devono essere indicati la specie del tartufo, il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, la regione o la località di origine; nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo del 3 per cento del peso totale del prodotto e la stessa deve essere riportata nell'etichetta; i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo non possono evocare in etichetta il termine tartufo e devono indicare la dicitura « prodotto contenente aromi di sintesi » (articolo 8).

Viene infine modificato l'articolo 18 della legge, aggiungendo tra le violazioni che comportano sanzioni amministrative e pecuniarie il commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi non conformi a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 11 (articolo 9).

Gli articoli 10 e 11 delle proposte, di contenuto sostanzialmente identico, salve alcune differenze che verranno in seguito rilevate, recano misure in materia fiscale relative alla raccolta di tartufi, modificando sia il vigente regime IVA della cessione da parte di raccoglitori non soggetti a IVA, sia il regime IRPEF di questi ultimi.

In primo luogo, il comma 1 degli articoli 10 di entrambe le proposte intende abrogare l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante il regime IVA dell'acquisto di tartufi, nell'esercizio di impresa, da parte di raccoglitori non professionisti. Le richiamate norme hanno previsto, nei confronti dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura e di versare all'erario, senza diritto alla detrazione, l'IVA concernente le operazioni autofatturate. Dall'altro lato, le medesime disposizioni hanno consentito agli acquirenti di non dover indicare nell'autofattura le generalità del raccoglitore/cedente, che non è titolare di obblighi contabili. Il raccoglitore dovrà, tuttavia, indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione del relativo reddito commerciale, l'ammontare dei corrispettivi percepiti e delle spese inerenti all'attività occasionalmente esercitata, ai sensi dell'articolo 67, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Entrambe le proposte (al comma 2 dell'articolo 10) intendono novellare la vigente disciplina IVA della raccolta dei tartufi mediante l'introduzione di un articolo 74-*sexies* nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (recante la disciplina generale dell'IVA). Sotto il profilo degli adempimenti del raccoglitore autorizzato non soggetto a IVA, il comma 4 dell'articolo 74-*sexies* intesta a tale soggetto l'obbligo di rilasciare una ricevuta, nella quale sia specificata l'indicazione di alcune caratteristi-

che del prodotto ceduto (natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta) e del corrispettivo ricevuto, ove ceda i prodotti a soggetti esercenti attività di impresa. Per quanto riguarda gli adempimenti dell'acquirente, le disposizioni (comma 1 dell'articolo 74-*sexies*) prevedono che l'imposta sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata con le modalità ordinariamente previste per le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA ovvero secondo la disciplina prevista per i commercianti al minuto e assimilati. Viene prevista poi (comma 2 del nuovo articolo 74-*sexies*) la possibilità di optare comunque per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, per ciascuna cessione, mediante comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi nella dichiarazione annuale. La scelta del regime speciale vieta l'indicazione in fattura, fatto salvo il caso di scelta per il regime ordinario, dell'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo (comma 3).

In sostanza, l'opzione per il « regime ordinario », una volta abrogato l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sembra implicare il ritorno al regime previgente, secondo cui il primo acquirente soggetto a IVA (imprenditore), al momento della successiva cessione del tartufo, riceveva l'importo dell'IVA sulla vendita, versandolo successivamente all'erario.

Ai sensi del comma 5 del proposto articolo 74-*sexies*, i contribuenti che applicano il regime speciale devono annotare in apposito registro gli acquisti (con indicazione di alcune informazioni sul prodotto raccolto) e le cessioni dei tartufi, riportando specifiche informazioni relative a ciascuna operazione (natura, qualità, quantità, prezzo d'acquisto e corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi). Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, e comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle

cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini previsti per i commercianti al minuto e assimilati. Inoltre, l'applicazione del regime speciale obbliga alla conservazione delle ricevute prodotte dal raccoglitore e alla tenuta del predetto registro secondo la disciplina generale IVA per i documenti contabili.

Poiché la disposizione recata dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 si riferisce ai « raccoglitori occasionali » senza specificare che deve trattarsi di soggetti autorizzati, il nuovo regime introdotto con l'articolo 74-*sexies* sembra potersi applicare solo nei confronti dei soggetti aventi i requisiti di legge richiesti per la raccolta dei tartufi; stante l'abrogazione del predetto comma 109, per la raccolta da soggetti non autorizzati – ove comunque effettuata – sembrerebbero operare le ordinarie regole IVA.

Il comma 3 dell'articolo 10 (comma 2 per la proposta di legge C. 1823) subordina l'efficacia delle disposizioni introdotte all'assenso del Consiglio europeo (ai sensi dell'articolo 269 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA), che – in presenza di determinate condizioni – può autorizzare gli Stati membri a emanare misure particolari volte a semplificare l'obbligo di presentazione di elenchi riepilogativi, in deroga a quanto previsto dalle medesime norme europee.

Inoltre, gli imprenditori che commerciano in tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto e comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale (successivi commi 4 e 5 dell'articolo 10, commi 3 e 4 per la proposta di legge C. 1823).

Il comma 6 dell'articolo 10 (comma 5 per la proposta di legge C. 1823) integra il testo unico sulle imposte sui redditi (articolo 71) al fine di introdurre una speciale modalità di determinazione del reddito derivante dall'attività di raccolta di tartufi, valida per i raccoglitori autorizzati. Tale reddito, in deroga alla disciplina generale

sulla determinazione degli altri redditi imponibili a fini IRPEF, anziché essere costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito, viene quantificato mediante le risultanze delle ricevute rilasciate agli imprenditori cessionari (introdotte dall'articolo 74-*sexies*, comma 4, prima illustrato).

Entrambe le proposte di legge dispongono che il reddito così determinato sia ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese, sebbene in misure diverse: la proposta di legge C. 2132 ne dispone la riduzione del 50 per cento, mentre la proposta di legge C. 1823 prevede che sia ridotto del 60 per cento a regime. Entrambe fissano l'applicazione della riduzione così determinata a partire dal 1° gennaio 2012.

Le proposte recano infine una disciplina transitoria. In primo luogo, la proposta C. 1823 prevede che le nuove disposizioni sulla determinazione dei redditi derivanti dalla raccolta di tartufi si applichino dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, mentre la proposta C. 2132 ne fissa l'applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010.

Tali norme, così come quelle recanti la copertura finanziaria, necessitano di un aggiornamento considerato che le proposte di legge in esame sono state presentate a ottobre 2008 e a gennaio 2009. Analoga normativa transitoria è prevista anche in relazione alla misura della detrazione forfettaria applicabile.

Le disposizioni recate dall'articolo 11 di entrambe le proposte sono volte ad assoggettare i tartufi al regime speciale IVA, previsto per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché a determinare l'aliquota impositiva da applicare. Come è noto, il settore agricolo si è tradizionalmente avvalso di un regime IVA speciale, la cui disciplina è dettata dal citato articolo 34, che si differenzia, rispetto a quello ordinario, essenzialmente per i diversi criteri di detrazione e di applicazione dell'imposta. La detrazione

dell'imposta, infatti, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare delle cessioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

Il comma 1 dell'articolo 11 comprende i « prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi » tra gli ortaggi e le piante mangerecce assoggettati al descritto regime speciale di cui all'articolo 34 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Viene altresì esteso tale regime anche ai « funghi e tartufi preparati o comunque conservati », purché non venga utilizzato né alcool né acido acetico.

Il comma 2 assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi (n. 21) e anche i tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificamente preparati per il consumo immediato; sono assoggettati a tale aliquota anche i tartufi disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati. Parallelamente, vengono ricompresi nei prodotti soggetti ad aliquota agevolata i tartufi e gli altri prodotti spontanei di pregio del sottosuolo preparati o conservati senza aceto o acido acetico.

Infine, il comma 3 dell'articolo 11 della proposta C. 1823 stabilisce che le suddette norme si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009, mentre la proposta C. 2132 ne dispone invece l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010.

In merito valgono le osservazioni prima svolte in merito alla decorrenza della riforma proposta e alla necessità di un suo aggiornamento temporale.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 168.

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 novembre scorso, il relatore aveva segnalato l'esigenza di un ulteriore tempo di riflessione per la definizione delle sue proposte, anche in ragione degli approfondimenti in corso con il Governo, nonché l'opportunità di acquisire anche l'orientamento dei gruppi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che non risultano ancora conclusi gli approfondimenti in corso tra il Ministero delle politiche agricole e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che alcuni incontri sono già avvenuti e da questi sarebbe emersa una sollecitazione

affinché la Commissione Agricoltura non segua il modello di pronuncia seguito nelle precedenti fasi.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, segnala che a seguito delle audizioni svolte, la Commissione ha raccolto un cospicuo numero di osservazioni e richieste di modifica, cui si è aggiunto il documento trasmesso dalla Coldiretti. A suo giudizio, la Commissione deve tener in considerazione tali istanze, Invita pertanto i gruppi ad esaminarle nel dettaglio per arrivare alla definizione di una pronuncia seria e utile.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede chiarimenti sugli incontri promossi dal Ministero e sul documento trasmesso dalla Coldiretti.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che il Ministero ha già incontrato le organizzazioni agricole, tra le quali la Coldiretti, e avrebbe registrato la disponibilità a lavorare sul merito provvedimenti in esame. In tal senso, ritiene opportuno che anche la XIII Commissione si pronunci nel merito.

Massimo FIORIO (PD) rileva che il documento trasmesso dalla Coldiretti contiene un rilievo profondamente di merito, laddove contesta al Governo di ritenere che i provvedimenti di riordino non possano avere contenuto innovativo ma solo compilativo. Tale posizione mette in discussione l'orientamento di fondo già seguito dalla Commissione.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che sembrerebbe maturatasi una nuova situazione, nel senso che i provvedimenti, in precedenza ritenuti inemendabili, sarebbero ora ritenuti emendabili.

Rileva poi che, sul piano della procedura, si sta verificando ora che il Governo avvia una concertazione nella quale la Commissione diviene parte, mentre sarebbe invece opportuno che alla Commis-

sione fossero sottoposti i testi all'esito della concertazione.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, osserva che l'atteggiamento tenuto dalle organizzazioni di categoria sembrerebbe derivare anche dal fatto che le stesse ritengono di non essere state adeguatamente coinvolte nelle precedenti fasi dell'*iter*. In ogni caso, dopo l'ultimo ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, il Ministero delle politiche agricole ha convocato le organizzazioni agricole, che hanno essenzialmente posto il problema della scarsità del tempo a disposizione e dei limiti della legge delega. Anche a seguito di ciò, la Coldiretti ha inviato un suo documento alla Commissione. Appare dunque modificato l'orientamento radicalmente critico del mondo agricolo, che si dimostra in ogni caso interessato a rendere il progetto di riordino normativo più funzionale agli obiettivi prefissati.

In tal senso, ritiene che anche la Commissione dovrebbe impegnarsi nell'esame del merito delle questioni poste, visto che l'obiettivo generale del riordino normativo è senz'altro condivisibile.

Teresio DELFINO (UdCpTP), ricordando che le organizzazioni sentite in audizione hanno espresso valutazioni di chiaro dissenso sui provvedimenti in esame, esprime sconcerto per quello che appare un cambiamento di posizione. Tuttavia, poiché il suo gruppo intende cooperare ad ogni sforzo per ricercare una positiva soluzione, ritiene necessario per la Commissione verificare se le organizzazioni agricole concordano su un testo definito in sede ministeriale. Altrimenti, la situazione determinatasi non appare comprensibile.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che l'obiettivo della semplificazione della normativa agricola è condivisibile, ma si dichiara preoccupata per il ruolo della Commissione, che rischia di venire sminuito. Fa inoltre notare che spesso la maggioranza non assicura la sua presenza ai

lavori della Commissione e che spesso i gruppi di opposizione devono assumersi il ruolo della maggioranza.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il complessivo iter dei provvedimenti mostra che il Governo ha sostanzialmente accolto l'orientamento che la Commissione Agricoltura ha manifestato nelle precedenti fasi di esame, invitando ad una complessiva rivisitazione dei testi. Pertanto, pur essendo condivisibili i rilievi del deputato Zucchi sul ruolo della Commissione, ritiene opportuno che la stessa non si sottragga alla situazione determinatasi, ma affronti le questioni di metodo e di merito.

In ogni caso, ritiene che ciò non potrà avvenire nella seduta odierna.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si domanda se non sia opportuno che la Commissione, avendo acquisito il documento della Coldiretti, acquisisca anche le valutazioni delle altre organizzazioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che le organizzazioni agricole sono state sentite in audizione nelle scorse settimane e che gran parte di esse avevano già consegnato in quella occasione un loro documento alla Commissione. Il documento della Coldiretti è invece pervenuto ieri.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che in base a quanto ricordato dal Presidente si deve ritenere che la posizione delle altre organizzazioni sia quella espressa nei documenti già consegnati.

Teresio DELFINO (UdCpTP) rileva che in realtà la Coldiretti, nel documento ora consegnato, non pare avere assunto un orientamento molto diverso da quello manifestato nel corso dell'audizione. Infatti, nel documento si precisa che allo stesso sono allegate, in via esemplificativa, alcune proposte di modifica finalizzate a rendere l'attuale formulazione della bozza di decreto legislativo il più possibile aderente ai principi ed ai criteri della delega, ferma restando la contrarietà dell'organizzazione

alla emanazione di un provvedimento che, allo stato, risulta inidoneo a razionalizzare la normativa del settore agricolo. In questo senso, il documento inviato appare piuttosto un gesto di buona volontà.

Ribadisce infine che il suo gruppo è disponibile a ricercare intese, ma ritiene che se si apre un nuovo percorso sarà necessario avere un nuovo testo e procedere a nuove audizioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che nel corso delle audizioni tutti i soggetti ascoltati hanno sostanzialmente espresso, con diverse sottolineature, dissenso sull'approccio seguito dal Governo. Ora, ferma la validità delle considerazioni del collega Zucchi sul ruolo della Commissione, vi è però il rischio che la Commissione si pronunci su un testo che è ancora oggetto di concertazione. Infatti, i testi deliberati dal Consiglio dei ministri e già superati con la riformulazione trasmessa nei mesi scorsi saranno nuovamente oggetto di riscrittura. Non intende appellarsi a questioni formali, ma sottolineare che il procedere su tavoli diversi non aiuterà a definire provvedimenti adeguati alle esigenze. Una procedura pasticciata espone infatti al rischio che si apra un gioco delle parti.

Nel manifestare apprezzamento per l'impegno della relatrice, precisa tuttavia che se si riapre il percorso di esame si dovrà riaprire anche il confronto nel merito con le organizzazioni di categoria, che finora avevano formulato una sorta di pregiudiziale negativa.

Monica FAENZI (Pdl), *relatore*, ricorda che nel corso della audizioni la posizione più decisamente critica era quella espressa dalla Coldiretti, mentre le altre organizzazioni hanno sostanzialmente formulato osservazioni e richieste di modifica puntuali e riferite ai testi in esame. Nel documento da ultimo inviato, la Coldiretti pone inoltre la questione della legge delega e della interpretazione dei relativi limiti.

Propone infine alla Commissione di esercitare il ruolo che ad essa compete, approfondendo le questioni poste nell'am-

pia documentazione consegnata agli atti e impegnandosi per la definizione di una pronuncia seria e adeguata.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che effettivamente, come segnalato dalla relatrice, dai documenti consegnati dalle organizzazioni audite emergono giudizi critici, ma anche puntuali richieste di modifica.

Infine, ritenendo che la Commissione non sia oggi in condizioni di procedere oltre e invitando a procedere agli approfondimenti indicati dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.00 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.*

ALLEGATO

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio (C. 3626 ed abbinate, testo unificato).

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3626 ed abbinate, recante: « Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 2, sia prevista l'intesa anche con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

all'articolo 1, comma 2-*bis*, sia specificato che le risorse del Fondo europeo per la pesca siano utilizzate esclusivamente per le finalità relative al ripopolamento delle risorse ittiche, con esclusione di quelle relative alla bonifica di competenza del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare;

all'articolo 1, comma 4, sia previsto che il decreto del Ministro della difesa sia adottato anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
SEDE CONSULTIVA:	
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	176
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde sul gioco d'azzardo <i>on-line</i> nel mercato interno. COM(2011)128 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	187
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	190
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/C, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 406 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	180
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	181
SEDE CONSULTIVA:	
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4250 cost. Cambursano e abb. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.

(Parere alla IV Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, valutata l'opportunità di tenere conto del

dibattito in corso presso la Commissione di merito e presso le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, riterrebbe opportuno, al fine di operare una valutazione più compiuta, rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere.

Enrico FARINONE (PD) condivide le esigenze di approfondimento avanzate dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.20.

Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno.

COM(2011)128 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Sandro GOZI (PD) ribadisce quanto già evidenziato nella seduta di ieri in ordine al rilievo dell'atto in esame e alla necessità di intervenire, in questa fase di formazione delle politiche europee, a tutela degli interessi dell'Italia.

Si sofferma quindi su alcune questioni che dovrebbero essere evidenziate nel parere che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere.

Ritiene, in via generale, che occorre tenere conto degli obiettivi, di interesse generale per l'Unione europea, della lotta al riciclaggio e dell'imposizione sul valore aggiunto con riferimento alle attività svolte attraverso i giochi d'azzardo *on-line*. Benché, infatti, al settore non si applichi la « direttiva servizi », appare difficile, nella logica del mercato interno, mantenere le posizioni di monopolio che permangono in alcuni Paesi dell'Unione, né – d'altro canto – possono essere sostenute posizioni di assoluta libertà di esercizio, come quelle assunte dal regno Unito.

Occorre dunque, nel parere, richiamare innanzitutto la questione del mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri, chiarendo se si debba o meno applicare tale principio. A suo avviso non si tratta di un principio che può essere applicato automaticamente, come avviene per la libera circolazione delle merci; bisogna invece consentire agli Stati membri di operare un controllo sugli operatori e di introdurre regole volte a limitare il tipo e il volume dei giochi. Neppure, tuttavia, si può pensare di mantenere un sistema di doppie licenze, che imponga ad un operatore che ha ottenuto la licenza in uno Stato membro di ripetere integralmente le procedure di concessione ove intenda operare in un altro Stato. Si tratterebbe di un aggravio burocratico inutile, peraltro contrario al principio del libero mercato. Si deve piuttosto ricorrere a procedure semplificate di rilascio delle licenze per quegli operatori che hanno già ottenuto la licenza in un altro Stato membro. Naturalmente si tratta di indicare con chiarezza se e quali ulteriori limiti si intendano fissare per l'ingresso nel mercato italiano di operatori stranieri.

È necessario, in secondo luogo, definire entro quali limiti sia possibile scommettere sul mercato sportivo italiano; non ritiene infatti normale che non vi sia alcuna corresponsione connessa con gli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo; un giusto compenso all'autorità sportiva di riferimento consentirebbe di scongiurare forme di « parassitismo » e

distorsioni del mercato sotto il profilo della distribuzione dei proventi del gioco.

Un ulteriore aspetto di grande importanza è la tutela dei minori dal gioco d'azzardo *on-line*, rispetto al quale occorre individuare misure minime, che prevedano – tra l'altro – sanzioni per gli operatori che non rispettano le disposizioni individuate.

Vi è poi la questione delle cosiddette *black list*, nelle quali collocare determinati operatori del settore. Anche in questo caso occorre mettere a punto un sistema di monitoraggio e sanzionatorio, realizzabile solo a livello europeo.

Per le motivazioni esposte, ritiene necessario in materia che, al Libro verde, faccia seguito un intervento legislativo – nella forma della direttiva o del regolamento – a livello comunitario.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama alcune delle questioni sollevate dall'onorevole Gozi, che interessano particolarmente il mondo dello sport, e che condivide. Sottolinea come vi sia in questo settore un intreccio complesso di interessi, che coinvolge non solo le federazioni sportive nazionali, ma anche quelle internazionali. Né appare che delle esigenze del mondo sportivo – pure in più occasioni rappresentate a livello europeo – sia stato adeguatamente tenuto conto nella predisposizione del Libro verde. Rileva come, nella prima condizione, al penultimo capoverso, si faccia impropriamente riferimento al « giusto compenso a favore degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo »: il compenso non può certo essere corrisposto agli avvenimenti sportivi, ma eventualmente alle federazioni o comunque agli organizzatori degli eventi medesimi.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando di essersi prevalentemente concentrato sulle questioni di natura giuridica e tecnica recate dal Libro verde, ritenendo che gli altri aspetti possano trovare adeguata risposta da parte della

Commissione di merito e del Governo. Rileva come le questioni sollevate dall'onorevole Gozi sono tutte contenute nella bozza di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) evidenzia l'importanza dei temi in esame, che meritano di essere affrontati in modo netto, soprattutto con riferimento al profilo della tutela dei consumatori, di prioritaria importanza. Rileva che la difficile congiuntura economica spinge fasce sempre più ingenti di popolazione ad affidare il proprio futuro economico ai giochi d'azzardo.

Preso atto del parere formulato dal relatore, che condivide, riterrebbe quindi opportuno trasformare in condizione l'osservazione di cui al punto *a*), riguardante la predisposizione di *black list* nazionali degli operatori di gioco non autorizzati al fine di adottare misure coordinate, quali ad esempio il blocco dei siti e dei pagamenti, per garantire una maggiore protezione dei consumatori.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea a sua volta la delicatezza del tema trattato, che coinvolge la vita delle persone e che ha notevole impatto non solo sui minori ma sui giovani in generale. Ritiene dunque che occorra insistere con particolare forza, nel parere che la Commissione si appresta ad approvare, sul tema della tutela dei consumatori e sui fenomeni di ludopatia, di grande rilevanza sociale.

Sandro GOZI (PD) si appella alla esperienza e competenza del Presidente Pescante, al fine di individuare le forme nelle quali si possano, nella proposta di parere, rafforzare le parti relative alle scommesse sugli eventi sportivi.

Ritiene poi, nel momento in cui si esclude il principio del mutuo riconoscimento delle licenze, che occorra mantenere una posizione equilibrata, peraltro più efficace a livello europeo, trasformando in condizione l'osservazione di cui al punto *b*) relativa a procedure di rilascio delle licenze semplificate per quegli operatori che hanno già ottenuto la licenza in un altro Stato membro.

Gaetano PORCINO (IdV) deve rilevare come in materia di gioco d'azzardo viga un atteggiamento schizofrenico all'interno dei singoli Stati. In Italia, ad esempio, sono vietate le case da gioco, salvo le quattro eccezioni di Sanremo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent – che pure recano proventi per i comuni nei quali sono collocate e presso le quali i giocatori vengono identificati con certezza – mentre per i giochi d'azzardo online vi è un bombardamento mediatico quotidiano a favore della Sisal e di Lottomatica, che invita i cittadini a giocare. Ritiene dunque che l'atto in esame meriti adeguato approfondimento.

Rileva quindi che, nella proposta di parere, si inserisce tra le condizioni quella che siano promossi programmi educativi e campagne di informazione al fine di rafforzare il controllo del rispetto della normativa e prevenire le partite truccate. Si tratta di una indicazione che non appare congrua, come se per si potessero prevenire partite truccate con sole campagne educative!

Mario PESCANTE, *presidente*, si associa alla considerazione da ultimo svolta dal collega Porcino e rileva inoltre che nella condizione di cui al punto 2) si richiamano misure comuni a livello europeo per perseguire le frodi sportive, senza tenere conto del fatto che sono già le federazioni sportive ad avere poteri in tal senso e che occorre pertanto tenere conto di tali competenze.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, condivide gli interventi svolti dai colleghi, ritenendo tuttavia opportuno che la Commissione si attenga agli aspetti tecnico giuridici del documento in esame.

Ritiene peraltro condivisibili le proposte avanzate dai colleghi Maggioni e Gozi di trasformare in condizioni, rispettivamente, le osservazioni di cui ai punti *a)* e *b)*.

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe altresì opportuno prevedere, nella proposta di parere, un divieto assoluto in Europa di

partecipazione ai giochi d'azzardo *on-line* di minori e di categorie a rischio.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire al relatore una riformulazione della proposta di parere che possa tenere conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.20.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Gaetano PORCINO (IdV) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che ha portato senz'altro ad un miglioramento del testo del parere, anche se permangono le perplessità di ordine generale che ha già espresso. Prende tuttavia atto del fatto che ci si è attenuti alle competenze della XIV Commissione.

Esprime alcuni dubbi sulla previsione – prima formulata sotto forma di osservazione ed ora contenuta nella prima condizione – di procedure di rilascio delle licenze semplificate per quegli operatori che hanno già ottenuto la licenza in un altro Stato membro. Si chiede se non si tratti una indicazione che possa risultare controproducente, poiché consentirebbe un accesso facilitato al mercato italiano di operatori che hanno ottenuto la licenza in Stati membri, come ad esempio l'Inghilterra, nei quali il rilascio delle licenze è particolarmente disinvolto.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che sia necessario assumere una posizione chiara rispetto al gioco d'azzardo, ossia stabilire se questo debba essere o meno incentivato. Poiché appare condivisa la scelta di non incentivare tale forma di gioco, risulta allora contraddittoria la posizione volta a prevedere procedure di rilascio semplificate. Riterrebbe preferibile espungere dal

testo del parere tale indicazione, o quantomeno restituirle la forma di osservazione che aveva nella prima formulazione del parere.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ferma restando la condivisione di massima delle osservazioni dei colleghi, ritiene opportuno procedere con cautela rispetto al tema della disincentivazione del gioco d'azzardo, ritenendo assai complesso disincentivare un fenomeno poco controllato e controllabile rispetto al quale si rischia, al contrario di favorire lo sviluppo di siti illegali. Richiama infatti una ricerca svolta nel 2008, che testimoniava che dei 14.823 siti europei di gioco d'azzardo *on-line* più dell'85 per cento era gestito senza licenza. Resta pertanto indispensabile porre limiti rigorosi, volti a tutelare le categorie più deboli ed esposte.

Con riferimento quindi alle procedure di rilascio semplificate previste per gli operatori che hanno già ottenuto una licenza in uno Stato membro, ricorda come la trasformazione di tale indicazione in condizione era stata chiesta dall'onorevole Gozi e deve essere intesa come una semplificazione burocratica applicabile unicamente qualora le condizioni di partenza per il rilascio della licenza siano le medesime negli Stati membri coinvolti.

Gaetano PORCINO (IdV) si dichiara contrario in via generale al sistema dei giochi d'azzardo, siano essi *on-line* o meno, congegnati per limitare statisticamente le possibilità di vincita dei giocatori e che si configurano quindi come delle vere e proprie truffe, legalizzate, a danno dei cittadini.

Enrico FARINONE, *presidente*, ritiene opportuno che il parere che la XIV Commissione si accinge ad approvare rechi finalità incisive e condivise, prevedendo un approccio unitario, a livello europeo, al fenomeno del gioco d'azzardo *on-line*. Benché, personalmente, condividendo la posizione assunta dal collega Porcino, si dichiari favorevole ad una netta disincentivazione di tale forma di gioco, ritiene che

la proposta di parere del relatore rechi comunque un messaggio importante e sia un buon punto di equilibrio, anche rispetto alle competenze della Commissione.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che la nuova formulazione del parere soddisfi in larga parte le esigenze emerse nel corso del dibattito odierno. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo, benché mantenga alcuni dubbi in ordine al terzo capoverso della condizione 1), riguardante le procedure semplificate di rilascio delle licenze.

Gaetano PORCINO (IdV) esprime a sua volta il voto favorevole del gruppo dell'IdV, pur permanendo le perplessità espresse nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/C, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

Atto n. 406.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, richiama gli atti segnalati nella seduta del Comitato svoltasi nella giornata di ieri, meritevoli di esame.

Si tratta, ai fini della valutazione di sussidiarietà, della proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2011)594).

Ai fini dell'esame ex articolo 127 del Regolamento, propone, invece, la medesima proposta di direttiva, le diverse proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla nuova politica di coesione (COM(2011)615 definitivo; COM(2011)611 definitivo; COM(2011)611 definitivo; COM(2011)614 definitivo; COM(2011)607 definitivo; COM(2011)610 definitivo), le le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla politica agricola comune (COM(2011)625 definitivo; COM(2011)626 definitivo; COM(2011)627 definitivo; COM(2011)628 definitivo; COM(2011)629 definitivo; COM(2011)630 definitivo; COM(2011)631 definitivo), le due comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio rela-

tive ai nuovi strumenti di finanziamento di azioni promosse dall'UE, « Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito » (COM(2011)662 definitivo) e « Una fase pilota per l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti » (COM(2011)660 definitivo), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2011)659 definitivo), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 definitivo), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)609 definitivo); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (COM(2011)658).

Enrico FARINONE (PD) condivide la proposta del Presidente Gozi, sottolineando l'urgenza di esaminare la proposta di direttiva concernente un sistema comune di imposta sulle transazioni finanziarie.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide anch'egli la proposta del Presidente Gozi, sottolineando la necessità di destinare particolare attenzione agli atti normativi relativi alla politica di coesione.

Sandro GOZI, *presidente*, propone quindi di sottoporre all'ufficio di presi-

denza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame dei richiamati atti.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 18.35.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

C. 4250 cost. Cambursano e abb.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che esso rientra in un processo assai significativo di convergenza dei diversi ordinamenti costituzionali dei paesi dell'Unione europea in materia di bilancio.

Infatti, le disposizioni vigenti dei Trattati in materia di Unione economica e monetaria e il Protocollo sui disavanzi eccessivi non stabiliscono espressamente l'obbligo di introdurre negli ordinamenti nazionali regole, costituzionali o legislative, volte ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati a livello europeo. L'introduzione in ciascun ordinamento nazionale di regole volte ad assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'Unione europea è invece prevista:

dalla direttiva sui quadri nazionali di bilancio, approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Ue, il 4 ottobre 2011, unitamente alle proposte di modifica del Patto di stabilità e di sorveglianza degli squilibri macroeconomici, ed in corso di pubblicazione nella G.U dell'UE;

dal Patto europlus, adottato dai Capi di Stato e di governo dell'area euro l'11 marzo 2011.

Ricordo che la direttiva sui quadri di bilancio nazionali stabilisce regole minime comuni atte a garantire una disciplina uniforme di bilancio negli Stati membri.

In particolare, l'articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di dotarsi di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dei rispettivi obblighi derivanti dal Trattato nel settore della politica di bilancio. Tali regole includono: *a)* il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al Trattato; *b)* l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto degli obiettivi di bilancio a medio termine.

In base all'articolo 6 della direttiva, le regole di bilancio numeriche devono specificare i seguenti elementi: *a)* la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole; *b)* il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, ad esempio da parte di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio; *c)* le conseguenze in caso di mancata osservanza; *d)* le clausole di salvaguardia che prevedono un numero limitato di circostanze specifiche in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2013.

I Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'Eurozona, nel corso della riunione del 21 luglio 2011, hanno peraltro espresso l'impegno a recepire la direttiva, una volta approvata, entro la fine del 2012.

Il Patto euro plus, invece, è stato approvato dai Capi di Stato e di governo della zona euro nella riunione dell'11 marzo 2011 e avallato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo; hanno aderito al Patto – che resta aperto ad altri Stati membri – anche Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania.

Il Patto – che non ha natura giuridicamente vincolante – impegna gli Stati

partecipanti ad adottare – in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione europea in materia di *governance* economica – ulteriori misure necessarie per realizzare quattro obiettivi: concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche; promuovere la competitività; stimolare l'occupazione; rafforzare la stabilità finanziaria. Specifico rilievo viene inoltre attribuito al coordinamento delle politiche fiscali.

Nell'ambito delle misure volte a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, il Patto impegna gli Stati aderenti a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'UE fissate nel patto di stabilità e crescita.

Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere, purché esso abbia natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro).

Anche l'esatta forma della regola è demandata ciascun paese (il Patto indica a titolo di esempio la forma del « freno all'indebitamento » o di una regola collegata al saldo primario o regola di spesa), purché sia garantita la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale.

Il Patto precisa che la Commissione avrà la possibilità, nel pieno rispetto delle prerogative dei parlamenti nazionali, di essere consultata in merito alla precisa regola di bilancio prima dell'adozione in modo da assicurare che sia « compatibile e sinergica » con le regole dell'UE.

Ricorda altresì la dichiarazione approvata dal Vertice dei Capi di stato e di Governo dell'area euro del 26 ottobre 2011, dedicato alle misure per combattere gli effetti della crisi economica e finanziaria, ha « elogiato » l'obiettivo dell'Italia di introdurre nella Costituzione una norma in materia di pareggio di bilancio entro la metà del 2012. Tale obiettivo era stato indicato in una lettera trasmessa, secondo fonti informali, prima del medesimo vertice, dal Presidente del Consiglio ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea.

Nella lettera, sempre secondo fonti informali, si descrive la situazione economico-finanziaria italiana e si illustrano le misure che il Governo italiano intende assumere per assicurare una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali favorevoli alla crescita.

In questo quadro, sottolinea che alcuni Stati si sono attivati insieme all'Italia per introdurre nelle proprie Costituzioni, con varie modalità, il principio del pareggio di bilancio.

La prima a muoversi, prima delle decisioni delle istituzioni europee è stata la Germania, che ha anzi poi sollecitato le istituzioni dell'Unione e gli Stati partner a muoversi in tal senso.

In Germania la seconda riforma del federalismo del 29 luglio 2009, inserendo il nuovo comma 3 all'interno dell' articolo 109 della Legge fondamentale, ha imposto come regola generale, sia alla Federazione sia ai Länder, il pareggio del bilancio senza ricorrere al prestito. Le nuove disposizioni costituzionali stabiliscono infatti che, per rispettare i criteri fissati a livello comunitario, il bilancio della Federazione e dei Länder debba essere in equilibrio, con un ricorso all'indebitamento pubblico – consentito solo alla Federazione e non ai Länder – per un massimo dello 0,35 per cento del PIL, cui si può derogare solo in caso di calamità naturali o in situazioni eccezionali di emergenza.

In Spagna il 27 settembre 2011 è stata definitivamente varata la riforma dell' articolo 135 della Costituzione, che introduce il principio della stabilità di bilancio. Tale riforma prevede che tutte le amministrazioni pubbliche si adeguino al suddetto principio e che lo Stato e le Comunità autonome non possano incorrere in un deficit strutturale che superi i margini stabiliti dall'Unione europea. Una legge organica, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2012, fisserà il limite massimo del deficit strutturale dello Stato e delle Comunità autonome secondo il rispettivo prodotto interno lordo.

In Francia la riforma dell' articolo 34 della Costituzione che introduce nell'ordinamento interno la « regola d'oro » del

pareggio di bilancio, non è ancora legge dello Stato. Il testo, infatti, pur essendo stato approvato da entrambi i rami del Parlamento il 13 luglio 2011, necessita di una definitiva delibera a Camere riunite da parte dei 3/5 dei votanti e l'esito finale, almeno al momento, appare tutt'altro che scontato, considerata la netta contrarietà alla riforma espressa dai partiti di opposizione. A differenza delle modifiche ai testi costituzionali apportate in Germania (luglio 2009) e in Spagna (settembre 2011), il progetto francese non introduce espressamente il principio del pareggio di bilancio, ma istituisce una nuova categoria di leggi, le « leggi-quadro d'equilibrio delle finanze pubbliche (LCEFP) », che sostituiranno le attuali leggi di programmazione delle finanze pubbliche e dovranno determinare lo sforzo da imporre, su un periodo di tre anni, per un ritorno all'equilibrio dei conti pubblici, nonché per il successivo mantenimento di un equilibrio di bilancio duraturo.

Richiamato il contesto, passa all'esame del testo del provvedimento.

L'articolo 1 del provvedimento in esame sostituisce interamente l'articolo 81 della Costituzione che detta regole sulla finanza pubblica e sulla formazione del bilancio, le quali – con l'articolo 119 per quanto riguarda regioni, province e comuni, nonché con altre disposizioni costituzionali quali quelle contenute negli artt. 41, 43 e 45 – concorrono a definire la disciplina costituzionale dei rapporti economici.

Il primo comma dell'articolo 81, come riformulato dal progetto di legge in esame, pone un obbligo per il bilancio dello Stato di rispettare « l'equilibrio delle entrate e delle spese ».

Il secondo comma precisa che l'equilibrio di bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Viene inoltre disposto il divieto di « ricorrere all'indebitamento » ed enunciando successivamente una disposizione derogatoria del predetto divieto, in presenza di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possano essere affrontati con le ordinarie

decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento deve essere autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Si precisa inoltre che nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali lo Stato concorra al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*)), nonché della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*)). Finalità della disposizione appare quella di garantire, in fasi estremamente avverse del ciclo economico, il sostegno finanziario dello Stato agli enti territoriali.

Il terzo comma dell'articolo 81 Cost., nel nuovo testo proposto, riproduce con limitate modifiche le previsioni attualmente riportate al quarto comma del medesimo articolo, relative all'obbligo di copertura finanziaria delle leggi. In particolare il nuovo testo: si riferisce ad « ogni legge » e non ad ogni « altra » legge come previsto dal vigente testo, ove il riferimento alle altre leggi va colto in relazione a quelle di bilancio; dispone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari provveda ai mezzi per farvi fronte, anziché indicare i mezzi stessi.

Il quarto comma dell'articolo 1, al primo periodo, riproduce, nella sostanza, il primo comma del vigente articolo 81 della Costituzione, stabilendo che « le Camere approvano ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ».

La norma conferma pertanto la disciplina dei rapporti costituzionali fra Governo e Parlamento e le loro relative attribuzioni in ordine alla decisione di bilancio, ribadendo, inoltre, i principi della annualità del bilancio e della sua decisione parlamentare, dell'obbligo di rendicontazione, della unità ed unitarietà del bilancio, nonché il principio della esclusività della competenza del Governo

in relazione alla predisposizione ed alla presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio.

Il quinto comma riproduce il secondo comma del vigente articolo 81, che ha costituzionalizzato l'istituto dell'esercizio provvisorio del bilancio, disponendo che esso « non può essere concesso se non per legge e periodi non superiori complessivamente a quattro mesi ».

Il sesto comma demanda alla legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera la definizione del contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio, i principi ed i criteri con i quali si intende assicurare l'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 100 della Costituzione, integrando le competenze della Corte dei conti e precisando che la legge costituzionale in materia di disciplina dei giudizi di legittimità costituzionale di cui all'articolo 137 dovrà anche stabilire le modalità con le quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81, come sostituito dal provvedimento.

L'articolo 3 inserisce tra le competenze esclusive dello Stato di cui all'articolo 117 secondo comma della Costituzione la « stabilizzazione del ciclo economico e l'armonizzazione dei bilanci pubblici ». Conseguentemente la materia dell'« armonizzazione dei bilanci pubblici » è soppressa dall'ambito delle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione.

L'articolo 4 del provvedimento in esame interviene in materia di finanza delle amministrazioni locali, modificando il primo e il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

La modifica al primo comma è volta a ribadire che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali diversi dallo Stato è subordinata al rispetto della regola generale di pareggio del bilancio enunciata per il complesso delle pubbliche amministrazioni.

La modifica al sesto comma integra la disposizione già vigente applicabile agli enti territoriali, in base alla quale può essere consentito al singolo ente il ricorso all'indebitamento, esclusivamente per finanziare spese di investimento, ma secondo precise modalità e nel rispetto di alcuni vincoli. In particolare, si precisa che il ricorso all'indebitamento è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento.

Viene infine aggiunto un ultimo comma all'articolo 119 Cost. nel quale si stabilisce che la legge di bilancio deve indicare le modalità in base alle quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le regioni concorrono all'adempimento dei vincoli economici indicati dall'unione europea ed alla riduzione del debito pubblico.

L'articolo 5 indica nel 30 giugno 2013 il termine ultimo per l'approvazione della legge di bilancio prevista dal sesto comma del nuovo articolo 81 introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame (quella che prevede la definizione del contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio, i principi ed i criteri con i quali si intende assicurare l'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni), mentre le nuove disposizioni saranno applicate a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) sottolinea innanzitutto la condivisione da parte del gruppo del PD del provvedimento, che copre e riforma, oltre all'articolo 81, anche l'articolo 117 della Costituzione, vincolando le regioni e gli enti locali al pareggio di bilancio. Si tratta di un segnale importantissimo che il Paese dà sia ai partner europei che ai mercati, coerentemente con gli orientamenti fissati a livello comunitario.

Deve tuttavia sottolineare come il provvedimento offra un esempio del problema democratico crescente, al quale si assiste in Italia ed in Europa.

Si deve infatti registrare, in primo luogo a livello europeo, una deriva che

tende a mescolare le competenze esclusive degli Stati membri e le competenze dell'Unione, con un metodo che si potrebbe definire «metodo Merkel», che affronta mettendo sullo stesso piano e con le medesime modalità temi di competenza esclusiva nazionale quale la riforma delle pensioni e temi invece di competenza dell'Unione come la liberalizzazione dei servizi e delle professioni.

Vi è poi un problema di controllo democratico della politica europea dell'Italia. Innanzitutto occorre chiarire che il patto Europlus presentato come una richiesta dell'Unione europea, è invece un vincolo assunto liberamente dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia. Quanto alla norma costituzionale sul pareggio del bilancio – che, ribadisce, registra la piena condivisione da parte del suo gruppo, in quanto va nella giusta direzione della costruzione di una più ampia *governante* economica europea – è stata preannunciata dal Presidente del Consiglio in una lettera trasmessa ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, secondo fonti informali, prima del vertice del 26 ottobre 2011, senza che vi fosse alcuna informazione in merito né coinvolgimento del Parlamento. Si tratta di un problema di metodo che potrà, a suo parere, ritorcersi contro l'Italia, laddove si continui a prendere decisioni senza l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale.

Marco MAGGIONI (LNP) osserva come quello dell'introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione sia un passaggio molto impegnativo, anche tenuto conto della situazione dell'Italia e del suo livello di indebitamento rispetto al PIL. L'azzeramento del deficit consentirà di mantenere sotto controllo il debito pubblico e di porre rimedio ad una situazione che il Paese eredita dai governi passati, laddove l'attuale Esecutivo ha invece operato opportunamente. Esprime quindi un giudizio particolarmente positivo sul provvedimento in esame.

Enrico FARINONE (PD) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Gozi. A fronte della necessità di costruire un'Europa più solida, condivisa da tutti, il Governo italiano non si è sempre mosso con la necessaria consapevolezza e determinazione, anche per le spinte in tal senso contrastanti al suo interno. Rileva inoltre come l'Europa attuale, l'Europa dei due governi, rischi di creare un distacco ancora maggiore dai cittadini. Ritiene che si tratti di un tema di fondo sul quale i Parlamenti dovranno riflettere, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti medesimi, europeo e nazionali, e non solo dei capi di Governo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Germania ha introdotto nella propria Legge fondamentale il principio del pareggio di bilancio già con la riforma del federalismo del luglio 2009. È utile che ogni Paese dell'Unione assuma con propria iniziativa comportamenti e azioni proficui per la coesione europea; è motivo di dispiacere che l'Italia raggiunga il risultato sotto la pressione di altri Stati.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO 1

Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line*. (COM(2011)128 definitivo/2).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminato il Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo/2);

tenuto conto della relazione e del progetto di risoluzione approvati, in esito all'esame del Libro verde, dalla Commissione mercato interno e tutela dei consumatori del Parlamento europeo (INI/2011/2084);

premesso che:

i servizi di gioco d'azzardo *on-line* non sono disciplinati da una normativa specifica dell'Unione europea e non rientrano, in ragione delle loro peculiarità, nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Sono invece soggetti alle disposizioni delle direttive 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, 1997/7/CE sulla vendita a distanza, 2005/60/CE sul riciclaggio di proventi di attività criminose, 1995/46/CE sulla protezione dei dati personali, 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2006/112/CE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

i medesimi servizi ricadono, peraltro, nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);

in assenza di una disciplina specifica a livello europeo si sono venute definendo regolamentazioni nazionali fortemente differenziate, in particolare per quanto riguarda le condizioni per l'accesso

al mercato da parte degli operatori, a fronte della forte rilevanza economica assunta dal settore del gioco d'azzardo *on-line* che ha raggiunto, nell'UE, un fatturato annuo superiore a 6,16 miliardi di euro nel 2008;

questa forte frammentazione del quadro normativo ha favorito lo sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero illegale, nel quale sono presenti operatori che gestiscono scommesse e giochi d'azzardo clandestini senza alcuna licenza o forma di controllo pubblico nonché operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza avere ottenuto da questi ultimi una specifica autorizzazione;

in numerosi Stati membri si è sviluppato, conseguentemente, un forte contenzioso giurisdizionale che ha richiesto a più riprese l'intervento della Corte di giustizia. Gli orientamenti stabiliti dalla Corte, pur chiarendo l'ambito di applicazione ai giochi *on-line* della libera prestazione dei servizi, non hanno tuttavia eliminato incertezze e controversie in merito alla possibilità degli Stati membri di stabilire restrizioni proporzionate e giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico consentite dal richiamato articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

tali restrizioni possono essere giustificate, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla richiamata relazione della Commissione per il mercato interno del Parlamento europeo, dalla protezione dei consumatori, ed in specie dei minori, dalla prevenzione

e dal contrasto delle frodi e delle forme di ludopatia, dalla lotta contro le infiltrazioni nel settore delle organizzazioni criminali e contro il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, dalla salvaguardia del gettito derivante dai giochi;

la tutela degli interessi pubblici sopra richiamati può giustificare, in particolare, come ribadito dalla Corte di giustizia da ultimo nella sentenza del 15 settembre 2011 (causa C-347/09), il mantenimento di regimi autorizzatori o concessori, o di altre modalità di selezione e controllo sugli operatori nonché di regole volte a limitare il tipo e il volume dei giochi. La Corte di giustizia ha invece escluso l'obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri;

prossimamente la Corte di giustizia UE sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla disciplina italiana in materia, in relazione ad un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana nelle cause riunite Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10) sulle quali l'Avvocato generale presso la Corte ha presentato le proprie conclusioni il 27 ottobre 2011;

le peculiari caratteristiche tecnologiche dei servizi di gioco d'azzardo *on-line*, che possono essere forniti da soggetti stabiliti in qualsiasi luogo del pianeta, rendono poco efficaci le misure adottate dai singoli Paesi membri per il contrasto alle pratiche illegali e richiedono, pertanto, un approccio comune a livello europeo;

appare, pertanto, appropriato un intervento legislativo a livello europeo per stabilire norme minime comuni in grado di assicurare certezza e coerenza nel quadro giuridico applicabile al settore e contrasto alle attività illegali, tenendo debitamente conto della tutela degli interessi pubblici sopra richiamati;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nel-

l'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo promuova, senza escludere il ricorso ad una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, la predisposizione di una direttiva dell'Unione europea che:

stabilisca regole minime comuni per il rilascio, da parte degli Stati membri, di autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dei servizi di gioco *on-line*;

assicuri al tempo stesso, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con i principi definiti dalla Corte di giustizia, che ciascuno Stato membro possa, in base alle specificità del proprio ordinamento, prevedere, per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, requisiti e condizioni non discriminatorie per rispondere alle prioritarie esigenze di tutela l'ordine pubblico, dei diritti dei consumatori, in specie dei minori e degli interessi erariali;

contempli una definizione ampia di « servizio di gioco d'azzardo *on-line* », che includa le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con *spread* (o *spread betting*), i giochi multimediali o promozionali, i servizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie;

stabilisca il principio per cui, nel caso di utilizzo di eventi sportivi nazionali e internazionali da parte degli operatori di giochi d'azzardo *on-line* aventi sede in uno Stato diverso in cui l'evento stesso è stato organizzato, sia riconosciuto un giusto compenso a favore degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo, al fine

di scongiurare forme di « parassitismo » e distorsioni del mercato sotto il profilo della distribuzione dei proventi del gioco;

introduca strumenti specifici per la cooperazione tra le autorità nazionali competenti sul settore del gioco d'azzardo *on-line*, in particolare al fine di contrastare le frodi, i fenomeni di riciclaggio e l'evasione fiscale;

2) provveda altresì la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi affinché:

siano adottate a livello europeo misure comuni per perseguire le frodi sportive legate alle scommesse sportive e per prevenire e rimuovere i conflitti di interesse tra gli operatori del settore delle scommesse e i club sportivi, le squadre e gli atleti in attività;

a rafforzare la cooperazione transfrontaliera giudiziale e di polizia, in particolare con riferimento al fenomeno delle partite truccate correlate alle scommesse sportive;

siano promossi programmi educativi, campagne di informazione o sistemi di allarme preventivo per atleti, allenatori, arbitri, dipendenti del settore ippico o operatori pubblici e privati di gioco d'azzardo *on-line* al fine di rafforzare il controllo del rispetto della normativa e prevenire le partite truccate.

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se segnalare nel documento finale l'opportunità che il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) siano predisposte per garantire una maggiore protezione dei consumatori, black list nazionali degli operatori di gioco non autorizzati al fine di adottare misure coordinate quali ad esempio il blocco dei siti e dei pagamenti;

b) siano ridotti gli oneri amministrativi superflui, prevedendo procedure di rilascio delle licenze semplificate per quegli operatori che hanno già ottenuto la licenza in un altro Stato membro.

ALLEGATO 2

Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line*. (COM(2011)128 definitivo/2).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo/2);

tenuto conto della relazione e del progetto di risoluzione approvati, in esito all'esame del Libro verde, dalla Commissione mercato interno e tutela dei consumatori del Parlamento europeo (INI/2011/2084);

premesso che:

i servizi di gioco d'azzardo *on-line* non sono disciplinati da una normativa specifica dell'Unione europea e non rientrano, in ragione delle loro peculiarità, nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Sono invece soggetti alle disposizioni delle direttive 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, 1997/7/CE sulla vendita a distanza, 2005/60/CE sul riciclaggio di proventi di attività criminose, 1995/46/CE sulla protezione dei dati personali, 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2006/112/CE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

i medesimi servizi ricadono, peraltro, nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);

in assenza di una disciplina specifica a livello europeo si sono venute definendo regolamentazioni nazionali fortemente differenziate, in particolare per quanto riguarda le condizioni per l'accesso

al mercato da parte degli operatori, a fronte della forte rilevanza economica assunta dal settore del gioco d'azzardo *on-line* che ha raggiunto, nell'UE, un fatturato annuo superiore a 6,16 miliardi di euro nel 2008;

questa forte frammentazione del quadro normativo ha favorito lo sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero illegale, nel quale sono presenti operatori che gestiscono scommesse e giochi d'azzardo clandestini senza alcuna licenza o forma di controllo pubblico nonché operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza avere ottenuto da questi ultimi una specifica autorizzazione;

in numerosi Stati membri si è sviluppato, conseguentemente, un forte contenzioso giurisdizionale che ha richiesto a più riprese l'intervento della Corte di giustizia. Gli orientamenti stabiliti dalla Corte, pur chiarendo l'ambito di applicazione ai giochi *on-line* della libera prestazione dei servizi, non hanno tuttavia eliminato incertezze e controversie in merito alla possibilità degli Stati membri di stabilire restrizioni proporzionate e giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico consentite dal richiamato articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

tali restrizioni possono essere giustificate, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla richiamata relazione della Commissione per il mercato interno del Parlamento europeo, dalla protezione dei consumatori, ed in specie dei minori, dalla prevenzione

e dal contrasto delle frodi e delle forme di ludopatia, dalla lotta contro le infiltrazioni nel settore delle organizzazioni criminali e contro il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, dalla salvaguardia del gettito derivante dai giochi;

la tutela degli interessi pubblici sopra richiamati può giustificare, in particolare, come ribadito dalla Corte di giustizia da ultimo nella sentenza del 15 settembre 2011 (causa C-347/09), il mantenimento di regimi autorizzatori o concessori, o di altre modalità di selezione e controllo sugli operatori nonché di regole volte a limitare il tipo e il volume dei giochi. La Corte di giustizia ha invece escluso l'obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri;

prossimamente la Corte di giustizia UE sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla disciplina italiana in materia, in relazione ad un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana nelle cause riunite Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10) sulle quali l'Avvocato generale presso la Corte ha presentato le proprie conclusioni il 27 ottobre 2011;

le peculiari caratteristiche tecnologiche dei servizi di gioco d'azzardo *on-line*, che possono essere forniti da soggetti stabiliti in qualsiasi luogo del pianeta, rendono poco efficaci le misure adottate dai singoli Paesi membri per il contrasto alle pratiche illegali e richiedono, pertanto, un approccio comune a livello europeo;

occorre assicurare un adeguato coinvolgimento di tutte le parti in causa nel settore sportivo, europee e nazionali, nella predisposizione delle misure di carattere normativo e non normativo in materia di giochi e scommesse *on-line* su eventi sportivi;

appare, pertanto, appropriato un intervento legislativo a livello europeo per stabilire norme minime comuni in grado di assicurare certezza e coerenza nel quadro giuridico applicabile al settore e con-

trasto alle attività illegali, tenendo debitamente conto della tutela degli interessi pubblici sopra richiamati;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo promuova, senza escludere il ricorso ad una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, la predisposizione di una direttiva dell'Unione europea che:

stabilisca regole minime comuni per il rilascio, da parte degli Stati membri, di autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dei servizi di gioco *on-line*;

assicuri al tempo stesso, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con i principi definiti dalla Corte di giustizia, che ciascuno Stato membro possa, in base alle specificità del proprio ordinamento, prevedere, per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, requisiti e condizioni non discriminatorie per rispondere alle prioritarie esigenze di tutela l'ordine pubblico, dei diritti dei consumatori, in specie dei minori e degli interessi erariali;

preveda procedure di rilascio delle licenze semplificate per quegli operatori che hanno già ottenuto la licenza in un altro Stato membro;

contempli una definizione ampia di « servizio di gioco d'azzardo *on-line* », che includa le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con *spread* (o *spread betting*), i giochi multimediali o promozionali, i ser-

vizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie;

stabilisca il principio per cui, nel caso di utilizzo di eventi sportivi nazionali e internazionali da parte degli operatori di giochi d'azzardo *on-line* aventi sede in uno Stato diverso in cui l'evento stesso è stato organizzato, sia riconosciuto un giusto compenso a favore degli organizzatori degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo, al fine di scongiurare forme di « parassitismo » e distorsioni del mercato sotto il profilo della distribuzione dei proventi del gioco;

introduca strumenti specifici per la cooperazione tra le autorità nazionali competenti sul settore del gioco d'azzardo *on-line*, in particolare al fine di contrastare le frodi, i fenomeni di riciclaggio e l'evasione fiscale;

preveda, per garantire una maggiore protezione dei consumatori, la predisposizione di *black list* nazionali degli operatori di gioco non autorizzati al fine di adottare misure coordinate quali ad esempio il blocco dei siti e dei pagamenti;

2) provveda altresì la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi affinché:

siano adottate a livello europeo misure comuni per perseguire le frodi sportive legate alle scommesse sportive e per prevenire e rimuovere i conflitti di

interesse tra gli operatori del settore delle scommesse e i club sportivi, le squadre e gli atleti in attività;

sia rafforzata la cooperazione transfrontaliera giudiziale e di polizia, in particolare con riferimento al fenomeno delle partite truccate correlate alle scommesse sportive;

si incentivino le parti in causa europee e nazionali nel settore sportivo e gli operatori di servizi di scommesse a sviluppare programmi educativi, campagne di informazione o sistemi di allarme preventivo per atleti, allenatori, arbitri, dipendenti del settore ippico o operatori pubblici e privati di gioco d'azzardo online al fine di rafforzare il controllo del rispetto della normativa e prevenire le partite truccate;

si prevedano sanzioni efficaci e proporzionate per atleti, allenatori, arbitri, dipendenti del settore ippico o operatori pubblici e privati di gioco d'azzardo *on-line* al fine di rafforzare il controllo del rispetto della normativa e prevenire le partite truccate;

sia stabilito a livello europeo il divieto assoluto, già vigente in alcuni Stati membri tra i quali l'Italia, di partecipazione dei minori e di altre categorie vulnerabili ai giochi d'azzardo *on-line*;

siano introdotte norme comuni in materia di pubblicità, ivi inclusi comunicazioni e promozioni commerciali *on-line* e marketing diretto, che tutelino sufficientemente i minori e i consumatori vulnerabili.

ALLEGATO 3

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (C. 4250 cost. Cambursano e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 4205 cost. Cambursano e abb. recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»;

premessi che:

le disposizioni vigenti dei Trattati in materia di Unione economica e monetaria e il Protocollo sui disavanzi eccessivi non stabiliscono espressamente l'obbligo di introdurre negli ordinamenti nazionali regole costituzionali volte ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati a livello europeo.

la direttiva sui quadri di bilancio nazionali, approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione europea il 4 ottobre 2011, stabilisce, all'articolo 5, l'obbligo per gli Stati membri di dotarsi di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dei rispettivi obblighi derivanti dal trattato nel settore della politica di bilancio e, in particolare, il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito;

il Patto euro plus, approvato dai Capi di Stato o di governo della zona euro nella riunione dell'11 marzo 2011 e avalato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo, impegna gli Stati aderenti a recepire le regole di bilancio fissate nel patto di stabilità e crescita nelle costituzioni o

nella legislazione nazionale, ad esempio sotto forma di «freno all'indebitamento» o di una regola collegata al saldo primario o regola di spesa, purché sia garantita la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale;

il medesimo Patto precisa che la Commissione sia, nel pieno rispetto delle prerogative dei parlamenti nazionali, consultata in merito alla precisa regola di bilancio prima dell'adozione in modo da assicurare che sia «compatibile e sinergica» con le regole dell'UE;

la dichiarazione approvata dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 26 ottobre 2011, ha elogiato l'obiettivo dell'Italia di introdurre nella Costituzione una norma in materia di pareggio di bilancio entro la metà del 2012;

tale obiettivo sarebbe stato indicato in una lettera trasmessa, prima del medesimo vertice, dal Presidente del Consiglio ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e recante l'illustrazione delle misure che il Governo italiano intende assumere per assicurare una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali favorevoli alla crescita;

il Patto euro plus e la richiamata dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro, pur non avendo effetti giuridicamente vincolanti, si inseriscono nel quadro di interventi urgenti

assunti a livello europeo per ristabilire, a fronte di manovre speculative, la sostenibilità delle finanze pubbliche e la fiducia dei mercati finanziari;

tenuto conto che l'adozione del testo unificato in esame appare pertanto neces-

saria ed urgente per assicurare il rispetto degli impegni assunti, a livello politico, in sede di Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 22	195
VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 13	195

Mercoledì 9 novembre 2011.

**IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del
Mezzogiorno. Riunione n. 22.**

Orario: dalle ore 9.10 alle ore 9.50.

**VII Comitato – Verifica della normativa antimafia,
elaborazione di un testo unico. Riunione n. 13.**

Orario: dalle ore 14.10 alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo	196
Comunicazioni del Presidente	196
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2011	196

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio PICCIRILLO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD) e i senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD) e RUTELLI (Misto-ApI).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti la documenta-

zione pervenuta e l'organizzazione dei lavori su cui intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato LAFFRANCO (PdL).

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2011.

Prosegue l'esame del documento all'ordine del giorno iniziato nella seduta dello scorso 3 novembre.

Dopo ulteriori interventi del deputato LAFFRANCO (PdL) e del senatore PASSONI (PD), il presidente D'ALEMA dichiara infine concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle 10.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Comunicazione del Presidente in ricordo dell'onorevole Pietro Franzoso	197
Comunicazione del Presidente in ricordo del dottor Marco Fabio Sartori	197
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (<i>Esame e conclusione</i>)	197
ALLEGATO 1 (<i>Relazione sui bilanci</i>)	200

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazione del Presidente in ricordo dell'onorevole Pietro Franzoso.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, esprime a suo nome, dei componenti la Commissione e degli Uffici il più profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari per la prematura scomparsa il 4 novembre scorso del deputato Pietro Franzoso, di cui ricorda le doti politiche ed umane, nonché l'impegno profuso in Commissione.

Comunicazione del Presidente in ricordo del dottor Marco Fabio Sartori.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, esprime a suo nome, dei componenti la Commissione e degli Uffici il più

profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari per la prematura scomparsa l'8 novembre scorso del dottor Marco Fabio Sartori, Presidente dell'Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro, di cui ricorda le capacità dimostrate sia come parlamentare, sia in qualità di Presidente dell'Istituto.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di considerazioni conclusive:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008 e i bilanci preventivi 2008-2009 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP);

premessi che:

1) prima della riforma della *governance* con Legge n. 122/2010 l'Istituto è stato commissariato dal settembre 2008 al maggio 2010;

2) il 2008 è stato caratterizzato da un disavanzo d'esercizio di circa 5 milioni 317 mila euro, in aumento del 7,5 per cento rispetto all'anno precedente;

3) tale squilibrio ha connotazioni strutturali riferibili ai processi di riordino delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al blocco delle assunzioni che, sottraendo alla previdenza nuovi dipendenti pubblici contribuenti aggravano il rapporto iscritti/pensionati;

4) tuttavia, nel 2008 si rileva un aumento delle entrate contributive in misura pari al 7,3 per cento rispetto all'anno precedente, dovuto a significativi flussi contributivi determinati dagli aumenti contrattuali e dai conseguenti conguagli;

5) all'aumento delle entrate contributive corrisponde tuttavia un incremento ancora maggiore della spesa per prestazioni di natura pensionistica, in misura pari al 5,39 per cento, dovuta sia al maggior numero delle nuove pensioni a fine esercizio, sia al maggior importo medio delle stesse;

6) di conseguenza nel 2008 anche la spesa per i trattamenti di fine servizio (TFS), i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le assicurazioni sociali vita è aumentata in misura pari al 13,30 per cento rispetto al 2007;

7) il complesso delle entrate contributive non risulta sufficiente a coprire la spesa per prestazioni cui si è fatto fronte nel 2007 con i trasferimenti provenienti dalla fiscalità generale per un importo pari a 1 milione 588 mila euro;

8) nel 2008 invece si è fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per coprire tale spesa essendo venuto meno, a decorrere da tale anno, l'apporto residuale dello Stato a seguito di uno specifico intervento normativo (articolo 2 della legge n. 244 del 2007);

9) al riguardo si rileva che la predetta normativa ha fatto anche venire meno il principio del pareggio obbligatorio per la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, accentuando gli squilibri di parte corrente nei bilanci consuntivi dell'Istituto;

10) in luogo dei trasferimenti previsti nella legge n. 335 del 1995 alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali, l'Istituto può ricevere anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 448 del 1998;

11) nel 2008 è stata chiesta al MEF un'anticipazione pari a 3620 milioni di euro, la cui restituzione si prevede di effettuare nel 2009;

12) l'importo medio delle nuove pensioni erogate nell'anno 2007 si attesta sui 22.224 euro, mentre nel 2008 si registra un lieve incremento (+ 2,65 per cento);

13) il rapporto tra iscritti e pensioni si attesta nel 2007 ad 1,33 e nel 2008 a 1,37, con un incremento del 3 per cento;

14) i nuovi pensionati hanno una età media di 60 anni, con una attesa di vita di 78 anni per gli uomini e 83 per le donne, che rappresentano, rispettivamente, il 46,67 per cento ed il 55,32 per cento dei fruitori di nuove pensioni al 31 dicembre 2008;

15) tali dati evidenziano le difficoltà che dovrà affrontare l'INPDAP nel prossimo futuro per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema;

16) la gestione immobiliare ha fatto registrare nel 2007 un rendimento del 3,9 per cento e, nel 2008, del 4,1 per cento, con un incremento del 5,1 per cento;

17) la gestione mobiliare nello stesso periodo di riferimento ha fatto registrare un rendimento, rispettivamente, dell'1,36 per cento e dell'1,41 per cento, con un incremento del 3,6 per cento;

18) per quanto riguarda la « gestione credito e attività sociali », si rileva che nel 2007 l'Istituto ha erogato complessivamente prestazioni per 2.767.871.593 di euro, mentre nel 2008 per un importo inferiore, pari a 1.960.416.777 di euro, con una diminuzione percentuale del 29,17 per cento;

19) il patrimonio netto dell'Istituto nel 2008 ammonta a 14.440.161.135 euro, in flessione del 23,28 per cento rispetto al 2007, riconducibile in parte al disavanzo economico d'esercizio;

20) infine, come rilevato nella relazione di sintesi del Presidente al bilancio consuntivo 2008, appare opportuno un intervento legislativo volto a consentire l'iscrizione all'Istituto sia dei dipendenti di tutti i datori di lavoro aventi natura giu-

ridica pubblica, sia di quelli che comunque gestiscono una pubblica funzione e che attualmente versano i contributi ad altri enti previdenziali, al fine di acquisire nuove entrate contributive;

tutto ciò premesso, richiamando l'esigenza che si adottino nelle sedi competenti tutte le iniziative necessarie volte a garantire nel breve e nel lungo periodo l'equilibrio della gestione finanziaria,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive come formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

**Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009
relativi all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP).**

L'Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, rappresenta, dopo l'Inps, il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano e nasce con il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, ereditando compiti e patrimoni delle preesistenti Casse ed Enti che gestivano le pensioni e le liquidazioni dei dipendenti dello Stato e degli enti locali.

In base a tale previsione normativa l'Ente amministra nove gestioni, di cui sette pensionistiche e previdenziali (Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato-CTPS; Cassa per le pensioni agli statali-CPS; Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo ed elementari-CPI; Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari-CPUG; Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali-CPDEL; Fondo di previdenza per il personale civile e militare-ENPAS; Gestione previdenziale dipendenti enti locali-INADEL), una creditizia (Gestione prestazioni sociali e creditizie) e una per l'assicurazione sociale vita (ENPDEP).

Sotto l'aspetto della tecnica di redazione dei documenti contabili, l'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto l'unicità della gestione economico-finanziaria dell'Istituto, che si traduce in una descrizione unica delle rappresentazioni contabili dell'Inpdap nel suo complesso, senza distinzione per singole gestioni amministrate.

Relativamente alla struttura organizzativa dell'ente si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2008 l'avvocato Paolo Crescimbeni è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'INPDAP. Successivamente, con decreti del Ministro del lavoro dell'11

settembre 2008, 27 marzo 2009 e 2 gennaio 2010, l'avvocato Paolo Crescimbeni è stato nominato e confermato Commissario straordinario dell'INPDAP, con il compito di esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione.

Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per ragioni di semplificazione amministrativa e risparmio, ha accentrato nella figura del Presidente le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di Amministrazione (articolo 7, comma 8), lasciando inalterato il complesso dei poteri e delle funzioni attribuite e dei rapporti con gli altri organi del sistema di *governance*, con particolare riferimento al mantenimento del cosiddetto modello duale che trova espressione nel Consiglio di indirizzo e vigilanza composto – nel caso dell'INPDAP – da 24 membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'attività principale dell'Istituto consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni, dei trattamenti di fine servizio (indennità premio servizio e indennità di buonuscita) e del trattamento di fine rapporto (TFR). Oltre ai servizi previdenziali, l'Inpdap offre servizi di carattere creditizio e sociale ai dipendenti in servizio e ai pensionati (nonché ai loro familiari) della pubblica amministrazione attraverso il Fondo Gestione prestazioni sociali e creditizie, che è alimentato dalla

contribuzione obbligatoria degli iscritti Inpdap e da quella volontaria di pensionati Inpdap e lavoratori e pensionati pubblici iscritti, ai fini previdenziali, ad altri enti o istituti che aderiscono a tale Fondo. L'iscrizione al Fondo credito permette:

agli iscritti Inpdap e ai lavoratori e pensionati pubblici di altre amministrazioni di accedere a tutte le prestazioni creditizie (dirette e in convenzione);

ai pensionati Inpdap di accedere alle prestazioni creditizie direttamente erogate dall'Istituto (piccolo prestito, prestito pluriennale diretto e mutuo ipotecario). I pensionati Inpdap, indipendentemente dall'iscrizione al Fondo, possono comunque accedere alle prestazioni creditizie convenzionate.

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2007-2008, con riferimento all'andamento della gestione generale emergono le seguenti indicazioni:

il patrimonio netto dell'esercizio 2008 è pari a 14.440.161.135 euro, ed ha subito un decremento del 23,28 per cento rispetto al dato del 2007 (pari a 18.821.329.893 euro);

dalla gestione finanziaria 2008 emerge un disavanzo finanziario di competenza di 5.316.948.106 euro (dato dalla differenza del totale delle entrate accertate dai competenti Centri di responsabilità in 76.875.144.526 euro rispetto alle uscite complessivamente impegnate per 82.192.092.633 euro), e risulta in aumento di circa il 7,5 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2007, che ammontava a 4.943.832.504 euro.

L'esercizio finanziario 2008 è stato influenzato dagli effetti di talune disposizioni legislative che hanno inciso sulle attività gestionali dell'Istituto; si ricorda a tal proposito che il comma 3 dell'articolo 2 della L. 335/1995, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabiliva un apporto, sotto forma di trasferimenti dello Stato, a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti

pensionistici ai dipendenti dello Stato. Successivamente tale previsione normativa è stata abrogata dall'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con il fine espresso di realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP – previsto dal sopra citato articolo 69 della legge n. 388 del 2000 – e al fine di permettere la corretta applicazione dell'articolo 35 della L. 448/1998 (che stabilisce che i trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP vengano effettuati sotto forma di anticipazioni di tesoreria sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, determinando quindi l'instaurazione di un rapporto debitorio). Sulla base di ciò per l'anno 2008 l'Istituto ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze una anticipazione di tesoreria per 3.620 milioni di euro; nella relazione al bilancio consuntivo 2008 viene indicato che per la restituzione del predetto importo si è provveduto ad impegnare le correlate risorse finanziarie.

Si segnala peraltro il contenuto della proposta di legge C. 3096, di iniziativa del Presidente Jannone, all'esame della Commissione Lavoro della Camera in sede referente, che – al fine di ridurre gli squilibri di parte corrente dell'INPDAP – autorizza trasferimenti pubblici a carico dello Stato a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo, e prevede altresì che le somme per anticipazioni ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività siano da intendersi trasferite a titolo definitivo. In tal modo si ridurrebbe il disavanzo di gestione, che ha provocato di recente allarmismi non del tutto fondati sulla solidità finanziaria dell'Istituto.

Le entrate contributive nel 2008 ammontano a 57.228 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2007 (53.337 milioni) del 7,8 per cento. Nella relazione al bilancio consuntivo 2008 si evidenzia tuttavia che tale migliore risultato è determinato principalmente dalle maggiori en-

trate conseguenti all'incremento delle retribuzioni per effetto dei rinnovi contrattuali intervenuti nel corso del 2008.

Nell'ambito degli oneri connessi alle prestazioni istituzionali, la spesa per le prestazioni pensionistiche nel 2008 risulta pari a 53.220 milioni di euro, con un maggior onere di 2.723 milioni di euro rispetto all'anno precedente (50.497 milioni); l'incremento, pari al 5,39 per cento, è dovuto a una serie di fattori quali la perequazione automatica (con una rivalutazione dell'1,7 per cento di tutte le pensioni vigenti al 31/12/2007), il maggior numero dei trattamenti corrisposti (+1,4 per cento), l'aumento del valore medio delle nuove pensioni erogate dal 2008 (22.814 euro nel 2008 contro 22.224 nel 2007 con un incremento del 2,7 per cento) e la più alta attesa di vita media degli assistiti; con riferimento a tale ultimo aspetto, questa è stata calcolata in 78 anni per gli uomini e 83 per le donne, che rappresentano, rispettivamente, il 46,67 per cento ed il 55,32 per cento dei fruitori di nuove pensioni al 31 dicembre 2008.

Le spese per le prestazioni di fine servizio (TFS), TFR e Assicurazioni sociali vita presentano nel biennio considerato un incremento del 13,30 per cento.

Il numero delle pensioni è pari a 2.612.100 nel 2007 e 2.648.091 nel 2008, mentre gli iscritti sono 3.471.000 nel 2007 e 3.623.000 nel 2008; in conseguenza di ciò il rapporto tra iscritti e pensioni si attesta nel 2007 a 1,33 e nel 2008 a 1,37, con un incremento del 3 per cento.

Come riportato nella relazione della Direzione generale al bilancio consuntivo 2008, il quadro generale che emerge dall'andamento complessivo della gestione pensionistica e previdenziale conferma una tendenza già delineatasi negli anni precedenti e rimanda a problematiche di natura strutturale, « la cui soluzione non può che essere affrontata con appropriati interventi legislativi » ritenuti « urgenti e necessari ». Si evidenzia peraltro che nella relazione di sintesi del Presidente al medesimo bilancio si ritiene – in linea con gli obiettivi indicati nel Piano industriale dell'Istituto per gli anni 2009-2011 – che

debbano essere iscritti all'INPDAP sia i dipendenti di tutti i datori di lavoro aventi natura giuridica pubblica, sia quelli che comunque gestiscono una « pubblica funzione », potendosi pervenire in tal modo ad un incremento di circa 300.000 nuovi iscritti e ad un gettito triennale di circa 4.400 milioni di euro ed omogeneizzando i comportamenti contributivi quando il « committente » è una struttura pubblica o comunque opera nel settore dei pubblici servizi.

La Gestione autonoma prestazioni sociali e creditizie – a fronte di uno squilibrio finanziario di 946,49 milioni di euro nel 2007 e di 247,79 milioni nel 2008 – mostra nel biennio considerato un ammontare di prestazioni pari rispettivamente a 2.767.871.593 e 1.960.416.777 euro; tra le voci più significative per volumi finanziari e per numero di prestazioni, le spese per l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali risultano pari a 1.439.605.360 euro nel 2007 e 1.184.032.347 nel 2008, mentre quelle per la categoria « mutui ipotecari edilizi » ammontano rispettivamente a 1.236.939.562 e 683.487.404. Relativamente a quest'ultima cifra, nel bilancio consuntivo 2008 si evidenzia che il forte incremento della domanda, a fronte della diminuzione delle disponibilità, ha avuto come effetto evidente un elevato numero di richieste non accolte, essendosi effettuati nell'anno considerato 3.378 rogiti su un totale di 14.862 domande pervenute.

Con riferimento alle attività finanziarie, le Immobilizzazioni finanziarie sono pari a 30.534.151.616 euro nel 2007 e a 32.619.033.252 euro nel 2008, e rappresentano rispettivamente il 66 per cento e 70 per cento dell'attivo patrimoniale nei due esercizi considerati. I valori mobiliari iscritti tra le Immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili a partecipazioni in imprese collegate e controllate, crediti verso imprese collegate e controllate, altri titoli e crediti finanziari diversi (tra i quali prestiti e mutui concessi agli iscritti e al personale). In particolare, nel 2008 le partecipazioni (che comprendono quote di Fondi immobiliari Alpha, Beta e Aristo-

tele, azioni di Meliorbanca s.p.a. e FIMIT e Titoli di Stato conferiti in gestione dinamica a singoli gestori) ammontano a 1.712.416 euro, i crediti a 23.276.078.475 euro, e i crediti finanziari diversi a 7.517.249.470 euro. Il rendimento netto complessivo della gestione mobiliare è pari al 1,36 per cento nel 2007 e al 1,41 nel 2008.

Le disponibilità liquide passano da 14.094.262.431 euro nel 2007 a 12.643.086.412 euro nel 2008 (-10,29 per cento), costituendo la seconda voce più consistente dell'attivo dello stato patrimoniale (30,5 per cento nel 2007 e 27 per cento nel 2008).

Relativamente al patrimonio immobiliare, oltre il 60 per cento dello stesso presenta una destinazione strumentale ed il rendimento netto conseguito risulta pari al 3,9 per cento nel 2007 e al 4,1 per cento nel 2008.

Per ciò che concerne le spese di funzionamento dell'Ente, alla data del 31/12/2008 l'organico effettivo dell'Istituto risulta pari a 6.939 unità di personale (7.139 al 31/12/2007), mentre la spesa complessiva per gli stipendi ed altri assegni fissi ammonta a 192.195.529 euro nel 2008 (195.625.264 nel 2007). Le uscite per gli organi dell'Istituto (comprehensive dei compensi destinati al C.d.a., CIV, Direttore generale, Collegio dei sindaci e Magistrato della Corte dei Conti preposto al controllo dell'Istituto) ammontano a 1.982.582 euro nel 2007 e 1.769.379 nel 2008. Un'altra voce di spesa in diminuzione nel biennio considerato risulta essere quella per l'informatica, che passa da 54.485.674 euro nel 2007 a 47.756.597 nel 2008, mentre le spese per utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento) si incrementano passando da 8.273.015 a 8.844.278 euro; tale incremento sembra giustificato — secondo

quanto riportato nel documento di bilancio 2008 — dagli aumenti tariffari causati dal forte rialzo dei prezzi dell'energia e dei prodotti petroliferi verificatisi nell'anno.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

si prevede che il totale delle prestazioni istituzionali ammonti a 63.026.304.200 euro, in incremento del 2,54 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;

si ipotizza che le spese correnti ammontino a 64.625.204.400 euro, in crescita del 2,90 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;

si evidenziano uscite in conto capitale per 2.359.253.300 euro, che risultano essere dimezzate (-57,91 per cento) rispetto a quanto indicato nel bilancio consuntivo 2008. Tale flessione è da ricondursi ad una duplice variazione negativa della categoria investimenti ed oneri comuni.

In relazione ai ricavi:

si prevede che il totale delle entrate contributive ammonti a 56.675.882.900 euro, in decremento dell'1 per cento rispetto a quanto indicato nel bilancio consuntivo 2008;

le entrate in conto capitale previste risultano essere pari a 7.935.204.600 euro, in crescita del 69 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008. Tale risultato è da ricondursi principalmente all'aumento della voce « Accensione di prestiti » (+55,4 per cento);

si evidenzia infine un incremento della voce « entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti » del 115,72 per cento (2.301.700.800 euro), rispetto al bilancio consuntivo 2008.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara (Seguito dell'esame e rinvio)	204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.15.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 26 ottobre scorso, si

è conclusa la discussione generale sulla proposta di relazione relativa al disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.

Come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza del 3 novembre scorso, nonché in quella odierna, precisa che il termine per la presentazione delle proposte di modifica al testo è fissato a domani, giovedì 10 novembre, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di Bsa-Business software alliance (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI-Federazione industria musicale italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.45.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di Bsa-Business software alliance.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Matteo Mille, *presidente di BSA-Business software alliance*.

Matteo MILLE, *presidente di BSA-Business software alliance*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Giovanni FAVA, *presidente* e Giovanni SANGA (PD).

Matteo MILLE, *presidente di BSA-Business software alliance*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Mille per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI-Federazione industria musicale italiana.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Enzo Mazza, *presidente di FIMI-Federazione industria musicale italiana*.

Enzo MAZZA, *presidente di FIMI-Federazione industria musicale italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Fabio RAINIERI (LNP) e Giovanni SANGA (PD).

Enzo MAZZA, *presidente di FIMI-Federazione industria musicale italiana*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Mazza per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Esame Testo unificato delle proposte di legge C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo (Parere alle Commissioni X e XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 12

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Esame testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani 13

SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) . 13
ALLEGATO (Nuovo testo base adottato dalle Commissioni) 15

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo Abele onlus e di esperti in materia socio-assistenziale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale » 17

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. Testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

RISOLUZIONI:

- 7-00720 Calabria: Richiesta di affissione di una targa commemorativa in ricordo di Gabriele Sandri nella stazione di servizio dell'A1 «Badia al Pino» (*Ritiro della risoluzione*) 42

ATTI DEL GOVERNO:

- Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Esame congiunto nomine n. 128-bis e n. 128-ter (*Seguito dell'esame delle proposte di nomina n. 128-bis e n. 128-ter, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Pareri favorevoli*) 42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*) 44

- ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 50

- Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Nuovo testo unificato C. 225 Mazzocchi e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 45

- ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 54

- Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 45

- ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 55

- Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 46

- ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 57

- Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa (Parere alla VII Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 46

SEDE REFERENTE:

- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

- ALLEGATO 5 (*Emendamenti approvati*) 58

- Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 49

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 49

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 60

- ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 65

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	67
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	69
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Comunicazioni del Presidente	70
--	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del Professor Sebastiano Maffettone, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05485 Renato Farina: Sull'assassinio di due cristiani iracheni nella città di Kirkuk	72
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-05522 Renato Farina: Sulla persecuzione di una bambina cristiana in Pakistan	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	76
5-05571 Gozi: Sulle spese per le cure ospedaliere dei cristiani iracheni feriti nella cattedrale di Baghdad	73
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	78

5-05636 Motta: Sul rapimento di una volontaria italiana nel campo profughi saharawi di Rabuni	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 412 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	82
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	89
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all'acquisizione di centoquarantanove « Automezzi Logistici Protetti », in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell'esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED. Atto n. 420 (Seguito dell'esame e rinvio)	84
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2011, relativo all'acquisizione di cinquecentoundici « Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) Lince », versione 1A, di cui quattrocentosettantatantove nella versione <i>combat</i> e trentadue nella versione <i>portaferiti</i> , per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nei teatri operativi. Atto n. 421 (Seguito dell'esame e rinvio)	85
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2011, relativo all'acquisizione di protezioni passive, sensori elettro-ottici e radar integrati, per incrementare il livello di protezione delle basi operative avanzate e delle basi di supporto avanzate nel teatro di operazioni afgano. Atto n. 422 (Seguito dell'esame e rinvio)	85

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao (Seguito dell'esame e conclusione)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao recanti « Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate »: Audizione informale del Capo I Reparto-Personale dello Stato Maggiore della Difesa, Gen. D.A. Franco Marsiglia	88
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410 (Rilievi alla XII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi)	90
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) .	92
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Nuovo testo unificato C. 225 e abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	93
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	94

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05678 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime di detrazione tributaria per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali di immobili abitativi	98
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	101

5-05679 Comaroli: Andamento della ricognizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione automatica dei tributi e non hanno versato tutte le somme dovute	99
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	103

5-05680 Fogliardi: Misure per alleviare il peso dei debiti fiscali delle imprese sarde	99
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	105

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul gioco d'azzardo <i>on-line</i> nel mercato interno. COM(2011)128 definitivo/2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	99
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	116
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	119
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto per lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 416 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	119

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	121
Sui lavori della Commissione	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
AVVERTENZA	121

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI:**

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord Italia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	125
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Liguria sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord Italia	126
AVVERTENZA	126

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia, sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
Audizione di rappresentanti di Vodafone Omnitel N.V., sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
Audizione di rappresentanti di Wind Telecomunicazioni SpA, sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
Audizione di rappresentanti di H3G SpA, sulle tariffe di terminazione su rete mobile	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	132
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	130
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori emendamenti approvati</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 129 (*Esame e rinvio*) . 140

SEDE REFERENTE:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 142

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base*) 146

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 143

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 153

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 158

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata in un testo unificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 155

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 160

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 155

ALLEGATO 3 (*Emendamenti approvati*) 162

SEDE REFERENTE:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 156

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 156

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 156

ALLEGATO 4 (*Ulteriore nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base*) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
AVVERTENZA	157
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 ed abbinata, nuovo testo unificato (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	166
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. C. 3626 ed abbinata, testo unificato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame del testo unificato e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	167
ALLEGATO (<i>Parere proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione</i>)	175
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci e C. 2132 Fiorio (<i>Esame e rinvio</i>)	167
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
AVVERTENZA	174
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
SEDE CONSULTIVA:	
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	176
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde sul gioco d'azzardo <i>on-line</i> nel mercato interno. COM(2011)128 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	187
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	190
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/C, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 406 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	180
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	181
SEDE CONSULTIVA:	
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4250 cost. Cambursano e abb. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	193

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 22	195
VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 13	195

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo	196
Comunicazioni del Presidente	196
Seguito dell’esame della relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2011	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Comunicazione del Presidente in ricordo dell’onorevole Pietro Franzoso	197
Comunicazione del Presidente in ricordo del dottor Marco Fabio Sartori	197
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) (<i>Esame e conclusione</i>)	197
ALLEGATO 1 (<i>Relazione sui bilanci</i>)	200

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
Seguito dell’esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di Bsa-Business software alliance (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI-Federazione industria musicale italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,60



16SMC0005590